COLLEZIONE

DEI

TRAVAGLI

SUL

CODICE PENALE

PEL

REGNO D' ITALIA

VOLUME II.

BRESCIA
PER NICOLO BETTONI
MDCCCVII

OSSERVAZIONI

DEI

TRIBUNALI E REGJ PROCURATORI

NON CHE DI ALCUNI RINOMATI

SCRITTORI ITALIANI DI CRIMINALE DIRITTO

SUL

PROGETTO DI CODICE PENALE

PEL

REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Milano li 26 luglio 1806.

Il Regio Procuratore presso il Tribunale di Cassazione, a sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia.

Qui unite subordino le osservazioni occorse al Tribunale di Cassazione sul Progetto di Codice Penale: ed ho l'onore ec.

NEGRI.

Milano 22 luglio 1806.

Il Tribunale di Cassazione al Regio Procuratore presso il medesimo.

Per soddisfare all' onorevole incarico, cui per ordine di Sua Eccellenza il Signor Gran Giudice, Ministro della Giustizia avete, Signor Regio Procuratore, invitato il Tribunale di Cassazione di fare al Progetto del Codice Penale le proprie osservazioni, non ha creduto il Tribunale medesimo di dover entrare ad esame nè del metodo e della classificazione in cui sonosi nel Progetto

disposte le materie, le quali per altro gli son sembrate ben ordinate ed intese, nè delle particolari opinioni che nel conflitto di Scrittori politici e criminalisti per l' un partito e per l' altro hanno giudicato gl' individui della Commissione di poter adottare, nè in fine di certi astratti principj elementari che hanno posti a base della lor opera. Siffatto esame non avrebbe potuto combinare colla brevità del tempo assegnatogli, ed ha stimato quindi di corrispondere alle utili intenzioni dell' Eccellenza Sua, limitando le proprie osservazioni a que' punti che possano nell' atto pratico interessare la più cauta e retta amministrazione della giustizia punitiva, e il principale di lei fine, la pubblica sicurezza e tranquillità dello Stato.

Omettendo perciò di far parola sulla definizione del delitto, dalla quale comincia il Progetto, e che potrebbesi da taluno dire mancante, anzi in contraddizione coi requisiti stabiliti in appresso per l' imputabilità, sul farsi cenno della sola intrapresa criminosa all' art. 4 §. 2, quando di coerenza alla definizione del delitto art. 1 pare che per una maggiore esattezza vi si dovesse contemplare anche l' omissione; sulla divisione de' delitti che si ripete dalla divisione delle pene all' art. 43, quando è dai delitti che debbonsi divider le pene; e simili nel decorso dell' opera, che risguardano il metodo o soli punti speculativi, due sole cose si ristringe a osservare nel primo titolo della parte prima, una delle quali potrebbe porre in qualche imbarazzo

l'animo di chi deve applicare la pena, l'altra essere pericolosa.

La prima risguarda gli art. 7 e 8, non ben comprendendosi come essendo all'art. 7 stabilito che la colposa violazione della legge è punibile soltanto in via correzionale, e che la pena non percuote che gli avvenimenti derivati da colpa grave, e dicendosi nel Rapporto parte I, disposizioni generali = L'essenziale carattere del delitto si è il dolo e la finzione del diritto, che alle volte paragona al dolo la massima colpa, può ben aver luogo per gli oggetti civili, ma per i criminali non mai = si dica poi all'art. 8 = L'avvenimento deve riputarsi doloso ogni qual volta nella medesima azione colla proibizione della Legge vi concorra il maggior grado della colpa. =Ove siffatte massime che sembrano in contraddizione non sieno meglio specificate e distinte, potrebbe restar incerta in più casi l'applicazione della pena correzionale o d'alto criminale.

Pare pericolosa poi, e talvolta anche erronea, la massima stabilita all'art. 9 che non debba aversi nè come dolosa, nè come colposa la trasgressione della Legge = Se una forza esterna e irresistibile costringe alla scelta fra due mali, e per evitare un male assai grave ed irreparabile, si dia la preferenza alla trasgressione della Legge. = Altro è che uno spinto da forza insuperabile, cui non possa resistere, materialmente concorra ad un atto dalla Legge vietato, contro sua volontà, nel qual caso

è ben chiaro che non vi è in esso delitto, o che fra due mali morali, e due Leggi che vengono in collisione, scelga il male minore, nel qual caso cessa il minore d'esser male, come cessa d'obbligare la Legge che lo divieta, non potendo la Legge obbligare a cose contraddittorie; ed altro è che, come sta espresso l'articolo, per evitare un male diasi la preferenza alla trasgressione della Legge. Se la Legge cessa, non vi è trasgressione; ma se vi è trasgressione, un male grave e irreparabile potrà diminuire il dolo o la colpa, ma annientarla non mai.

Inoltratosi all' esame delle pene nel Progetto proposte, e della gradazione delle medesime, nulla al Tribunale si offre a riflettere sulla diversa loro indole e qualità, e sulla distinzione che se ne fa pei varj oggetti d'alto criminale, di correzione, e di polizia; ed adottandosene le proposizioni sarà della saviezza del Governo ordinare che siano predisposti e assegnati gli opportuni locali agli usi diversi d'ergastolo, di casa di forza, di casa di correzione, di prigionìa, di detenzione, onde non abbia a seguire, che per difetto di siffatti locali non sia la diversità della pena che nelle parole della Sentenza, restando egualmente in carcere i condannati alla casa di forza, alla casa di correzione, ed alla detenzione; cosicchè molti non abbiano che il conforto d'Ovidio relegato, e non esule:

Parcaque fortunæ sunt data verba meæ.

Nella esattezza della distinzione e gradazione delle pene nel Progetto proposte, non può però

a meno il Tribunale di rassegnare alcune sue riflessioni.

Noi non abbiamo altro esempio presso di noi di Legge in cui siasi formata una scala di gradazione di pene a foggia del presente Progetto, che quella de' 25 febbrajo 1804. Un simil metodo, che a primo aspetto e in astratto sembra il più opportuno ad allontanare ogni arbitrio ne' Giudici, nell' atto pratico nondimeno ha palesati molti inconvenienti, e nella calcolazione aritmetica di sottrazioni e addizioni di quantità in oggetti che dovrebbero piuttosto misurarsi con proporzione geometrica di qualità, e molto più nella sproporzione che in molti casi n' è risultata tra la qualità del delitto e della pena, essendo qualche volta avvenuto che a tenue delitto siasi dovuta applicare pena assai grave, che minore fosse la pena di ferite tendenti a parricidio, che d' altra qualità, che più fosse punito il conato d' un delitto, che il delitto medesimo, che maggiore fosse la pena per un accessorio che pel delitto principale, e che a pene di ferri assai aspre e di lunga durata una tenue pena dovesse aggiugnersi, esse finite, di custodia o di detenzione; cose tutte incongrue, e che certo non eransi prevedute dai compilatori di quella Legge.

È vero che molti e fors' anche tutti gli addotti inconvenienti sonosi felicemente riparati nel nuovo Progetto. Ma poichè in esso pure molte volte non si lascia che la latitudine di qualche grado ritenuta sempre la qualità della pena, nella quasi infinita

modificazione e varietà di circostanze, di persone, di casi, non saprebbe il Tribunale prevedere le conseguenze che possano derivarne. Le Leggi Romane che fissarono le pene ordinarie ai singoli delitti, trovarono la necessità di lasciare ai Giudici una latitudine non solo nel grado, ma nella qualità delle pene giusta le circostanze. Un confronto tra la Legge 25 febbrajo, e il Progetto in un solo caso può mostrare quel che possa accadere in molti altri. Secondo la Legge 25 febbrajo il furto domestico è qualificato, e quando sia inferiore alle lire 100 è soggetto alla pena del pubblico lavoro dagli anni quindici ai venti. Nel Progetto si è veduto l'eccesso, ove la somma sia tenue, e si è però stabilito all'art. 494, che ove il furto non ecceda le lire 20 purchè risulti che non all'accidente, ma alla manifesta volontà del Reo sia attribuibile che non abbia oltrepassato l'indicato confine, non si considera qualificato, ed è punito con casa di correzione non minore di un anno. Si prescinde di notare una contraddizione tra il suddetto art. 494, e l'art. 496 §. 2, dove il furto non qualificato ma semplice che non eccede le lire 50, si punisce con detenzione non minore di quindici giorni. Notasi solo l'assurdo che, per difetto di latitudine al Giudice nella Legge 25 febbrajo per avviso de' saggi compilatori del Progetto, ne nasce d'una pena eccessiva, poste le contemplate circostanze. E poichè collo stesso metodo di ristrettezza si procede in moltissimi casi nel Progetto, temo

il Tribunale ch' eguali assurdi possano manifestarsi nell' atto pratico dell' applicazione delle pene.

Comprende esso bene quanto sia pericoloso lasciare a un indeterminato arbitrio dei Giudici l' applicazion delle pene, e che la Legge e non l' uomo deve stabilirle; ma riconosce pericoloso altresì voler fissare delle pene non alterabili in qualunque contingenza di casi, nella impossibilità in cui è il Legislatore di tutti prevederli colle varie lor circostanze; e quindi poichè, come avvertì il Giureconsulto Giuliano nella Legge 10 ff. *de Legib. S. C. et longa consuetudine* = *Neque Leges, neque S. C. ita scribi possunt, ut omnes casus qui quandoque inciderint, comprehendantur: sed sufficit et ea quœ plerumque accidunt contineri* = sarebbe forse desiderabile che si fosse lasciato un maggiore arbitrio a' Giudici e per la quantità e per la qualità della pena che non può essere proporzionata e giusta, che nel totale complesso della qualità delle persone, e delle circostanze aggravanti o diminuenti il dolo o la colpa.

Si è detto della qualità delle persone; e qui sia permessa una riflessione. Le pene nel Progetto proposte sono indistintamente applicate qualunque sia la persona del delinquente, nella quale non altra distinzione quasi si fa che per l' età o pel sesso. La massima sarà giusta in molte qualità di delitti e di pene; ma è ben facile il vedere che in alcuni delitti e in alcune pene quest' eguaglianza senza riguardo a persone porta con sè una massima ine-

guaglianza. Non vi è fra noi distinzione che proceda da nascita; ma vi è distinzione che o procede dal merito, come negli ascritti alla Legione d'onore, all' ordine cavalleresco della Corona di ferro, negl'Impiegati ne'più distinti posti Politici o Giudiziarj, ovvero procede dalla qualità della professione, per cui non si vorrà confondere un Ministro del Culto, un Professore d' Università, un Banchier pubblico con un Saltimbanco e simile. Non pochi sono i casi di detenzione contemplati indistintamente nel Codice; e questa pena ch'è quasi un nulla pel ciurmatore, grave oltremodo riesce per altra qualità di persone.

Un'altra osservazione sulle pene si è offerta al Tribunale, ed è che la più grave, la morte cioè esemplare, è comune a delitti che nella lor gravità e ne' rapporti sociali sono fra lor diversissimi. All' art. 432 si stabilisce la stessa pena per l'omicidio del Principe, e per un venefizio qualunque. Ognun vede quanto sia più grave il primo del secondo delitto. Sia pure che l'umanità non consenta che s'infierisca con tormenti tirannici contro un condannato alla morte. Ma qualche diversità nell' apparato esteriore almeno potrebbe introdursi, onde dalla distinzione della pena si comprendesse l'idea della distinzione del delitto.

Oltre le premesse osservazioni, altre se ne sono affacciate al Tribunale su diversi articoli particolari, le quali si riferiscono o a sproporzione di pene or troppo miti, or troppo gravi a confronto

de' delitti, o a incongruenza di disposizioni, o a oscurità e inesattezza d' espressioni.

Sembrano troppo tenui le pene di lire 50 all' art. 210 per chi eserciti l' arte di Medico, Chirurgo ec. senza essere approvato; da tre a dieci giorni di detenzione all' art. 341 per chi offenda pubblicamente i costumi con oltraggi al pudore delle donne, o con azioni o gesti contrarj alla pubblica decenza; da sei a dieci giorni all' art. 342 per chi eccití e faciliti la corruttela de' giovani, e così dicasi delle altre agli articoli successivi.

Sembra pur lieve la pena della casa di forza in secondo o terzo grado per l' adulterio violento all' art. 406; e se pel furto violento, ove siansi usate sevizie, benchè senza offesa, si propone all'art. 490 la pena di morte, non sa comprendersi come sì lieve si stabilisca quella dell' adulterio violento, essendo assai più grave il delitto.

Sembrano in fine troppo tenui le pene all'art. 167 pe' ricettatori e cooperatori alla fuga de' disertori, e all'art. 389 per la trascensione del recinto della Città.

Troppo grave all' opposto è la disposizione dell' art. 110, in cui si stabilisce che abbia luogo la pena ordinaria contro il delinquente, se abbia altre volte durante l' ebrietà commesso delitto di eguale specie, sebbene non ne sia rimasto punito, e se la pena sia di morte, le si sostituisca quella de' ferri in vita.

Così potrebbe talvolta essere eccessiva la pena de' ferri i n vita per una inondazione prodotta sen-

za grave pericolo pubblico, e senza danno di alcuno, quando ne sia derivato un danno eccedente lire 6000, e a togliere l'eccesso sarebbe bene precisare la qualità del fiume, onde non applicare la Legge indistintamente anche ai piccoli d'irrigazione.

Passando a notare le incongruenze che si sono presentate all' esame del Tribunale, la prima è apparsa agli art. 268 e seguenti, dove si tratta della fuga de' condannati. Il condannato che fugge con rottura soggiace alla duplicazione del residuo purchè non si ecceda il massimo della pena temporaria, nel qual caso si sottopone ad altrettanti mesi di stretta reclusione divisi sugli anni della pena da scontarsi. Il condannato dunque a venti anni che fugga dopo un anno, soggiacerà a diecinove mesi di stretta reclusione. Ma il condannato a vita non soffre che cinque mesi.

La seconda incongruenza è quella degli art. 357 e 358, ne' quali chi tiene ed apre giuochi di azzardo è punito con lire 30, e chi giuoca con lire 300; nè si saprebbe poi accertare se una pena pecuniaria sia opportuna per dilapidatori.

Un' altra incongruenza si è ravvisata nella sospensione all'art. 371 per pochi giorni dall' esercizio in un Oste, portando questa una lieve pena al medesimo, ma uno sconcerto assai grave ne' forestieri alloggiati nell' osteria. Il disordine è assai più riflessibile, se si tratti d' uno de' primi alberghi della città dove possono trovarsi qualificate estere persone, o d' osterie uniche in qualche paese, dove

la sospensione toglierebbe a' forestieri il necessario ricovero. Ed egualmente incongrua, perchè non sempre eseguibile, potrebbe aversi la prescrizione all' art. 575 contro i venditori d' acquavite e simili che lascian partire senza scorta dal loro negozio le persone ubbriache, mentre sebbene sia la providenza opportuna, non saprebbesi però come se ne volesse obbligato chi solo fosse in bottega.

Ha fatto eziandio qualche impressione al Tribunale il non vedersi tra i furti qualificati compreso quello delle casse pubbliche, de' Monti, e simili sotto la tutela immediata del Principe, nè i motivi dalla Commissione allegati nel suo Rapporto sono sufficienti in suo senso a dipartirsi dalla comune contraria opinione alla quale in fatti essa medesima ha creduto di accedere all' art. 507, avendo considerato per circostanza aggravante nel danno, se risguardi oggetti di pubblica beneficenza.

E gli ha fatto parimente qualche impressione che siansi dalla Commissione appositamente omessi varj delitti, che pei rapporti che hanno colla pubblica costumatezza e col bene della Società, fanno parte delle altre legislazioni criminali, e che siansi invece nel Progetto contemplate tante minute contravvenzioni in oggetti in addietro affidati alle civiche rappresentanze, o tutti proprj de' Regolamenti amministrativi ed economici. Sono veramente trattate con gran diligenza ed avvedutezza molte delicate materie; ma non saprebbe poi dirsi se come sembrano a primo aspetto proficue alcune

prescrizioni, così fosser per esserlo praticamente, potendo forse incontrarsi maggiori difficoltà di quelle che appariscano nel volere obbligati i Medici a tutte scrivere per esteso le lor ricette, abbandonando le formole fin qui praticate, nel divieto agli Speziali della spedizione di quelle che così non fossero estese, nella proibita modificazione di opere anche drammatiche e teatrali senza il consenso dell'autore, nell'avere per delinquente il mercante se abbia presso di sè due o più esemplari di simili opere contraffatte, nella sì frequente sospensione dall'arte e mestiere e simili; su di che si astiene il Tribunale dal portare più oltre le sue considerazioni per trattarsi di oggetti di governativa piuttosto che di giudiziaria ispezione.

Per lo stesso motivo d'esser tutto proprio dell'autorità del Governo, e delle superiori viste politiche, tralascia il Tribunale di rassegnare alcuna considerazione sul tit. X della parte prima relativo ai delitti commessi in estero Stato, sull'art. 159 §. 2, con cui si punisce con prigionia o col bando dal Regno il cittadino Italiano che in tempo di pace prenda senza autorizzazione del Governo servizio presso qualche Potenza estera, il quale pel diritto di retorsione potrebbe riuscire funesto alla moltitudine de' forestieri impiegati nelle nostre armate, sull'art. 288 che punisce con casa di correzione la fabbricazione di moneta estera fuori del Regno con uso di falso conio, benchè con buono e corrispondente metallo, e sulla

sez. II, tit. IV, parte II risguardante i contrabbandi.

Discendendo a parlare per ultimo di qualche oscurità o inesattezza d' espressione in qualche luogo del Progetto, tale è sembrato di ravvisare all' art. 25, in cui sarebbe opportuno aggiungere alla pena la qualità *temporaria;* art. 71 che potrebbe richiedere qualche maggiore chiarezza nelle parole; art. 208 che soggiace a dubbio nella qualità aggiunta di *pubblico;* art. 376 dove vi è dubbio cosa precisamente s' intenda colle parole *per altro delitto;* art. 443 e 444 dove o non è contemplato il caso delle lacerazioni e contusioni pericolose con bastoni o sassi in impeto d' ira, o se lo è, potrebbe forse nascere l' incongruenza, che queste fossero punite di più, che quelle con deliberazione.

Avrebbe un' ulteriore osservazione il Tribunale da fare sul Progetto, ed è la totale omissione nel medesimo di ciò che risguarda la prova. Potrebbe questa derivare o perchè se ne tratti nel Metodo di procedura, o perchè non siasi creduto di doverne trattare, lasciandosi la deliberazione sul fatto all' intima convinzione dell' animo. Se siasi riservata al Metodo una tale materia, benchè non fosse propriamente di esso che quello che possa essere di ordine e di formalità, e non di massima, sarebbe tuttavia supplito a questa parte essenziale. Ma se intanto siasi omesso di trattare della prova in quanto che il fatto si lasci all' intima convinzione, non

istimerebbesi dal Tribunale giustificata abbastanza una tale omissione. La convinzione deve esser ragionevole ed avere un criterio legale. Il Codice Napoleone non omette in fatto di trattar della prova. Se altrimenti si dica, sarebbe esposta l'innocenza anche sul detto del semplice accusatore, o impunito il delinquente a fronte delle prove più certe; e a che gioverebbe tanta precisione a prevenire ogni arbitrio nell'applicazione delle pene, se senza regola e freno si lasci deliberare sul fatto, da cui nasce il diritto?

Colle premesse osservazioni è ben lontano il Tribunale di voler far la censura a un lavoro che trova degno d'uomini grandi, quali ne furono gli estensori: egli non ha inteso che di corrispondere all'eccitamento di Sua Eccellenza il Gran Giudice, e si stimerà fortunato se anche qualcuna sola delle suddette osservazioni sarà giudicata dalla superiore di lui penetrazione meritevole di riguardo, e potrà concorrere in un col travaglio lodevole della Commissione a migliorare l'amministrazione gelosa della Giustizia punitiva.

Pedroli Presidente.

Ragni Cancelliere.

Milano 23 luglio 1806.

Il Regio Procuratore presso il Tribunale di Revisione residente in Milano, a Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia.

In esecuzione di quanto vi siete compiaciuto d'incaricarmi, mi faccio un dovere di rassegnarvi le osservazioni al Progetto del Codice Penale pel Regno d'Italia del Tribunale di Revisione cui appartengo, precedute da alcune avvertenze generali risultanti dalla lettera che vi subordino in originale, avvertenze, che io trovo giudiziose sotto tutti i rapporti, e nelle quali ho io pure pienamente convenuto.

Avrei desiderato di poter ugualmente convenire su tutti i riflessi parziali fatti al Progetto, ma siccome soprà alcuni di essi io opino diversamente, siccome ho altresì alcuni miei riflessi particolari da subordinarvi, che finora non ho avuto il tempo materiale di potere sviluppare e stendere come si conviene; così mi riservo a farlo tosto che mi sarà possibile.

Frattanto aggradite i sentimenti ec.

PELLEGATI.

Milano 21 luglio 1806.

Il Tribunale di Revisione, al Regio Procuratore presso il suddetto Tribunale.

In esecuzione dei venerati ordini di Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia, ci siamo tosto recati a dovere di prender in esame il Progetto di Codice Penale formato dalla Commissione all'uopo instituita dalla prefata Eccellenza Sua.

Ci è sopra ogni cosa sembrato che da quest'opera dovrebbero togliersi le disposizioni, che si riferiscono ad oggetti di polizia, e che alla sanzione delle pene di polizia unicamente vanno sottoposti, come sono le prescrizioni relative alla sanità, all'annona, ai giuochi, alle maschere.

A nostro avviso si dovrebbero separare dall'opera eziandio gli oggetti tutti di particolari regolamenti, come a cagione d'esempio le disposizioni degli articoli 208, 209, 210 e 211, e così quelle degli articoli 249 e 250, ed altre simili.

Ad un Codice Penale, che deve presentare una legislazione stabile, non vogliono frammischiarsi oggetti che devono necessariamente soffrire variazioni a norma delle circostanze, nè alla qualità stessa dell'opera pare che convengano i dettagli a cui obbligavano tali oggetti, come fra le rimarcabili sarebbero le disposizioni degli articoli 206 e 384.

Del pari le prescrizioni sui contrabbandi crederebbesi che si dovessero separare dal Codice, e

rimettere alle Leggi particolari di Finanza, occorrendo pure su tale argomento di mutare le sanzioni secondo anche le varianti politiche circostanze, ed i rapporti cogli esteri Stati.

Dietro questa osservazione generale non abbiamo estesa la nostra disamina riguardo a tali materie sopra le diverse disposizioni contenute nel Progetto di Codice, malgrado che in diversi luoghi proporzionate non ci siano parse le pene designate nel Progetto medesimo.

Limitate perciò abbiamo le nostre osservazioni negli uniti fogli alla parte del Codice, che si riferisce alle sanzioni di alto criminale o di correzionale, contrapponendole ai singoli articoli del Codice stesso, dove ci sono occorse.

Vorrete poi far sentire alla prelodata Eccellenza Sua che non possiamo nel complesso che applaudire all' opera, presentandosi regolata dai migliori principj di criminale giurisprudenza.

Sopransi Presidente

Rovaglio Cancelliere.

Osservazioni al Progetto del Codice Penale pel Regno d' Italia.

All' art. 24. Sembrerebbe che la interdizione dall' esercizio debba sempre aver luogo anche per

gli Avvocati, Patrocinatori e Notaj del pari che pel funzionario od ufficiale pubblico, quando siano condannati a pena di alto criminale, sebbene per delitti non relativi all' esercizio della loro professione.

Gli Avvocati, Patrocinatori, Notaj esercitano pur essi un ufficio pubblico, e quanto importa che un tale ufficio non sia affidato a coloro che con gravi delitti abbiano denigrata la propria morale condotta, altrettanto urterebbe colla medesima pubblica opinione che proseguisse nell' esercizio di queste professioni chi ben anco per furto qualificato o violento, o per simili delitti avesse subíta la pena de' ferri o della casa di forza, od eziandio quella dell' esposizione del *cartello*.

D' altronde il Progetto del Codice nel titolo XII della parte prima lascia luogo agl'interdetti dall'esercizio d'un'arte o di un pubblico ufficio, di poterne ottenere la riabilitazione a norma de' casi.

Se poi si ritenesse che gli Avvocati, Patrocinatori e Notaj fossero compresi sotto le espressioni *di funzionario od ufficiale pubblico qualunque*, non sarebbe inopportuno di ciò specificare per togliere il dubbio che potesse insorgere.

All' art. 34. Pare che sia esorbitante la pena della rimozione speciale dalla carica o dall' impiego aggiunta indistintamente alla pena correzionale, potendo questa aver luogo anche per leggierissimi delitti, come le ferite in rissa nell' impeto dell' ira, ed altri di egual genere, che per la loro qualità

e per le circostanze che li accompagnano, non diminuiscono spesse volte in nissun modo l'opinione pubblica sulla persona che li ha commessi; e tanto più si rinforza la riflessione in vista dell'art. 66 del medesimo Progetto del Codice, dove alla rimozione speciale dall'impiego si attribuisce l'effetto della perdita definitiva dell'impiego che copresi, e si riserva unicamente la facoltà di aspirare ad un nuovo.

All' art. 66. Sembrerebbe che siccome chi ha sofferta la sospensione speciale da un impiego può venir ammesso ad altro anche maggiore, così lo possa essere a quello che prima copriva.

All' art. 72. Non pare conveniente che in tutti i casi nei delitti di pena correzionale non debba punirsi l'attentato, sebbene non si verifichi positivamente un grave scandalo, o non sia ritrovato l'attentante *in flagranti*.

Sembrerebbe incongruo a cagione d'esempio, che siccome al furto semplice sino al valore di lire 1200 nel Progetto di Codice all' art. 496 si applica la pena correzionale, così dovesse in tutti i casi chi attenta a questo delitto non andare soggetto a verun castigo, se non è colto *in flagranti*, o se non ha recato un grave scandalo.

All' art. 82. Nei due antecedenti articoli 80 e 81 non si fa che ridurre la pena nello stesso genere ad una metà della sua durata riguardo ai complici, se il delitto non è stato consumato, e senza distinzione se non sia stato consumato per loro

pentimento, ovvero per il pentimento dell'agente principale.

Quindi nei medesimi articoli chi per la complicità avrebbe dovuto subire la pena di un anno di casa di forza, o di prigionìa, si assoggetta, non essendosi consumato il delitto, a sei mesi di egual pena.

Nel successivo art. 82 trattasi di delitto importante la pena di morte, o di ferri in vita, per cui l'attentato secondo le norme stabilite negli articoli 71 e 59 del medesimo Progetto di Codice, sarebbe punibile in luogo della morte coi ferri in vita, od in quinto grado, ed in vece dei ferri in vita, col quarto o quinto grado della stessa pena; e perciò non mai meno che o con sedici o con dodici anni di ferri.

Eppure in questi casi il complice, nella circostanza ben anco che il delitto non siasi consumato pel solo pentimento dell'agente principale, lungi nel detto articolo 82 dal punirsi, come nei due precedenti colla metà della pena de'ferri, si assoggetta ad una pena correzionale non minore di tre mesi di detenzione.

All'art. 94 § 2. In questo paragrafo il recidivo nei delitti di pena correzionale, se abbia già subita la pena di casa di correzione nel massimo limite, viene pel secondo delitto assoggettato alla stessa pena del pari di chi pel primo l'ha subìta al di sotto del massimo limite.

Perciò il recidivo in un delitto meno grave trovasi in condizione deteriore nel confronto di un recidivo in delitto più grave.

Agli art. 138 e 139. Se questi articoli, dove dichiarano che si estingua il delitto per la morte del reo in qualunque tempo avvenga, si riferiscono alla morte naturale, sarebbero essi in contraddizione col § 1 dell'art. 18, dove si stabilisce un modo di esecuzione della pena di morte nel caso che taluno muoja anche naturalmente dopo la condanna.

Se poi si è inteso per *morte* l'esecuzione della sentenza portante la pena di morte, parrebbe che convenisse una spiegazione ad oggetto di togliere un apparente contrasto col succennato art. 18.

All'art. 146. Non saprebbesi facilmente convenire nella disposizione di questo articolo, in cui senza veruna distinzione i delitti di pena correzionale si dichiarano estinti colla prescrizione di tre anni.

Parrebbe incongruo che il furto semplice fino a lire 1200 in tutti i casi dopo tre anni più non fosse punibile.

All'art. 158 § 1. Sembra mite per tutti i casi la pena della prigionia contro chi non denunzia le cospirazioni.

Sono così funeste le conseguenze che possono derivare da tale silenzio, che deve considerarsi come una mancanza grave, e contraria in modo ai vincoli che risultano dal patto sociale, per castigare il silenzio medesimo a norma de' casi anche con pena maggiore di quella indicata nel Progetto di Codice.

Art. 168, 169. Si crederebbe che la pena di morte dovesse colpire l'incendiario di qualunque

luogo abitato, sebbene fuori dei recinti o dei sobborghi delle città o dei comuni.

Se da un lato l'incendio nei comuni o nelle città o nei sobborghi può essere più nocivo per il maggiore pericolo che si estenda ai fabbricati vicini, d'altra parte in tali luoghi è anche più facile il soccorso di persone ad estinguerlo.

Questo soccorso è invece più difficile nelle cascine e nei villaggi, ed in essi gl'incendj sono anche più frequenti per la minore difficoltà che incontrano i malvagi ad eseguire il delitto.

All'art. 188. Non si comprende perchè non abbia a punirsi chi unisce una banda di persone, sebbene in numero minore di cinque, ma maggiore di due, in vista eziandio dell'art. 181 del Progetto, che ritiene verificata la violenza pubblica, quando sia commessa da persone in numero maggiore di due.

Agli art. 222 §. 2 e 223. Sembra troppo mite la pena di un anno di casa di forza indistintamente per chi presta una falsa deposizione nei giudizj di alto criminale sopra circostanze influenti all'assoluzione del reo, quando la pena dovuta al delinquente sia temporaria di qualunque qualità, e così anche di venti anni di ferri e della berlina.

Mite del pari credesi la pena di quindici giorni di detenzione, o di una multa da lire 75 a lire 300, per la deposizione falsa al medesimo oggetto dell'assoluzione del reo in tutti i giudizj correzionali.

Tutti i sudditi chiamati devono prestarsi come testimonj nei giudizj, e deponendo il falso, quantunque per favorire l'assoluzione del reo, commettono un grave delitto pel danno che possono arrecare alla società coll'esser causa che vi rimanga una persona malvagia che si abbandoni a nuovi delitti, e coll'impedire gli effetti utili, che dal pubblico esempio ne sarebbero derivati, mercè la punizione del colpevole.

All'art. 238. Sembra troppo grave la pena della casa di correzione per lo meno di sei mesi in tutti i casi contro colui che impostura credito od influenza verso qualche Magistrato od autorità qualsiasi, e si faccia pagare da altri il preteso suo favore.

All'art. 314. Si opinerebbe che non dovesse andar esente da pena il fallimento doloso o colposo anche di chi non esercita la mercatura, e massimamente che nell'art. 1268 del Codice Civile si suppone, senza distinzione di persone, che vada soggetto all'arresto personale colui, che non prova di essersi reso insolvibile per infortunio e di essere quindi un debitore di buona fede.

All'art. 324. Pare mite la pena soltanto correzionale in questo articolo stabilita indistintamente pel delitto *di falso*, che si commetta ben anco dal Mercante, o Commerciante colla falsità nella misura o nei pesi.

Questo delitto è sicuramente più grave del furto semplice, pel quale fino al valore di lire 6

nel Progetto di Codice si commina la pena correzionale.

All' art. 338. È sembrato che sia mite la pena della detenzione non minore di giorni quindici, o della casa di correzione non eccedente due anni, per chi clamorosamente attacca la religione dello Stato, od oltraggia in egual modo gli oggetti di culto, o insulta i suoi Ministri in funzione, o interrompe o turba pubblicamente le cerimonie religiose autorizzate dal Governo.

Si tratta di delitti tanto gravi, quanto è il rispetto in cui vuol essere mantenuta la religione dello Stato, e di delitti che nelle terribili conseguenze possono di leggieri essere funestissimi alla società.

All' art. 342. La pena di polizia da sei a dieci giorni si riconosce mite assolutamente per chi ecciti, o faciliti la corruttela dei giovani dell' uno o dell' altro sesso minori di anni sedici.

È questo un delitto, che può riescire gravissimo, che comprende niente meno della seduzione, e del disordine nelle private famiglie, anche tal volta con violazione della ospitalità, che può produrre tristissime conseguenze.

All' art. 343. Il lenocinio semplice, ossia la fomentazione e mediazione al libertinaggio data fra estranei a prezzo di denaro, pare che sia un delitto punibile con pena maggiore di quella di semplice polizia da sei a dieci giorni di detenzione fissata in questo articolo.

Dovrebbesi procedere con distinzione pel minore o maggior grado di pena secondo le diverse persone e la loro età.

All' art. 349. In questo articolo è comminata indistintamente la pena da due a tre anni di casa di correzione contro il delatore d' armi insidiose.

Si opinerebbe che il minimo limite di tale pena avesse a portarsi a mesi sei di casa di correzione, onde il Giudice possa con proporzione far corrispondere il grado della pena a quello della colpa a norma de' casi.

Vi è urto diffatti a concepire che un onestissimo suddito, un ottimo pubblico funzionario che per un caso veramente accidentale, per una dimenticanza, porti con sè un' arma vietata, debba per questa materiale contravvenzione alla Legge soffrire la condanna ad una pena non minore di due anni di casa di correzione.

All' art. 356. Si crederebbe che dovesse estendersi il sommo limite della pena oltre quello della casa di correzione per due anni fissato in questo articolo, per chiunque scientemente dà ricovero o favorisce l' unione di malviventi.

In alcuni casi potrebbe facilmente esser questo delitto qualificato in modo di dovervi a ragione applicare una pena più grave della suindicata.

All' art. 367. In questo articolo si assegna la pena dell' omicidio colposo, cioè la casa di correzione fino a tre anni contro chiunque che, come nell' antecedente art. 361, guidando cavalli od altre be-

stie, corra rapidamente nelle contrade delle città o d'ogni altro luogo abitato, quando siasi occasionata per tale delitto la morte di alcuno.

Se però questo delitto si fosse commesso nelle circostanze di affollamento di popolo, od altra simile, in allora l'omicidio non parrebbe che fosse a considerarsi per colposo, ma sibbene per doloso a norma del canone stabilito nell'art. 8 del medesimo Progetto di Codice, che *l'avvenimento deve riputarsi doloso ogni qualvolta nella medesima azione con la proibizione della Legge vi concorra il maggior grado della colpa.*

Quindi la pena in tale caso la più proporzionata al delitto, anche secondo i teoremi fissati dallo stesso Progetto di Codice, si opinerebbe che fosse quella dell'omicidio con dolo, e non dell'omicidio colposo.

Lo stesso principio dovrebbe nel proposto caso regolare anche la punizione dell'offesa occasionata in alcuno dal delitto di cui trattasi, considerandola non come colposa ma come dolosa.

All'art. 379. Riguardo a chiunque *venga semplicemente alle mani* non già in luogo e tempo destinato all'esercizio del culto, non nel palazzo di abitazione del Principe, non nel tempio, ma nei locali di residenza dei Magistrati, od in locali ed in occasione di feste e spettacoli pubblici, sembrerebbe che in tutti i casi fosse troppo grave l'ultimo limite della pena di tre mesi di detenzione stabilito in questo articolo.

Si crederebbe perciò di ridurne il limite stesso a quindici giorni, onde il Giudice abbia una maggiore latitudine per proporzionare la pena al delitto a norma dei casi.

All'art. 417. In questo articolo si fa cessare ogni pena del ratto o dello stupro sebbene violento o di seduzione, quando la vedova o la nubile rapita o stuprata si dichiari disposta a sposare il colpevole, ed avvenga il matrimonio.

Nel caso però del ratto o dello stupro accompagnato dalle qualità contemplate nell'art. 409 del Progetto di Codice, cioè commesso con uso d'armi, ovvero con assistenza di qualche compagno, crederebbesi che il delitto non dovesse andare inespiato, malgrado che la rapita o la stuprata aderisca a sposare il colpevole.

In questo caso si verifica un delitto grave per sè medesimo, e tale ritenuto dallo stesso Progetto di Codice dacchè vi applica la pena fino al terzo grado di casa di forza, e così fino agli undici anni, per cui riesce assurdo che una simile pena possa rimettersi dalla volontà della offesa che aderisca alle nozze coll'offensore.

All'art. 419. Si opina che per il lenocinio qualificato la pena della casa di forza in primo grado sia più congrua di quella della casa di correzione da due a tre anni.

I genitori, i tutori, quelli che hanno la custodia o la direzione d'una fanciulla minorenne, che portano la loro malvagità al segno di prostituirla,

e quelli ancora che per mestiere seducono oneste zitelle, e le espongono alla prostituzione, commettono certamente un delitto d'indole tale, per non collocarlo fra quelli soltanto di pena correzionale.

All' art. 420. Colla detenzione non minore di giorni quindici si puniscono in questo articolo il tutore e chiunque altro abbia autorità e cura dei giovani, e così anche il domestico o mercenario presso il negozio o fondaco della famiglia dei medesimi giovani, che facilitino o eccitino la loro corruttela.

Sulla gravità di tale delitto, e sulle conseguenze che ne possono derivare, si richiama ciò che venne accennato di sopra all' art. 342 del Progetto di Codice.

Si crederebbe che la pena dovesse portarsi anche fino alla casa di correzione, onde il Giudice abbia un maggior limite nel castigo a norma delle circostanze aggravanti il delitto.

All' art. 423. Non si riconosce un giusto motivo perchè l'ufficiale dello stato civile, che scientemente proced. alla celebrazione di un matrimonio fra persone, l'una delle quali sia già conjugata, non debbasi assoggettare alla stessa pena della casa di forza in primo grado comminata nell' antecedente art. 421 del Progetto contro i poligami.

Qualora si prescinda ben anco dal carattere di pubblico ufficiale, che in lui rende più grave il delitto, non può a meno d'essere considerato per un agente principale nel delitto medesimo a nor-

ma dell'art. 74 dello stesso Progetto di Codice, dove si ritengono per agenti principali quelli che con l'opera loro concorrono immediatamente all'esecuzione del delitto.

All'art. 434. Sarebbesi della opinione che l'omicidio deliberato in qualunque caso, e per ciò sebbene non accompagnato dalle qualità espresse nell'art. 431 del Progetto di Codice, dovesse punirsi colla pena di morte.

Chi uccide deliberatamente un suo concittadino viola senza meno uno dei primi patti sociali, e l'aspettazione pubblica è delusa se non va soggetto alla pena del taglione, se non è condannato alla pena di morte.

All'art. 435. Si tratta in questo articolo dell'omicidio commesso nell'impeto dell'ira, e nel §. 1 si punisce tale delitto colla pena della casa di forza in secondo o terzo grado.

Se però l'uccisore sia stato provocato, si riduce nel 2 §. la pena al primo grado, e se la provocazione sia grave, si limita nel 3 §. il castigo ben anche alla casa di correzione non minore d'un anno.

Tal volta l'omicidio anche nell'impeto dell'ira non lascia di presentare un gravissimo delitto per la malvagità d'animo manifestata di chi vi si è abbandonato, e massimamente se riflettasi che per l'art. 430 del Progetto di Codice si considera commesso il delitto nell'impeto dell'ira per l'intiero spazio di dodici ore successive alla rissa.

Quindi sarebbesi d'avviso che nel caso a cui si riferisce il §. 1 del succitato art. 435, si lasciasse luogo ad estendere la pena della casa di forza fin anche al quarto grado, e nel caso del §. 2 fino al secondo grado, perchè in tale modo possa meglio proporzionarsi a norma delle circostanze.

All' art. 441. Sono riguardo alla pena parificate in questo articolo la mutilazione e la deformazione.

Come però la mutilazione presenta un delitto più grave della deformazione, così sembrerebbe che dovesse castigarsi con pena maggiore.

All' art. 492, §. 5. Si opinerebbe che avesse a considerarsi qualificato il furto notturno nelle case ed altri luoghi abitati, sebbene commesso anche da due persone, e non soltanto da persone in numero maggiore di due, come si propone in questo paragrafo.

Il tempo, cioè la notte, in cui si commetta il furto, si considera per una circostanza aggravante il delitto e la pena; l'unione poi di due persone per eseguire il delitto basta ad incutere sorpresa e timore nel derubato, ed a qualificare maggiormente il delitto stesso.

All' art. 500. Perchè si faccia luogo alla pena correzionale della detenzione non minore di giorni quindici comminata nel §. 1 di questo articolo contro chi non denunzia il danaro o l'effetto che abbia ritrovato, crederebbesi che dovesse il danaro o l'effetto arrivare ad una somma molto mag-

giore delle lire 50, ritenuta per infimo limite nel paragrafo medesimo.

Per copia conforme

Rovaglio Cancelliere.

Li 26 luglio 1806.

Il Tribunale di Revisione residente in Bologna, a Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia.

Poche e brevi osservazioni inoltriamo a Vostra Eccellenza intorno al Progetto di Codice Penale che una Commissione di dotti ed illuminati Giureconsulti trascelti dalla vostra particolare confidenza ha compilato con moltissimo studio e sommo accorgimento, sia perchè l' angustia del tempo che ci venne accordato in mezzo alle nostre ordinarie occupazioni non ci permette di farne in maggior numero, e con maggiore dettaglio; sia perchè sarebbe assai malagevole il farne molte sopra un lavoro animato e diretto dalla vostra sapienza, e con tanta bravura e ponderazione eseguito.

Ci è sembrato in primo luogo meritevole di riflessione il §. 6 dell' articolo 9, titolo I, ove si stabilisce , che non è punibile nè come colposa,

nè come dolosa la trasgressione della Legge, se una forza esterna ed irresistibile costringa l'autore d'essa alla scelta fra due mali, e per evitare un male assai grave ed irreparabile, egli dia la preferenza alla trasgressione della Legge.

Questo principio è verissimo, ma è troppo generico e vago per essere registrato in un Codice penale. Nessuno ignora di quante dispute sia feconda la dottrina della collisione de' doveri, e quanto sia incerto e difficile il determinare la maggiore o minore gravità de' mali fra quali l'agente può fare la scelta. Possono insieme concorrere due mali morali, de' morali e de' fisici, de' fisici puramente. In ciascuno di detti casi o non può aver luogo veruna scelta, o la scelta è sommamente difficile. In collisione fra sè stesso e la Patria o il Principe che la regge, dovrà egli trasgredire la Legge rapporto a questo per evitare un male assai grave ed irreparabile? Da chi poi e come si formerà il calcolo se il male da evitarsi sia assai grave che possa autorizzare alla trasgressione della Legge?

Per togliere adunque l'adito ai sudditi di fare applicazioni arbitrarie, e spesso dannose al pubblico interesse, del principio di cui si tratta, esponendosi molti delitti a restare impuniti, per non rendere troppo esitante ed incerta la condotta dei Tribunali in simili casi, sottoponiamo al superiore discernimento di Vostra Eccellenza se convenisse di resecare il detto §. 6 determinando il principio ch'esso contiene a casi speciali, come quello

dell' omicidio a propria od altrui difesa, e forse altri.

Ove l' Eccellenza Vostra non discendesse nella opinione del Tribunale, potrebbe convenientemente aggiugnersi alla parola = *irresistibile* = nè facilmente prevedibile = poichè non è implorabile il privilegio della necessità quando si avesse potuto evitarla col prevederla.

L' articolo 69 stabilisce che l' attentato di delitto il quale sia stato sospeso dal pentimento, non è punito. Il Tribunale osserva che se intendesi sospeso l' attentato, non è punibile per mancanza di atto prossimo; se intendesi poi sospeso il delitto, suppone l' attentato ridotto ad atto prossimo, e questo non dee mai essere impunito; altrimenti si lascia aperta la strada a delinquere col pretesto d' un pentimento se non riesca di consumare il delitto.

La disposizione dell' art. 187, §. 3 che dichiara esenti dalla pena quegli attruppati, che prima d' aver recato danno si ritirano volontariamente, o immantinente dietro l' intimazione di separarsi, fatta loro da chi rappresenta l' autorità o la forza legittima, sembra al Tribunale che possa incoraggire gli attruppamenti sediziosi, i quali potranno impunemente replicarsi finchè gli attruppati ottengano il loro intento prima che segua l' intimazione. Se qualunque attentato ove l' attentante sia colto *in flagranti* a norma dell' art. 72 è punibile, molto più lo deve essere l' attruppamento ch' è vero delitto consumato.

Intorno all' art. 349 essendo generalmente proibito l' uso di armi insidiose, sembra che sia coerente il proibirne anche la fabbricazione e la contrattazione; anche perchè un tale divieto potrebbe servire mirabilmente all' oggetto importantissimo di prevenire i delitti.

Sull' art. 403 e seguenti. Per quanto siano filosofiche ed erudite le riflessioni della Commissione, per quanto anche il Tribunale sia persuaso che le passate legislazioni contenessero molti assurdi in materie di stupro semplice e di adulterio, pure non saprà mai convenire per l' importantissimo oggetto del buon costume e dell' ordine nelle famiglie, dal quale si costituisce l' ordine pubblico, che il primo indistintamente, massime quando è noto nel pubblico, ed il secondo rispetto al marito ed al complice del conjuge adultero, debbano andare affatto esenti da castigo almeno correzionale o di polizia; nè tampoco ha potuto convenire quanto all' adulterio che l'Augusto Legislatore con le relative disposizioni registrate nel Codice Civile abbia inteso d'imporre un assoluto silenzio alla legislazione penale.

Nel caso contemplato dall' art. 416, sembrerebbe conveniente che si potesse procedere anche senza querela od istanza della parte; giacchè il timore nel pupillo e discepolo verso il tutore, maestro e simili ec. sarà quasi sempre un ostacolo alla procedura, e quindi il ratto o lo stupro di seduzione fra le nominate persone rimarranno il più delle volte impuniti.

Il Tribunale ha pure stimato degno di osservazione il §. 3 dell' art. 483 ove si fa cessare ogni pena se nel libello sottoscritto dall' autore sia imputato altrui un delitto che venga poscia giudizialmente comprovato. In moltissimi delitti non è permessa l' accusa se non se alle parti interessate. In questi molto meno essere deve permesso il libello infamante che sempre in sè stesso è detestabile.

Sin qui, Eccellenza, si è parlato di certe impunità che al nostro Tribunale sono sembrate *irregolari*. Accenneremo adesso diversi articoli ne' quali non abbiamo creduto di ritrovare proporzione di pene.

Si osserva pertanto all' art. 106 che la pena di morte è più grave in un giovine che in un vecchio a' cui è più pesante la pena de' ferri.

All' art. 162. Che il reo *bandito* paleserà poi tutto, peggio di prima. Sembra pertanto che mai gli si debba permettere l' uscita dal Regno.

All' art. 202. Che non conviene perpetuare per Legge un sistema medico forse non abbastanza conosciuto, e da molti tuttavia contraddetto, che perciò si potrebbe variare. I Medici e Chirurgi deputati dal Governo potrebbero talvolta errare, onde non si debbono esimere da qualunque opposizione almeno di altri professori, quasi che quelli fossero infallibili.

All' art. 209. Si osserva che senza premettere la formazione, e pubblicazione di un nuovo Antido-

tario italiano, la prescrizione di questa Legge non può aver luogo.

All' art. 215 e seguenti. Si osserva che viene accresciuta la pena oltre il taglione più nelle condanne tenui, che nelle gravi.

All' art. 229 e seguenti. Che il Magistrato è molto più colpevole del privato, e merita molto maggior pena. Inoltre in altri casi meno gravi è aggiunta la rimozione dall' impiego, ma in questo non viene espressa.

All' art. [illegible]41, la di cui disposizione è analoga all' art. 4 del Codice Napoleone, sembra che si dovrebbe dichiarare esente da pena chi per oscurità della Legge consulta le Autorità superiori.

All' art. 257. Si osserva che la pena di detenzione di dieci giorni per la violazione di sigilli pubblici in magazzini ec. è troppo mite. È più grave per la violazione di sigilli privati nelle lettere come agli art. 312 e 313.

Si è pure osservata sproporzione di pene, cioè, si sono ravvisate soverchiamente miti agli art. 342, 343, 459 nella seconda parte, e 360.

Sugli art. 368 e 369. Non sa vedersi come l'omissione contemplata nell' ultimo debba essere punita con semplice detenzione, e quella di cui si parla nel primo, con la pena più grave della casa di correzione.

Rammentiamo in questo luogo, che anche all' art. 167 ci è sembrato di ravvisare sproporzione di pena fra quello che dà ricetto, e quello che

coopera alla diserzione di un soldato. E quì potrebbe ancora osservarsi se un padre, un fratello ec. che diano ricovero al figlio o fratello disertori, debbano soggiacere a castigo, mentre vengono persino scusati nell' art. 158, §. 2 dalla denunzia nei gravissimi delitti di cospirazione contro il Sovrano, di macchinazione, di congiura ec.

Sopra l' art. 432, §. 2. Si reputa conveniente che per l' omicidio del Principe, o di alcuno della famiglia Reale debba stabilirsi la pena di morte non solo *specialmente* ma *singolarmente* esemplare, in cui l' apparato più imponente e più durevole imprima e conservi maggiormente nel popolo l' orrore di così enorme delitto.

Si osserva finalmente sull' art. 436 che si commette parricidio uccidendo la persona del conjuge. Il parricidio se sia commesso nell' impeto dell' ira è punito con casa di forza in quarto grado. Ma se l' ira fosse prodotta dall' aspetto del conjuge adultero colto *in flagranti*, che per molti rapporti può essere scusabile, non dovrà egli ancora diminuirsi la pena, od anzi sostituirsi una pena meramente correzionale?

Queste sono le brevissime osservazioni che il nostro Tribunale ha creduto di sottoporre alla superiore dottrina di Vostra Eccellenza. Se queste per avventura non incontrassero la bramata approvazione di Lei, saranno almeno una prova del nostro zelo per la causa pubblica, e del nostro desiderio di poter concorrere in qualche modo alla

perfezione di un'opera che onora il Regio Governo, e che prepara un nuovo elemento di felicità al Popolo dell'Italia coll'abolizione di tante parziali ed assurde Leggi penali che l'umanità e la giustizia da tanto tempo reclamano.

PEL TRIBUNALE DI REVISIONE

Valdrighi Presidente.

G. Pistorini Not. Cancelliere.

Bologna li 12 luglio 1806.

Il Regio Procuratore presso il Tribunale di Revisione residente in Bologna, a Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia.

Sebbene non sia peso pe' miei omeri il richiamare a sindacato il Progetto del Codice Penale pel Regno d'Italia, che steso da sommi Giureconsulti Vostra Eccellenza mi trasmise; tuttavolta dovendo pur io obbedire, il che fo sempre volontieri, agli ordini di Vostra Eccellenza, sono costretto di significarle con quella libertà che m'inspirano i venerati di lei comandi, essermi paruto: 1.° Che in disparità di delitto sia stata inflitta egual pena: 2.° Che questa non sia talvolta proporzionata al delit-

to: 3.° Che tal altra non sia bastante ad ottenere il fine inteso da un Codice penale, di allontanare per mezzo della pena il più che si può il delitto: 4.° Che spesso assai siasi punito il delitto avuto riguardo anzi all' effetto che alla qualità del fatto.

Nel dimostrare le quali proposizioni con alquanti esempj, io non terrò ordine di guisa alcuna; neppure quello che è indicato nella premessa partizione, attesa la brevità del tempo.

I delitti contro lo Stato e contro la persona del Principe de' quali parla l' art. 156, meritano una pena esemplare *distinta*; la quale potrebbe consistere almeno nell'annotazione che si facesse ne' registri, onde la memoria del reo fosse perpetuamente infamata.

La ferocia non ebbe parte alcuna nel suggerire lo strazio del reo: ma l' ebbe soltanto il desiderio d'impedire il delitto. L'amore d'una vendetta può far superare il ribrezzo d' una morte decisa da un colpo solo. Ma il macchinatore sarà trattenuto dal commettere il misfatto dove pensi agli atroci tormenti che dovranno precedere la sua morte.

Colui che non denunzia prontamente la cospirazione, la quale potrebbe impedirsi dalle provvide misure del Governo, si rende in certo modo complice del delitto; sembra quindi tenue la sola pena della prigionìa destinata al non denunziante al §. 1 dell'art. 158, tanto più che non è prefisso il tempo di sua durazione.

Quanto al §. 2 di questo stesso articolo, avvertirci che essendo cosa necessaria alla tranquillità dello Stato l'impedire le cospirazioni, potrebbe forse abbracciarsi il partito di rallentare la pena al reo parente per facilitare le denunzie sulla speranza di risparmiare al denunziato la pena esemplare. È questo, a parer mio, uno di que' casi, ne' quali il minor male diretto ad evitarne un maggiore diventa un bene. E si farebbe anche conoscere che il castigo del reo non è il principale oggetto del Codice Penale.

All' art. 164 la *mancanza di rispetto* al Sovrano, e la *ingiuriosa* detrazione contro la condotta del Governo sono delitti puniti colla detenzione non minore di tre mesi. Questa non è che una pena correzionale (art. 26) alla quale potrebbe facilmente adattarsi un malvagio per prendersi a sì lieve costo una soddisfazione sì grande, quale si è quella d'ingiuriare pubblicamente il Principe ed il Governo.

Un delitto poco dissimile contro il privato è punito colla prigionìa (art. 485), pena d'alto criminale.

Pecca, se io non erro, dello stesso vizio la pena *correzionale soltanto* minacciata all' art. 338 §. 1 a chi attacca *clamorosamente* la religione, od *oltraggia* gli oggetti di culto, o *insulta* i suoi Ministri in funzione. La pena in questi casi dovrebbe essere sempre infamante. La Religione, oltre all'essere santissima in sè, è anche quel nodo che tie-

ne in singolar modo unito il suddito al Sovrano; in conseguenza di che tutto dee mettersi in opera perchè non si sciolga.

Il Giudice che pronuncia la condanna dell'innocente è trattato con egual pena del calunniatore (art. 229); eppure questi non somministra che il soggetto del giudizio, e quegli procede alla condanna, e di più è un prevaricatore in uffizio. Cambise fu troppo severo; ma il Codice in questa parte è troppo indulgente.

L'Avvocato, ed il Patrocinatore soffriranno senza grave difficoltà la multa di lire 100 fissata all'art. 247, ogni qualvolta la pattuita parte dell'oggetto controverso sia maggiore. Parrebbe che la multa dovesse stabilirsi nel doppio della somma pattuita. Così sarebbe più provvida, e sempre proporzionata. Alla qual pena io soggiugnerei la sospensione almeno dall'esercizio della professione.

È celebre il fatto di colui che, dopo la promulgazione di una Legge che in pena degli schiaffi non assegnava che una tenue multa a favore del percosso, si riempì le saccoccie di denaro, e datosi a girare per le pubbliche strade dispensava schiaffi a quanti incontrava, pagando ad essi puntualmente la multa.

La natura non conosce differenza alcuna fra i figli legittimi e gl'illegittimi rapporto al padre; e quindi non so indurmi ad approvare la disparità di pena indotta dall'art. 433 fra il parricida di figlio legittimo, ed il parricida di figlio ille-

gittimo che merita una singolar protezione del Governo.

Nelle sezioni = Armi e persone sospette = Omicidio, ferita od altra offesa = Furto con violenza e truffa = s'incontra non di rado qualche disposizione che nello stabilire la pena lascia una differenza, a senso mio troppo grande fra l'effetto e la qualità del fatto; non ostante che questa principalmente debba sempre prendersi di mira

Aggiungo alcuni difetti generali: 1.° A me sembra che tanto i delitti che le pene, massimamente correzionali, sieno divise nelle parti minime possibili; sino a discendere a quelle che sembrano più adattate ed acconcie ad un collegio di educazione, che ad una vasta popolazione: 2.° Spesso la pena manca di un tempo determinato, e spesso pure si dona troppo all'arbitrio de' Giudici.

V. Degli Antoni.

Milano li 26 luglio 1806.

Il Regio Procuratore presso il Tribunale Speciale instituito contro i nemici dell' ordine pubblico, a Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia.

Il Signor Presidente con pregiato suo foglio, di cui qui unisco copia, mi ha trasmesso le osserva-

zioni fatte dal Tribunale sul Progetto del Codice Penale, che sottoposi alla di lui considerazione in adempimento degli ordini venerati di Vostra Eccellenza.

Siccome io ho l'onore di appartenere alla Commissione redattrice del Progetto, mi astengo perciò da qualunque rilievo tanto su di esso che sulle osservazioni del Tribunale; riservandomi ad esternare il mio parere in concorso degli altri individui della Commissione, alla quale per ordine dell'Eccellenza Vostra debbon essere comunicate le osservazioni di tutti i Tribunali sul predetto argomento.

Luini Giacomo.

Milano li 22 luglio 1806.

Il Presidente del Tribunale Speciale instituito contro i nemici dell'ordine pubblico, al Signor Luini Giacomo Giudice d'Appello d'Olona e Regio Procuratore presso il medesimo Tribunale Speciale.

Il Tribunale Speciale, adempiendo all'onorevole incarico che dietro gli ordini di Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia, gli è stato da Voi, Signor Regio Procuratore, affidato, ha preso in disamina il Progetto del Codice Criminale

che una Commissione tanto rispettabile ha proposto, e che voi mi avete rimesso.

Un' opera essenzialmente basata sopra principj liberali, e sulle migliori teorie dei più illuminati scrittori delle cose criminali, e per tanti altri titoli commendevole, non potea certamente somministrare il soggetto di molte osservazioni.

Malgrado infatti la più minuta analisi poche son quelle, che al Tribunale è sembrato di dover fare: mi affretto ora di trasmettervene il risultato, onde vogliate compiacervi d' innoltrarlo alla stessa Eccellenza Sua, facendole sentire ad un tempo, che il medesimo Tribunale non può non riconoscere ed apprezzare il merito intrinseco del sullodato Progetto.

Penetrato dalla necessità e convenienza di una pronta salutare riforma anche nell' importantissimo ramo della Legislazion Criminale, non posso non provare la più viva soddisfazione che un' epoca tanto interessante sia pur vicina.

Predabissi Presidente.
Lacombe Cancelliere.

Osservazioni del Tribunale Speciale sul Progetto del Codice Penale.

All' art. 32, §. 2. Sostituendosi indistintamente un giorno di detenzione per ogni lire 5 di multa, in caso d' impotenza al pagamento, ne avverrà che

questa pena non sarà più, le frequentissime volte, ne' contrabbandi principalmente, regolata coi riguardi contemplati dal §. 5 dell'art. 97, cioè in proporzione delle qualità fisiche e morali. Quindi si vedrà egualmente punito e il vecchio e il giovane, e l'uomo e la donna, e chi è robusto e chi è infermiccio, e l'uomo rozzo e insensibile alla vergogna, e quello educato e sensibilissimo all'onore. Per toglier quindi questo inconveniente si propone che la pena di detenzione in caso d'insolvenza possa, a norma delle circostanze, diminuirsi.

Art. 34. La pena della rimozione speciale dalla carica o dall'impiego che copriva il colpevole, potrebbe essere in molti casi troppo severa, qualora dovesse sempre aver luogo per titoli semplicemente correzionali, e che possono essere affatto indipendenti dalle pubbliche funzioni esercitate dal condannato. Si crederebbe quindi che dovesse modificarsi il presente articolo, e che si dovesse lasciare la facoltà al Giudice di poter aggiungere l'accennata pena da applicarsi in quei soli casi nei quali possa rendersi più conveniente una tale misura.

Art. 35, §. 1. È sembrato non poco duro al Tribunale che una famiglia talvolta numerosissima e povera, oltre il vedersi tolto il padre, il marito, dovesse anche mancare di mezzi di sussistenza per la sospensione dall'arte o mercimonio, come in quest'articolo; egli propone perciò che questa misura non debba aver luogo, quando la famiglia

del condannato dovesse mancare del necessario sostentamento.

Art. 66. Siccome nel caso di rimozione, l'espressione = *può essere riammesso a nuovo impiego* = sembra escludere la capacità di essere riammesso all'impiego che prima si aveva, si stimerebbe di togliere la parola *nuovo*, dicendosi semplicemente *può esser riammesso ad impiego*.

Art. 75. Si crede necessario di aggiungere fra quelli che sono contemplati in questo articolo, coloro, che danno *consiglio speciale*, non credendosi compresa questa specie di delitto sotto le altre denominazioni, mentre essa si è ritenuta all'articolo 161.

Art. 80. Con questa disposizione viene a mutarsi la pena primitiva nel caso ch'ella sia quella de' ferri; di più vengono ad essere così puniti colla casa di forza tanto i rei di un non consumato delitto portante questa pena, quanto quelli di un delitto portante pena de' ferri. Quindi il Tribunale e per non mutare la qualità della pena applicata all'indole del delitto, e per non favorire in tal modo il più reo, crede che non debbasi variare il rispettivo genere di pena.

Art. 82. Ritenuto che non v'è che il solo pentimento dell'agente principale senza il concorso di alcun'altra circostanza favorevole ai complici, sembra troppo mite la pena prescritta in quest'articolo. Si è quindi creduto che il *minimum* debba essere un anno almeno della casa di correzione.

Ha convalidato questa risoluzione il riflettere che per i delitti contemplati in quest'articolo, il mandante, nel caso analogo dell'art. 70, non potrebbe al più gioire che della minorazione sino al quarto grado. *Ved.* l'art. 59, §. 3.

Art. 83 §. 2. Il Tribunale crede che il complice anche in questi casi non debba essere punito come l'agente principale, e che si debba fare una distinzione di pene come al §. 1; altrimenti tanto varrà l'esser più reo, quanto l'esserlo meno.

Art. 88 §. 3. Il Tribunale credendo che l'aumento di pena prescritto nel precedente paragrafo debba aver luogo oltre i dieci anni, e fino all'ultimo grado, non però oltre il massimo limite dei venti anni, propone di modificare il presente paragrafo.

Art. 91. Siccome secondo quest' articolo avverrebbe che chi fosse reo di più delitti dell' eguale specie non portanti per sè separatamente il massimo limite della pena, potrebbe esserne colpito per la cumulativa; e siccome questi in conseguenza verrebbe a soffrire un aumento di pena, che sfuggirebbe colui, il quale avesse commesso reiteratamente l' uguale delitto, mentre si fosse già con un solo di questi delitti medesimi meritato il massimo limite della pena; così per evitare questo inconveniente si crederebbe per analogia che dove in quest' articolo si dice *è punito con una sola pena*, si dovesse aggiungere *la quale è accresciuta a norma degli art.* 86 *e* 87.

Art. 101 §. 2. È sembrato che in certi casi la malizia di chi non ha ancora compiti gli anni quindici possa essere suscettibile di pena assai maggiore. Per lasciar quindi luogo negli atrocissimi delitti ad una più proporzionata punizione, si è creduto di poterla estendere fino agli anni dieci di correzione.

Art. 104 e seguenti. Parve che troppo tardi si volesse concedere tanto all'uomo, che alla donna qualche alleviamento di lavoro; si amerebbe quindi, per la donna, cominciarlo agli anni sessanta, e per l'uomo alli sessantacinque.

Art. 135 e seguenti. Non solamente quando un funzionario od ufficiale pubblico sia stato condannato alla berlina, ma per qualunque altra condanna di alto criminale, che lasci dopo di sè, se non l'infamia di diritto, quella almeno di opinione, crederebbe il Tribunale che non dovesse più accordarsi la riabilitazione all'esercizio de' pubblici impieghi.

Art. 162. Soverchiamente mite sembra la pena stabilita in quest'articolo. Le qualità di funzionario ed ufficiale pubblico congiunte alle qualità de' documenti di cui trattasi; non che la considerazione delle dannosissime conseguenze che possono derivare allo Stato da questo delitto, fanno inclinare il Tribunale per un considerevole aumento di pena.

Art. 163 §. 1. Essendosi riflettuto che non si è contemplato il caso di eccitata sedizione median-

te allocuzione al popolo, crede il Tribunale di contemplare questo caso.

Siccome poi le espressioni di quest'articolo sono tali che sembran far cadere sotto la pena di morte l'autore o il promulgatore di qualunque stampa o scritto diretto ad eccitare nel popolo sedizione o tumulto, benchè non tenda a sovvertire l'ordine sociale, il Tribunale crede di dover modificare quest'articolo col regolarne la dizione in questo modo: *È punito di morte ec. . . . . che sia diretto ad eccitare nel popolo sedizione o tumulto per sovvertire l'ordine sociale.*

Per i casi poi in cui la sedizione o tumulto fossero diretti ad altro scopo, il Tribunale crede che se ne faccia una giunta in un separato articolo, stabilendovi delle pene proporzionate.

All' art. 167 §. 2. Troppo interessando ad uno stato militare che la forz' armata non iscemi per qualsivoglia motivo anche in tempo di pace, si crede bene che si possa estendere la pena fino al sommo limite della detenzione, dove le particolari circostanze lo esigessero.

All' art. 169. Essendosi riflettuto che se gli incendj nei recinti delle città e dei comuni devon essere severamente puniti per il grave danno che ponno arrecare colla più facile dilatazione, col produrre maggiore scompiglio e tumulto, dall'altra parte gl' incendj fuori de' luoghi suddetti sono di più facile esecuzione e più difficili ad estinguersi, trovandosi per lo più questi luoghi isolati affatto

e incustoditi; il Tribunale crede di dover infliggere la pena di morte anche nei casi contemplati in quest' articolo.

All' art. 183. Per quanto abbia considerati il Tribunale i varj casi cadenti sotto quest'articolo, e gli argomenti che possono sostenere l' uniformità della pena per tutti i casi suddetti, egli non ha però potuto a meno di riconoscere una grande diversità nei fatti cadenti sotto quest'articolo e nelle loro conseguenze. Come in fatti supporre della stessa importanza lo scioglimento di un Collegio Elettorale o di un altro corpo di tal natura, in una città e fra gran popolo, e lo scioglimento di una Municipalità in un piccolissimo comune? Si vorrebbe quindi una più ampia graduazione di pena.

All'art. 184, §. 2. Se gli attruppati sieno in numero maggiore di cinque o, non lo essendo, vi sia però taluno munito d' arma vietata dalla Legge, la pena nel primo caso è del secondo grado della casa di forza per tutti, nel secondo caso per chi trovasi come sopra armato. Ora se la Legge valuta di tanto la qualità d' un' arma proibita, da punirla con un grado più di pena, sebbene la venga portata da un solo in numero minore di cinque, perchè la Legge non la calcolerà poi assai più, quando gli attruppati oltre all' essere in numero maggiore di cinque, per il che sono già punibili col secondo grado, saranno anche muniti tutti o in parte d' arma proibita?

All' art. 186. Non parendo conveniente che debba essere punito indistintamente chi ne' casi contemplati in quest' articolo avesse ucciso un Magistrato ed un qualunque Commesso o persona estranea, si vorrebbe riservata *la morte specialmente esemplare* per i casi d' omicidio nella persona de' Magistrati soltanto.

Art. 187, §. 2. Qui pure è sembrata soverchia la sproporzione nel caso dell' articolo 181. Ivi, dato un egual numero di persone, la sola circostanza di un' arma qualunque porterebbe per lo meno la pena di sedici anni di ferri, minimo limite del quinto grado; qui porterebbe al più tre anni di casa di correzione, massimo limite di questa pena; eccessiva differenza tanto per la durata, quanto per la natura della pena.

Si vede quindi opportuno un proporzionato aumento di pena in questo caso, avuto riguardo al §. 1 di quest' articolo stesso.

All' art. 188, §. 1. Ritenendo il Tribunale che si punisca chi raduna una banda in numero maggiore di quattro, opinerebbe che si punisse in proporzione chi ne radunasse in numero anche minore.

Art. 190. Essendosi proposta la questione, se dovesse essere punito colla pena di questo articolo chi avesse venduto ec. le materie qui contemplate, benchè in quantità non sufficiente a recar la morte, il Tribunale ritenendo che ciò non debba aver luogo, ha opinato a scanso di qualunque equi-

voco, che si debba levare le parole *per la loro qualità*, dicendosi soltanto *materie qualunque venefiche capaci di portar la morte*, poichè in allora si vedrà chiaramente necessario *il concorso della qualità e quantità*.

Art. 195. Il Tribunale considerato l'interesse sommo d'impedire principalmente la fabbricazione dei veleni a chi non ne sia autorizzato, poichè non se ne fabbricando, non è nemmeno possibile lo spargerne, considerate le qualità della persona fabbricante, e le diverse quantità di veleni che si possono fabbricare, ritiene che si debba fissare un considerevole aumento di pena per la proporzionata applicazione ai casi e alle circostanze più gravi, diminuito anche il minimo limite per quando sia d'uopo.

Art. 196. In questo articolo essendosi contemplato il caso in cui sia stata posta in pericolo la vita di alcuno, e non quello in cui ne sia venuta la morte, si è opinato di aggiungere la pena di morte quando taluno abbia soccombuto.

Art. 199. Questa pena è sembrata insufficiente a servire di ritegno all'avarizia o al bisogno de'venditori: inoltre si è creduto che debban essere assai più lontani gli estremi della pena, onde poter colpire adequatamente questo delitto a norma della maggiore o minore quantità delle carni smerciate, come nel caso di chi ha venduto un agnellino, e di chi ha venduto due grossi buoi. Il Tribunale ha perciò creduto di stabilire una multa estensibile

dalle 75 alle 500 lire, e di aggiugnervi altresì la detenzione correzionale. Temerà così l'arresto della persona colui, ch'essendo ricco, non temerebbe di esporsi ad una multa.

Art. 210. Esercitare alcuna delle arti qui espresse senza la superiore approvazione, e mettere a più grave pericolo la salute e la vita altrui, fu dal Tribunale ritenuta una sola medesima cosa. Se tante sono le vittime dell'imperizia altrui, anco allora che queste arti non sono esercitate se non da chi dopo gli studj e la pratica di più anni vi è dalla Legge autorizzato, quanto non si dovrà temere da chi arbitrariamente volesse somministrare altrui l'oppio e l'arsenico? Da chi volesse maneggiare il coltello ed il forbice? Che se al danno incalcolabile che da questi arbitrj deriva s' aggiunga la facilità e la frequenza di questa contravvenzione, nelle campagne principalmente, si vedrà quanto sia leggiere la sanzione penale qui stabilita. Egli è perciò che si è creduto di essere ben miti stabilendo che venga punito *con detenzione correzionale* estensibile a norma delle circostanze fino a sei mesi chi esercita semplicemente alcuna delle arti qui contemplate; *con casa di correzione non minore di un anno* se ne sia venuto grave danno; finalmente con *una pena proporzionata all' articolo* 8 quando ne sia venuta la morte.

Art. 215. Solendosi sempre proporzionare la pena alla malizia del reo e al danno derivatone, il Tribunale trova troppo severo che venga

condannato alla pena del *taglione* il calunniatore, quando la sentenza di morte contro il calunniato sia bensì passata in giudicato, ma non sia stata ancora eseguita. Amerebbe quindi in questo caso commutata la pena co' ferri in vita. Quì occorre di rimarcare che non sembra essersi contemplato il caso in cui la calunnia si scoprisse per fatto del solo calunniatore, dopo ch' essa abbia cominciato ad avere effetto, non potendosi alla già consumata calunnia applicare le regole del tit. 5 sugli attentati, i quali non riguardano che i delitti non seguiti. Se dopo che la sentenza sarà passata in giudicato, non si lascerà luogo al calunniatore di pentirsi e manifestare la calunnia, collo stabilire in questo caso un' efficace minorazione di pena, egli soffocherà allora nel suo cuore ogni sentimento di onestà, ogni rimorso di religione, e lascerà che il calunniato continui a languire nel suo carcere nella più terribile disperazione. Si apra dunque l' adito al pentimento come sopra; si renderà allora men grave la pena del calunniato che troverà sollievo nella speranza del pentimento del suo calunniatòre, s' indurrà questo facilmente a scoprire il suo delitto o per un rimorso qualunque, o pel timore che venendo altrimenti scoperta la calunnia, abbia poi egli a soffrire tutta intiera la pena del *taglione*. Ciò che si è detto del calunniatore si applichi al falso testimonio.

Art. 222, §. 2. Potendo le pene temporarie differire di molti gradi l' une dall' altre, sembra in-

dispensabile che debba essere anche differente la punizione del falsario. Si vorrebbe dunque che questa punizione si regolasse a norma delle pene che avrebbe dovuto subire il reo.

Art. 254. Siccome il chirurgo può essere facilmente indotto a non notificare un ferimento o un' offesa corporale, quando l' offensore abbia appena qualche mezzo con cui garantire il chirurgo stesso dalla multa e dal danno che gliene potrebbe derivare dall' essere per qualche tempo sospeso dall' esercizio della sua arte, e siccome interessa moltissimo che queste notificazioni non vengano per qualsivoglia titolo ommesse o ritardate, così si stima necessario di stabilire per questo delitto l'alternativa della multa com' è prescritta, o la detenzione correzionale non minore di giorni quindici, per servirsene dell'una o dell'altra, a norma delle varie circostanze.

Art. 258, §. 2. Questa pena, avuto riguardo alla prescritta nel paragrafo precedente, è sembrata troppo mite; si è quindi creduto che non debba essere minore di giorni quindici, non maggiore di tre mesi di detenzione correzionale.

Art. 349. Il minimo e massimo limite di questa pena sembra non lasciare una sufficiente distanza per punire i delatori delle armi in proporzione de' maggiori o minori gradi di colpa. Si è quindi trovato necessario di ridurre il minimo limite *a mesi sei* soltanto.

Art. 352, §. 4. In questa sezione, oltre la delazione delle armi insidiose, si è altresì proibita

alle persone sospette la delazione delle armi non vietate. Siccome questa misura deriva dal giusto timore che tali persone possauo abusare di queste armi, così si crede per le stesse ragioni che le armi generalmente non vietate lo debbano però essere per quelle persone le quali siano state punite o dimesse come non abbastanza trovate colpevoli per doloso o colposo omicidio o ferimento, e per quelli che reiteratamente si siano resi colpevoli di ebrietà.

Art. 353. Sei mesi indistintamente per una prima contravvenzione, se trattisi principalmente d'un giovinetto non mai stato inquisito e in tempi e circostanze nelle quali sia difficile il trovare stabile lavoro, sono sembrati pena troppo grave. Lasciando dunque che questa serva di massimo limite per i casi più gravi, si vorrebbe la comminazione più mite e arbitraria al Giudice per i casi di minor importanza.

Art. 365. Considerati i danni che possono derivare da questa ommissione, e l'impudenza, per non dire la malvagità, che si esige in queste trasgressioni, si crede indispensabile di aggiugnere alla multa la detenzione almeno non maggiore di dieci giorni.

Art. 367. Per togliere qualunque dubbio potesse nascere dipendentemente dal corso de'cavalli, carri ec. e sulla rispettiva pena, si è opinato che nei casi in cui siasi occasionato la morte correndo nei luoghi ove siavi affollamento di popolo, la pena

debba essere quella dell' omicidio doloso, verificandosi gli estremi dell' art. 8; e che debbasi aumentare la pena, in caso d'offesa nella suddetta circostanza.

Art. 397. Potendo accadere che il *venire alle mani*, di cui parlasi in quest' articolo, consista in fatto di poco momento, si è creduto convenevole di ridurre il minimo limite della detenzione a *soli quindici giorni*.

Art. 430, §. 3. Il corso di dodici ore successive alla rissa sembra troppo lungo. L'impeto, la collera, per quanto riguarda il non lasciar luogo ad una tal quale riflessione, non devon valutarsi di sì lunga durata. Lo spazio di *sei ore* sembra un termine sufficiente.

Art. 435. In generale le pene stabilite per l'omicidio di cui si parla in quest' articolo, sembrano troppo lievi. Se poi si suppongono de' casi opposti di un'ira derivante da una causa legittima o illegittima; se l'uccisore sia stato il provocante o sia stato leggermente provocato; se siavi stato intervallo dalla causa eccitatrice dell'impeto al momento dell' omicidio, benchè nel limite delle ore sei; finalmente se siasi mostrata sevizie; per tutti questi casi non sembranvi essere dei gradi intermedj abbastanza proporzionati. Sembrerebbe quindi necessario il modificare su tali riflessi quest' articolo.

Art. 441. Pare che non siasi posta una bastevole distanza tra la pena di chi abbia mutilato, e di chi soltanto abbia deformato un membro.

Inoltre si desidererebbe o che tutte fossero nominate le parti del corpo, considerate per principali, o che nessuna se ne nominasse.

Art. 442. Anche qui si avrebbe un più esteso limite di pena, la quale dal secondo grado potesse giugnere fino al terzo.

Art. 492. Si crede utilissimo il ritenere per qualificato il furto commesso anche da soli due in questo caso. Due ladri fanno per lo più ciò che fanno tre. L'uno innalza un peso per non far sentire rumore, l'altro raccoglie la roba; l'uno ruba, l'altro sta in guardia; l'uno in somma incoraggisce e ajuta l'altro in ogni rapporto.

Dopo queste osservazioni il Tribunale crede anche di far sentire che gli sembrerebbe conveniente di separare dal Codice le Leggi che riguardano le finanze, la sanità, le armi e la polizia, siccome quelle che per la loro natura e lo variare de' tempi e delle circostanze, vanno soggette esse pure a facili variazioni. Che se si volesse che le disposizioni penali di Polizia andassero unite al Codice, il Tribunale preferirebbe di vederlo allora in tre parti diviso, la prima delle quali contenesse i delitti d'Alto Criminale, la seconda i Correzionali, la terza finalmente gli oggetti di Polizia.

Predabissi Presidente.

Lacombe Cancelliere.

Venezia 21 luglio 1806.

A Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia, l' interinale Regio Procuratore Generale presso il Tribunale d' Appello in Venezia.

Con venerato Dispaccio si è degnata l'Eccellenza Vostra di accompagnare a questo Procuratorio Uffizio alcune copie a stampa del Progetto del Codice Penale formato dalla Commissione a tal uopo dalla sua autorità instituita, con l' incarico di comunicarlo a questo Tribunale d' Appello, perchè vi faccia le osservazioni che ritroverà opportune, e di rimetterle in seguito, non disgiunte da quei rilievi che a me particolarmente occorressero. Oggi mi fu fatto tenere dal signor Presidente del Tribunale il rapporto comprendente gli esami sopra il mentovato Progetto di Codice eseguiti, e le poche osservazioni esibite in forma di dubbj ch' esso Tribunale ha ritrovato di fare. Incerto io essendo se il comando a me ingiunto di quei rilievi che mi occorresse particolarmente di assoggettare, si riferisca ai rilievi sopra il Progetto di Codice, oppure sopra le osservazioni stesse del Tribunale, stimai di appigliarmi al più sicuro partito dell' obbedienza cioè in ambedue i rapporti, onde non rimanere in difetto di esecuzione nè in un aspetto nè nell' altro del venerato comando.

Rassegno dunque due separati fogli di osservazioni. Contiene il primo quella del Tribunale d'Appello, ed il secondo le altre poche che apparvero non immeritevoli di qualche riflesso alla per altro imperfetta mia sommissione.

Con la presente umilissima mi fo a compiere poi la parte dei rilievi sopra le osservazioni dedotte dal Tribunale, dietro alla premessa del giusto e pieno risalto reso con ragionato encomio alla virtuosa opera dottamente analizzata così nelle generali sue disposizioni, che nella conseguente applicazione delle pene.

È desunto il primo dubbio dall'art. 2 del primo titolo delle generali disposizioni, sembrandogli comparire astratta la impunità generalmente sancita ad ogni azione, da cui non sia violata una Legge anteriormente promulgata, dicendo potersi dare alcun caso di singolar circostanza non proibito da special Legge, il quale presenti soggetto punibile, per cui occorresse o lasciare al Giudice qualche arbitrio, o che ad ogni contingenza subordinare si dovesse alla legislatrice autorità.

Sopra questo dubbio cade in acconcio ciò che hanno espresso gl'illustri autori del Progetto rendendo conto nel Rapporto dei motivi (pag. 143) del piano dell'opera, cioè che fu loro studio se non di comprendere tutt'i casi, di spiegare almeno le fonti di ogni delitto, e di annoverarne le più comuni specie.

Sarebbe infatti impossibile di potersi comprendere in un Codice i casi tutti avvenibili, quando

anzi niuno forse ne nasce che non sia da qualche circostanza particolare diversificato. Ciò per altro non fa che ognuno non si riporti alla radice, da cui scaturisce, contemplata dalla Legge genericamente, mentre le diverse circostanze non sono sennon modificazioni per aumentare o diminuire la pena ch'è il solo arbitrio, dentro gli accordati limiti, lasciato al Giudice, la natura del cui uffizio esclude che possa averne verun altro, poichè se alcun caso accadesse assolutamente nuovo, dalla Legge non mai preveduto, dovrebbe allora subordinarsi all'autorità legislatrice, com'è dal dubbio saviamente indicato.

Si esamina col secondo, se sia solamente colposo, come atto di volontà indiretta quel delitto, la cui conseguenza sia facilmente previsibile anche nella circostanza di una libera ed intelligente volontà, la quale è sempre la sede della causa del susseguente effetto.

Il concorso della volontà libera ed intelligente all'azione che si commette perchè non sia colposo, dev'esser diretto a volere il male risultante dall'azione medesima. È sempre colposo quell'effetto che nasce parte per concorso fortuito, e parte per concorso dell'uomo, e in cui la colpa dell'uomo precede come disposizione a farlo nascere. Allora non si è voluta la violazione della Legge, ma si è voluta l'azione che era per sè stessa tale da prevederne facilmente l'avvenimento alla Legge contrario, d'onde proviene quel concorso indiretto

di volontà, giustamente definito per colposo dal §. 3 all' articolo IV del primo titolo dei delitti in generale, risolutivo del dubbio proposto.

Deriva il terzo dalla proibizione di esercitare arte o commercio statuita al condannato non solo, ma pur anche alla di lui famiglia durante il tempo della condanna coll' articolo 35, parte prima, anche nella circostanza che la famiglia non abbia altri mezzi di sussistenza, lo che è frequentissimo. Si riflette che dimostrerà l' esperienza se ciò convenga coi riguardi di umanità, anche relativamente all' effetto dell' articolo 50 nel caso di una perpetua interdizione di arte o commercio, oppure se tarda esser possa la realdizione ammessa dal titolo XII, parte prima, nella circostanza suddetta, essendo oggetto della pena il solo punire il delinquente.

Osservano gli autori del Progetto nel Rapporto dei motivi pag. 159, non esservi miglior sorgente donde derivare in gran parte la pena che l' interesse, da cui il colpevole sia stato spinto al delitto, o la causa che lo ha reso più facile. È conforme infatti alle leggi naturali il dedur dal delitto la pena, o l' aggiunta alla pena medesima. Se l' effetto poi della pena ricade in danno della famiglia, questa non è colpa della Legge, ma conseguenza inevitabile del delitto medesimo e del delinquente che lo ha commesso. Non v' è pena che non produca qualch' effetto pregiudiziale non alle persone, che non ne sono nè possono esserne mai

l'oggetto, ma all' interesse della famiglia del condannato. Se dovesse commuovere un tale motivo, converrebbe lasciar impuniti tutt' i delitti contro i riguardi dell'universal sicurezza. È della natura di tutte le umane istituzioni che seco traggano degli inconvenienti; ma la saviezza del Legislatore provveder deve all' impedimento de' maggiori e de' più contrarj al ben essere del corpo sociale.

Sarebbe il massimo degl' inconvenienti l' impunità dei delitti, e che il riflesso al danno d' un individuo o d'una famiglia prevaler dovesse al pubblico bene. Converrebbe o togliere affatto dal Codice l'interdizione e la sospensione dall' esercizio d'un' arte o mercimonio, dove l' importanza della violazione lo esiga, o lasciar che la legge venisse insultata dal delinquente che sotto il nome e con l'opera della famiglia renderebbe irrisoria, e di sola vana apparenza l'inflizione della pena. Suggerito il dubbio dall' umanità, gli stanno in opposto le rassegnate considerazioni.

Quello che succede per quarto risguarda la mitezza di soli dieci giorni di detenzione, e la troppo dolce multa di quello che senza essere approvato eserciti l'arte medica, chirurgica, ostetrica e farmaceutica, smerci o distribuisca ricette, droghe, farmaci, composizioni o segreti per guarigione di malattie e di ferite, com'è prescritto all'art. 2, parte seconda, titolo II, sezione II, e si riflette che la salute e la vita stessa possono essere sacrificate alla loro trasgressione.

Cessa la ragione del dubbio allorquando si considera questo articolo con la vista dell'altro 212, che richiama quello che succede posteriormente 437. Applica il citato nel dubbio la pena mite, e la dolce multa all'abuso semplice di queste arti esercitate da chi manca della legale approvazione, mentre il caso delle fatali conseguenze alla vita porta il carattere dell'omicidio commesso per colpa, ed è punito con casa di correzione.

L'ultimo dubbio lo porge l'abuso dell'armi da fuoco. La limitata misura delle sei once milanesi fra canna e cassa che fa punibile la delazione senza speciale licenza, ne rende libera la permissione per quelle che la eccedono, quantunque con minima dilatazione, le quali pure sono egualmente facili ad esser nascoste.

Sopra questo ragionevole rimarco, credo che non occorra di maggiormente soggiungere a quanto fu rassegnato in genere nel proposito delle armi da fuoco col separato foglio delle osservazioni sopra il Progetto.

Se a fronte del commendabile zelo e del distinto merito, con cui il Regio Tribunale d'appello ha profondate le dotte sue applicazioni nello studio del progettato Codice, si fece lecito la mia infima capacità d'offrire imperfettamente sopra i proposti dubbj dei relativi rilievi, promossi non avendoli che il dovere unicamente dell'obbedienza, confido che mi verranno benignamente perdonati, e che l'Eccellenza Vostra vorrà accogliere anche in ciò

un testimonio dell'ardente mio desiderio di servire il meglio che m'è possibile all'onore degli ossequiati di lei comandi.

In assenza del Regio Procuratore generale

GREGIS.

Venezia li 21 luglio 1806.

A Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia, il Regio Tribunale d'Appello generale degli Stati Veneti residente in Venezia.

Il circolare Decreto di Vostra Eccellenza, col quale anche questo Tribunale d'Appello generale onorato viene del carico d'esaminare il trasmesso Progetto di Codice Penale, perchè vi faccia quelle osservazioni, che troverà opportune, fu da questo Tribunale ricevuto e riconosciuto come un titolo di singolare onore conferitogli dalla degnazione di Vostra Eccellenza che si compiacque di decorare chi si presta colla dovuta subordinazione ad obbedirne i comandi.

Fatte a sè presenti questo Tribunale le disposizioni in complesso, ed in dettaglio del progettato Codice, trova in quello animante la base che sostiene ogni società civile, cioè la sicurezza dell'onore,

della vita, delle sostanze di ciascun individuo che compone la società stessa, coll' applicazione degli oggetti finali delle pene, di risarcire cioè la società del danno sofferto nella lesione de' suoi diritti, di togliere il delinquente dall' occasione di ricadere, d' impedire ad altri coll' esempio e col timore la intenzione di commetterne, e finalmente di tutelare i buoni nella sicurezza tranquilla de' loro diritti.

Diretta a questo fine l' opera virtuosa del progettato Codice, niente lascia all' Italia, ora illuminata, che di più desiderare si possa. Sapienza nelle teorie, giudiziosa regola nelle separate classificazioni, proporzione d' equità, che preserva la giustizia congiunta colla più ragionevole clemenza nell' applicare e temperare le pene, mirabilmente rilucono in ogni parte di quest' opera.

Se piacque agli autori e compilatori di questo Progetto il dichiararlo fabbrica eretta sulle basi teoriche di un *filosofico criminale diritto*, di cui la prima parte predispone la ragionata applicazione delle pene, alle quali servono di scorta e guida le premesse teorie sotto titolo di *disposizioni generali*, si compiace questo riverentissimo Tribunale di riconoscere, che in questa più che ogni altra difficile legislazione, il di cui tema è l' uomo, alle passioni ed affezioni del quale non v' è regola stabile nè confine limitato, sorprende il vedere presentato un piano, chiaro e facile accoppiamento della filosofia col diritto pubblico e privato, di cui

se facile risulta l'intelligenza e l'applicazione, non fu poi tale la composizione.

Costituito anche questo Progetto nei due generali precetti di ogni legislazione, cioè di vietare e comandare, non si restringe alla sola dispotica autorità d'un rigido legislatore, ma si compiace di condurre la persuasione colla profonda dottrina contenuta nelle premesse generali disposizioni, le quali presentano dedotto un ragionamento di vera filosofia, che ne porge appianata l'intelligenza.

Definito con queste generali disposizioni il delitto in genere, entrano ad istruirci dei caratteri essenziali di quello, la di cui origine deriva dalla volontà, la quale vi presti concorso diretto, oppure indiretto.

Da questa distinzione di concorso prende carattere il delitto per istabilirlo doloso o colposo, applicandosi tripartita la pena, d'alto Criminale, Correzionale o di Polizia, in proporzione dei gradi di delinquenza, sia di dolo, sia di colpa.

Premessa la cognizione in genere di ciò che non è punibile nè imputabile, presenta il Progetto la regola generale dominatrice di tutti gli avvenimenti per costituire doloso o colposo l'evento d'ogni caso, senza fare teorica divisione dei delitti, ripetendo da quella delle pene la divisione di quelli, e ciò con somma avvedutezza e prudenza, perchè la decettoria filosofia di chi interpreta, non sovverta e deluda la retta intenzione della Legge.

Tale è l'aspetto analitico ed essenziale in cui si presenta, dietro i prestati esami, ed in risultato di

essi, a questo Tribunale il complesso di questo Progetto di Codice Penale, sopra il quale, fermo il sovraesposto sentimento, non lascia per effetto di riverente obbedienza, di subordinare, che astratta sembrò comparire l'impunità generalmente saucita coll' art. 2 del primo titolo delle generali disposizioni, ad ogni azione che violata non renda una Legge promulgata, dare potendosi oltre il confine delle Leggi le quali tutti i casi comprendere non possono, talvolta alcun caso di singolare circostanza che da peculiar Legge proibito specialmente non sia, e che presenti soggetto punibile. Sarebbe forse questa una delle circostanze nelle quali occorresse lasciare al Giudice qualche arbitrio, senza alterare però la geometrica proporzione penale che forma la base di equità della Legge; oppure subordinandolo in ogni tal caso a dipendere dall' autorità del Sovrano, cui solo compete l' interpretare o estendere la Legge.

La stessa Commissione istituita per la compilazione del progettato Codice, nel presentarlo a Sua Eccellenza il Gran Giudice, dichiara che l'esperienza sarà quella che decide ogni difficoltà che potesse insorgere.

Dimostrerà quindi essa, se solamente colposo, come atto di volontà indiretta, sia un delitto la di cui conseguenza era facilmente previsibile, anche nella circostanza di una libera ed intelligente volontà, la quale è sempre la sede della causa del susseguente effetto.

Dimostrerà pure l'esperienza, se la proibizione di esercitare arte o commercio, statuita al condannato non solo, ma pur anche alla di lui famiglia, durante il tempo della condanna, coll' art. 35, parte prima, anche nella circostanza che la famiglia non abbia altri modi di sussistenza, lo che è frequentissimo, convenga coi riguardi di umanità; oggetto essendo della pena il solo punire il delinquente: quindi si vedrà anche l'effetto dell' art. 50 nel caso di una perpetua interdizione di arte o mercimonio, oppure se tarda esser possa la realdizione ammessa dal titolo XII, parte prima, nella circostanza suddetta.

Se mite e troppo dolce sia la multa di lire 50, o di soli dieci giorni di detenzione la pena di colui che senza essere approvato, eserciti l'arte di medico, chirurgo, ostetrice o speciale, distribuisca o faccia smercio di ricette, droghe, medicamenti, composizioni o segreti per guarigione di malattie o ferite, come prescrive l'articolo 210, parte seconda, tit. II, sez. II.

Oltre la salute, la vita stessa può essere la vittima sagrificata alla trasgressione di costoro. Dimostrerà l' esperienza se la tenuità di questa pena incuta sufficiente riguardo a farneli astenere.

L'oggetto di prevenire i delitti coll' abuso delle armi da fuoco facili a nascondersi, porta la ragione della legge a proibire coll' articolo 350, sezione III, tit. VI, parte seconda, la delazione fuori di casa delle armi corte, limitate alla misura di once

sei milanesi fra canna e cassa senza speciale licenza dell' Autorità competente.

Se il limite di questa misura, rendendo permesse quelle che la eccedono benchè in minima quantità, e quindi egualmente facili alla delazione nascosta, basti a prevenire l' oggetto della legge, l' esperienza, madre di tutte le regole, lo farà riconoscere.

Umiliate le sopraesposte osservazioni per dovere di ubbidienza, piuttosto che per occorrenza al complesso dell' opera, rimarca per fine il Tribunale che questa in fatto previene il delitto in genere, e lo punisce in ispecie, derivandone la proporzione dal concorso della volontà di violare la legge.

Ragione, giustizia ed equità sono le basi dell'opera, alla quale il Tribunale si trova in dovere di tribuire la propria ammirazione, e a Vostra Eccellenza i sentimenti maggiori di ossequio e venerazione.

PIZZARDINI Presidente.

Marani Seg. Gen.

Rilievi del Regio Procuratore generale interinale presso il Tribunale d' Appello sopra il Progetto di Codice Penale, e sopra il Rapporto dei relativi motivi.

Le leggi penali sono il rimedio che la ingiustizia e la malizia degli uomini resero necessario. Sarebbe infatti la pubblica tranquillità ad ogn'istante

intorbidata se gl'individui delle società si potessero abbandonare impunemente alle malvagie inclinazioni loro, ed alla sregolatezza delle loro passioni. Questo rimedio che nasce dal bisogno che hanno i popoli di essere contenuti entro ai limiti di quei doveri, dalla inosservanza de' quali deriva l'infrazione dei corrispondenti diritti, ritiene dalla natura stessa la norma all'analogia che conviene tra il delitto e la pena. Non può recare se non sorpresa il vedere come un principio così lucido ed evidente sia stato negletto nella maggior parte dei Codici, in quelli specialmente composti nei secoli oscuri, e che un mal inteso rispetto per l'antichità lungamente ci ha conservati. Era riservato all'epoca fortunata, in cui un nuovo astro, grande, invincibile, incomparabile a tutte l'età diradar dovea con la potenza dei di lui influssi ogni avanzo di errore nelle opinioni, di sgombrare anche la sanzione penale dal residuo della nebbia che la offuscava. Era riservato all'inapprezzabile Ministero della Giustizia, sotto gli auspicj del fausto Nume, che rifulgendo dello splendore che discende dal Trono, sparge sull'Italico Orizzonte sfavillanti raggi di felicità e di sapienza, di promuovere un Codice Penale, che dalla filosofia ne rilevasse i principj, e dalla legislazione i dettami. Era riservato in fine ad una scelta d'uomini illustri, distinti per la loro dottrina, e profondi nella scienza legale, di realizzare con un progettato sublime piano l'oggetto della grande opera.

Non hanno eglino da dolersi che il preceduto disegno della conformazione de' Tribunali abbia loro impedito di classificare separatamente le une dalle altre secondo la diversa natura delle violazioni, le pene. Mirabile anzi diviene quella gradazione progressiva, che presenta come in un quadro con colori forti da prima, con più leggieri da poi, e con tinte adombrate appena nel fine, l'intiero prospetto delle pene a tutte le azioni imputabili corrispondenti.

Il bene della società in generale, ossia la felicità pubblica dovea essere la regola per determinare la proporzione fra i delitti e le pene. Questa felicità dunque doveva somministrare la scala dei delitti e dei castighi da infliggersi, secondo che più o meno sono i mali che i delitti stessi cagionano. Concentrati dentro a due estremi succedono gradatamente e necessariamente l'una dall'altra le violazioni che cominciando dal sommo delitto discendono sino alla minima trasgressione di polizia; diversamente non avendo gli uomini sotto gli occhi questa graduazione di castighi, potrebbero facilmente confondere l'idea delle colpe, ed abbandonarsi alle più perniciose, non pensando che siavi differenza tra l'esporsi al più pericoloso azzardo, e il procurarsi qualche leggiera soddisfazione.

Dell'opera dell'esibito progetto non v'è articolo che non ecciti la più giusta stima ed ammirazione. Ella è parte degna del legislatore quella della dolcezza, che senza scemare col rigor necessario,

laddove la gravità degli eccessi lo esigano, l'orrore per gli enormi delitti, presenta agl'infrattori dei motivi di condotta e di ravvedimento somministrati dallo stesso loro interesse. Dirette le proposte sanzioni penali a proteggere la personal sicurezza, la libertà, la proprietà e l'onore dei cittadini, ed a provvedere niente meno ai riguardi della decenza, dimostrano nel determinare la massima delle punizioni, anche per la modalità dell' applicazione, il prezzo nel quale è tenuta la vita degli uomini, e la cura possibile nel mezzo ancora delle grandi trascendenze per la loro conservazione. Nè può commendarsi bastantemente l'attento studio, che gl' illustri autori si sono con tanto merito proposti della prevenzione dei delitti, accorrendo con proporzionati mezzi a reprimere quelle disposizioni che potrebbero farli nascere qualora venissero trascurate.

Nella persuasione che il Codice Penale, allorchè abbia acquistato vigore di Legge, sia per essere contemporaneo alla promulgazione del Metodo Giudiziario Criminale, ch' è indispensabile all' ordine della regolare procedura, perchè come avverte Platone nel sesto dialogo delle Leggi = *Nulla civitas revera civitas erit, nisi debito ordine judicia fuerint constituta*, e nella supposizione ancora che le adattate località all' applicazione delle moltiformi penalità occorrenti opportunamente vengano predisposte, non saprebbesi forse rinvenir cosa di tal essenzialità che valesse a giustificarne il rimarco. Ciò nulla di meno l'obbedienza dovuta al precetto

di Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia, che commettendo al Tribunale d'Appello di dovergli umiliare le osservazioni proprie sopra il progettato Codice Penale, prescrisse pure al Regio Procuratore generale di aggiungervi esso ancora i di lui rilievi, poichè succede l' interinale Procuratore sostituito al dovere di un tale comando, si onora egli di rassegnare alcuni pochi di lui riverenti riflessi, i quali quando anche a null'altro servir non potessero, avranno a dimostrare la diligenza con cui si è attentamente applicato all'esame così della parte comprendente il Progetto del Codice, come di quella che appartiene alle dotte e sì ben ragionate motivazioni.

OSSERVAZIONI

ARTICOLI DEL PROGETTO DI CODICE PENALE

Tit. I, sez. III, art. 187, §. 4.

Quelli che si uniscono ad un attruppamento senz' alcuna precedente intelligenza, e che non abbiano avuta parte attiva nella violenza, sono puniti con detenzione non minore di giorni quindici, o con casa di correzione fino ad un anno.

Provido e ben importante è l'oggetto d'impedire tutte le cause che concorrer possono ad aumentare gli attruppamenti. Ma credesi di rimarcare rassegna-

tamente, avvenir non di rado che dove vi sono degli attruppamenti, si avvicinano ad essi delle persone spinte soltanto da semplice curiosità. Mancanti queste di qualsivoglia precedente intelligenza e di volontà ad alcun' attiva compartecipazione, poichè non hanno l'intenzione di violare nè direttamente nè indirettamente la Legge, sembra che per il 3 articolo del primo titolo non possano essere imputabili di azione nè dolosa nè colposa, ond'essere neppure correzionalmente puniti. Pare venirne di conseguenza che o abbia la circostanza del loro caso ad essere chiaramente eccettuata, o che per togliere anche un tale motivo all'accrescimento degli attruppamenti, dovess'essere espressa l'inibizione dell' avvicinamento anche col pretesto di semplice curiosità.

Tit. IV, sez. I, art. 288.

La fabbricazione di moneta nazionale, od estera commessa tanto nel Regno, quanto fuori con uso di falso conio, ma di metallo che con piena esattezza corrisponda al valore della vera moneta, si punisce con casa di correzione.

Anche con metallo esattamente corrispondente al valore della vera moneta si commette il delitto della fabbricazione effettiva di falsa moneta, che credesi dover meritare e per l'importanza dell' og-

getto e per le dannosissime sue conseguenze, di essere compreso fra quelli dell'alto criminale con la proporzionata penale sanzione. La ragione di ciò non desumesi unicamente dal Menocchio. *de Arb. c.* 316, *n.* 18, *e dal Deciano L.* 7 *c.* 23, *n.* 26, i quali ricordano, che avvenendo fabbricarsi da monetario moneta di lega perfetta e di giusto carato, ciò nondimeno devesi dichiararlo falso, e sottoporlo alle pene legali, non essendo lecito a chiunque di convertire l'oro e l'argento particolare, in oro ed argento battuto per renderli più preziosi con l'impronto, importando ciò l'usurpazione di un pubblico diritto e delle prerogative regali del principato, ma la si ritrae inoltre da un ancora più concludente riflesso.

D'una moneta plateale erosa conosciuta con la denominazione di Veglione sono nella necessità indispensabile di valersi tutti gli Stati per gli usi dell'interno minuto commercio, senza la quale arenate sarebbero le commutazioni necessarie ai giornalieri provvedimenti.

Ma quanto è importante ch'esista una tale moneta coniata legittimamente, abbisogna altrettanto che non ecceda quella misura, che dalla provvidenza dell'autorità Sovrana, con l'essenziali viste dell'interesse dello Stato, viene determinata. Imperciocchè se succedesse altrimenti, verrebbe a diminuirsi la massa del buon metallo con detrimento gravissimo della nazionale ricchezza, e di tutt'i commerciali rapporti. Tostochè adunque il falso monetario

possa senz' altro ostacolo, che quello d'una pena correzionale intraprendere la fabbricazione di una tale moneta, la quale sebbene corrispondente al valor della vera, è pur falsa intrinsecamente, e sommamente dannosa a tutt'i riguardi individuali, nazionali e di Stato, poichè divien minimo il di lui pericolo per l'azzardo in confronto del guadagno rilevante che ne ricava, non vi è ragione per cui non abbia da risolverne l'intrapresa. La sua utilità stà in ragione della quantità della lega che vi è commista, e del profitto di zecca per il lavoro. I danni, come si è detto, sono individuali, perchè in proporzione dell' aumentata massa di tal moneta ne accresce l'aggiotaggio relativamente alla buona, degrada essa conseguentemente dal valor suo nominale, e succede l'incarimento nei generi di consumo. Sono nazionali, perchè l'aggiotaggio fra la moneta plateale e la buona, coll' influire sul cambio pregiudica alle relazioni commerciali, e perchè quanto più si restringe la massa del buon argento monetato, altrettanto si difficultano al commercio i mezzi delle commutazioni e dei pagamenti. Sono di Stato, perchè sbilancia quegli oggetti economici ch' esigono non dover tal sorta di moneta eccedere menomamente i prefissi limiti del puro necessario alle interne occorrenze, perchè scema con questo eccesso la quantità del sostanzial numerario, e perchè trasforma in una massa degradata ed impura quello che la vital forza economica dello Stato deve costituire. Gl'illustri Soggetti concorsi nella

compilazione del progettato Codice, segnando le tracce del rinomato sig. Filangeri, distinsero con ben intesa precisione in questo delitto i gradi di maggiore o minor gravezza, e sembrava perciò che ai primi meritar potesse di venir applicato quello di cui si tratta, molto più ancora per l'insidiosa sua qualità, attesa la facilità che ha di confondersi con la moneta plateale legittima, e quindi di potersi occultare, non soggiacendo come la buona, alle più scrupolose osservazioni.

Tit. IV, sez. IV, art. 314, 315.

È diviso il fallimento in doloso, ed in colposo. Al primo sono applicate le pene di alto criminale relative; di detenzione al secondo, o di casa di correzione.

Il Rapporto che contiene i motivi del progettato Codice definisce il fallimento per quel delitto che più degli altri distrugge la buona fede, base principale del commercio.

Qualora sfuggiti non fossero all'osservazione, non si seppero nell'esame rilevare gli estremi che distinguer debbono il doloso dal colposo fallimento, per lo che ne diverrebbe arbitraria la qualificazione, e con essa l'applicazione delle pene. Neppure si giunse a scorgere che fatta venga alcuna eccezione rispetto a quei fallimenti che nè da dolosa nè da colposa causa potrebbero provenire.

Ve ne sono di fatto di quelli che nascono da non preveduta e non imputabile eventualità, dalla precedenza cioè di altri fallimenti, dalla perdita, lungo il viaggio, di ricca quantità di merci a proprio rischio in buona fede commesse, dall'incaglio fortuito ed imprevisibile dei generi del proprio negozio, e da altre tali innocenti cagioni. Potrebbesi opporre che la Legge non contempla nella sua sanzione penale se non i fallimenti dolosi e colposi; ma mentre sono abbracciati in genere i fallimenti, potrebbe lasciare un equivoco il silenzio sugl' innocenti.

Tit. IV, sez. IV, art. 318.

Ogni accordo di coloro che danno lavoro agli operaj, che senza ragionevole causa tenda a costringere il ribasso de' salarj, quando tale accordo sia stato accompagnato da un incominciamento d'esecuzione, è punito con detenzione fino a dieci giorni.

Si crede che intender vogliasi di quell'accordo col quale quelli tutti che danno lavoro con un inteso reciproco concerto, equivalente ad una specie di monopolio, tendessero a costringere il ribasso de' salarj. Non si suppone però probabile la verificazione d'un tal caso, per la ragione che comunemente prevale il bisogno di quelli che danno lavoro, a quello degli esecutori, i quali sanno

perciò maggiormente sostenersi e rendersi più apprezati. Si trova di riflettere poi che l'accordo fra chi somministra il lavoro e chi ne assume l'esecuzione, è un risultato convenzionale fra due contraenti che parrebbe non poter eccedere la sfera delle azioni meramente civili. Si considera inoltre che nel volersi reprimere un inconveniente, siccome è quello indicato del ribasso de' salarj, uno maggiore se ne potrebbe incontrare, di risvegliare cioè negli operaj pretese eccedenti d'incarimento ai loro lavori, che o li difficultassero o ne aggravassero di troppo i prezzi con detrimento allo smercio delle nazionali manifatture.

Tit. VI, sez. III, art. 349, §. I.

Chiunque fuori della propria casa e fuori del luogo dove abita ed alloggia si trovi armato delle armi insidiose che vi stanno descritte e d'ogni altro istromento insidioso atto a ferire, è punito da due a tre anni di casa di correzione.

Articolo 350. *Chi si trova armato di pistola corta senza licenza è assoggettato alla detenzione non minore di un mese.*

Proporzionata la pena dai due ai tre anni di casa di correzione per li delatori delle armi od altri istromenti insidiosi atti a gravemente ferire, sembrerebbe che convenisse egualmente a quelli delle armi da fuoco, e delle pistole singolarmente, niente meno insidiose.

Il Rapporto che contiene i motivi del Codice, parte seconda, (pag. 248), non ammettendo fra le armi insidiose quelle da fuoco, qualunque ne sia la forma neppur di breve misura, adduce ad esclusione della insidiosa lor qualità dover essa accompagnare anche il colpo; che il proibirle affatto sarebbe lo stesso che privare gli onesti uomini ai quali sono concesse, di una difesa, e che gli stessi uomini onesti ne fanno uso esclusivo, perchè come di maggior dispendio e d'incertissimo colpo qualora non sieno tenute con diligenza, mal si combinano colla miseria, colla incuria e col bisogno de' facinorosi e dei ladri.

Cade in rispettosa osservazione su questo punto che il colpo delle armi da fuoco, il quale succede all'insidia non può giungere a manifestarla; che l'incertezza de' colpi che da queste provengono non è la più frequente; che delle combinazioni possono rendere incerti talvolta anche quelli degli altri micidiarj stromenti; che la sicurezza dell'altrui vita, la quale ha il diritto di esser validamente protetta, non pare che abbia a stare raccomandata all'eventual contingenza che le armi possano essere più o meno pronte a colpire; che nulla può esservi di più insidioso delle pistole che si tengono nascoste nelle saccocce, dentro le quali si approntano in modo che l'effetto previene quasi l'accorgimento; che i facinorosi e i ladri sono anzi quelli che dispendiano più degli altri nel corredo de' funesti stromenti dell'odioso loro mestiere; che rare

volte ritrovasi non essere accompagnate dalle armi da fuoco le fatali loro intraprese, e che le licenze o difficultate alla gente onesta con l'eccedente peso della pensione, o agevolate all'uso comune con la lievità della spesa, aprono poi un facil adito agli abusi degli esecutori. Sperasi perdonato il presente rilievo in riflesso alla radicata abbominazione che dominò sempre negli Stati ex-Veneti, ed in Venezia singolarmente, contro le armi da fuoco, per le quali rigidissime furono le Leggi penali conservate in attual vigore anche dal Decreto 12 dello spirato giugno di Sua Altezza Imperiale il Principe Vicerè, comunicato da Sua Eccellenza il Gran Giudice, Ministro della Giustizia, il quale attivando gli articoli 19, 20, 21, 23, della Legge 25 termidoro, anno V, proibitiva la delazione delle armi insidiose, dichiarò non comprese quelle da fuoco nella disposizione dei citati articoli, ma cader esse sotto le Leggi preesistenti.

Tit. VI. sez. III, art. 555.

I mendicanti muniti di licenza che contravvengono ai Regolamenti stabiliti per la questua, sono puniti.

La scioperatezza agevolata dalla libertà indisciplinata della questua fa nascere l'infestazione molesta ed anche pericolosa d'una quantità di mendicanti, persino della più giovane età, che allevati

senza alcuna morale nell' ozio e nelle più viziose inclinazioni, necessaria rendono la provvida promulgazione di quei regolamenti che dal presente articolo sono indicati

Tit. VI, sez. IX, art. 400, §§. 2, 5, e art. 401.

Il postiglione che si rifiuta di correre almeno il trotto comune; quello che esige dal viaggiatore una somma eccedente la tariffa; quello che insulta o minaccia il viaggiatore; infine il conducente carrozze da piazza, esigendo somma maggiore della prescritta nei Regolamenti, sono o corretti con breve detenzione, o multati.

Si assoggetta sopra i presenti articoli che la Legge del Codice Penale occorre che sia generale per le parti tutte del Regno, e che con le corrispondenti penalità provegga alle violazioni che avvenir possono in qualsivoglia località. Poichè nessun atto, nessuna ommissione può imputarsi a delitto, nè punirsi se non siasi violata una Legge penale antecedentemente promulgata, come giustamente è proposto nell'art. 2 del primo titolo alla parte prima, ne verrebbe che come non espresse, dovessero rimaner impunite quelle violazioni che la costituzione particolare d'un qualche paese richiedesse doversi impedire. Tali sono quelle riguardanti Venezia nel relativo rapporto; città questa che diviene *sui generis* per le singolari sue circostanze. Non

ha essa nè postiglioni, nè conducenti carrozze. Ha però barcajoli e conducenti barche di tragitto, così per gl' interni, come per li più lontani bisogni. Gli abusi e gli arbitrj sono comuni, ed a quelli dei postiglioni e dei conducenti carrozze niente dissimili. Non diversi gli oggetti e le loro cause, importerebbe che non fossero neppur diverse le prescrizioni disciplinari e le corrispondenti penalità, e che venisse quindi anche con le denominazioni di questi generalizzata sui riferiti punti la Legge.

Tit. VII, art. 404, §. II. art. 414, §§. I e II.

La Legge fa reo di stupro violento anche colui che nel modo indicato dall' antecedente paragrafo, abusa di persona del medesimo sesso, che non sia giunta a tenor dell' articolo 405 all' anno duodecimo, e lo punisce con casa di forza in secondo o terzo grado. All' articolo poi 414, §. 1, lo stupro di fanciullo senza violenza, sia anche di seduzione, compiuti che sieno gli anni dodici, e non eccedenti i sedici, viene assoggettato alla casa di correzione non eccedente un anno. In fine al §. 2 dello stesso articolo dagli anni sedici ai ventuno non ha maggior pena che da giorni quindici a tre mesi di detenzione, lasciata all' arbitrio l' aggiunta dell' esilio locale.

Non sa dissimularsi il riguardo che si crede dovuto all' opinione pubblica sopra questo universal-

mente abbominato delitto. Se come Solone al proposito de' parricidi, si avesse trovato d'imprimere maggior orrore col non parlarne , fingendo non credibile all' onestà della Legge che dar esso si possa, forse col silenzio , minore riuscito sarebbe il mal senso di quello che destar può lo staccarlo dall' alto criminale, e il ridurlo al puro correzionale d' un anno fra gli anni dodici e i sedici di età anche con seduzione, e dai giorni quindici ai mesi tre fra gli anni sedici e i ventuno. Non è difficile che la scostumatezza, giungesse a risguardare come illanguidito di troppo il grado di un tale delitto, e smisuratamente alleviata la pena. Di fatto qualunque sia la corruzione di cui accusasi il presente secolo, ciò non pertanto è giuocoforza di convenire che resa viene ancora una specie di omaggio ai costumi. Quel medesimo che non li crede fatti per lui , ne desidera l' apparenza in quelli l' onor dei quali può interessarlo, e ne pretende la realità in quegli altri sulla cui confidenza riposa. Sieno quali si vogliano le immoralità, i propositi licenziosi, le massime rilasciate, generalmente però in mezzo ancora all' urto delle passioni che agita il mondo in mille sensi contrarj , si accorda che i costumi contribuir possono alla felicità degl'individui egualmente che a quella della società e delle nazioni. Importa dunque sommamente che l' influenza de' costumi sia conservata all' umana felicità, e se fra i vizj niuno potrebbe maggiormente giungere a distruggerla di quello che fa il soggetto

dell' osservazione presente, diviene d'una essenziale necessità che con un carattere di delitto grave una pena relativa vi sia contrapposta, onde poterlo reprimere. Ricerca ciò niente meno la politica degli Stati, alla quale nulla vi è che sia più nocevole di quel vizio che invade i mezzi alla propagazione della umana specie.

Lungo troppo sarebbe ed eccedente i limiti d'una semplice osservazione il volerne tutte annoverare le tristi conseguenze che basta accennare per ravvisarle in tutta la loro estensione e per giustificare l'oggetto rassegnatamente proposto di marcarsi cioè per sè stesso, sia con seduzione o senza, sia in una, o sia nell' altra età, con carattere di alto criminale, e quindi con adattata pena un delitto, contro il quale la natura stessa reclama, e che come sorgente massima di corruzione, e distruttore del germe dell' umana fecondità, viene dalle nazioni tutte abborrito.

APPENDICE

La prima parte del Rapporto che contiene i motivi del Progetto di Codice Penale a pag. 174, art. — *Vigilanza sulle persone sospette* — esprime: *che non parve stesse collocata nel Codice Penale la cura dei mezzi robusti ed energici di vigilanza contro quegl' individui che ritornano alla società dopo di aver espiata una pena temporaria, ma che codeste misure di precauzione e di rigore debbono essere stabilite da una Legge apposita, destinata a segnar gli attributi ed i*

limiti della Magistratura politica, e non del Codice Penale, di cui sarebbe estraneo oggetto tutto ciò che non è delitto o pena, ed assegnando di ciò la ragione, aggiunge che sarebbe anche insufficiente il volersi dal Giudice in ogni condanna la dichiarazione di quando il condannato debba sottoporsi alla particolar vigilanza della Polizia, imperciocchè circoscrivendola ai soli condannati la si abbandonerebbe sopra quelli, non rare fiate più temibili ancora, i quali per mancanza di prove sortono illesi dal cimento dei più gravi criminali giudizj.

Sulla base del riferito giustissimo ragionamento, che le misure di precauzione e di rigore contro coloro che ritornano alla società dopo aver espiata una pena temporaria, e quegli altri pure, che sortiti illesi per mancanza di prove, incoraggiti dall'esempio della loro riuscita, rendonsi più temibili ancora, debbano essere stabilite da una Legge apposita, destinata a segnar gli attributi ed i limiti della Magistratura politica, si crede di rispettosamente riflettere che a questa Magistratura politica, affinchè possa esercitare con robusti modi ed energici le misure di precauzione e di rigorosa vigilanza ad essa incombenti, è necessario che somministrati vengano gli opportuni mezzi i quali non d'altronde che dalla facoltà criminale, dal Codice Penale prescritti, le possono provenire. Da qual altra se non da questa unica fonte ricavar potreb-

be con sicurezza e con la occorrente precisione la Magistratura politica il nome, la patria, i connotati del condannato ed il tempo della condanna, onde dedurne quello di licenziamento, e così stessamente il momento nel quale il dimesso per mancanza di prove esce dai vincoli del criminale giudizio? In qual altro modo piantar potrebbe la detta Magistratura politica il suo registro dei nomi dei licenziati per difetto di prova, dei condannati, e del tempo nel quale per l'espiro delle condanne dev'essa entrare nell'esercizio della sua vigilanza, allorchè prestati di tutto ciò non le venissero i documenti legali ritratti dal fondamento dei processi ed individuati dalle sentenze?- Nè per ciò ottenere abbisogna che sia fatta dal Giudice in ogni condanna la dichiarazione del quando sottopor debbasi il condannato alla vigilanza particolare della Polizia, bastando che in ogni sentenza apposta venga la condizione che debba essere trasmessa in copia alla politica competenza, e che nel titolo II della prima parte del Codice un espresso articolo ne imponga la prescrizione. Per simil guisa sembra conciliato il riguardo di non comprendersi nel Codice Penale ciò che sarebbe estraneo al suo oggetto, e quello insieme, che non mancassero i mezzi alla vigilanza politica, coi quali adempiere al fine sommamente importante della pubblica utilità.

In assenza del Regio signor Procuratore Generale

Gregis.

Verona li 28 luglio 1806.

Il Regio Procuratore presso i Tribunali nel Dipartimento dell' Adige, a Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia.

Ho l' onore di inoltrare a Vostra Eccellenza le originali osservazioni di questo Tribunale d' Appello.

Oltre a queste osservazioni, che mi rassembrano sensate, per verità a me non si presentano in particolare altri rilievi; bensì in generale dirò senza taccia d' adulazione, ch' esso Codice sì nella chiara divisione e classificazione dei delitti in pubblici e privati, che nella gradazione ed applicazione delle pene, presenta la più sana legislazione penale tante volte tentata, e non mai perfezionata, ed in cui anche la collocazione dell' arbitrio del Giudice nei suoi giusti limiti, vieppiù fa conoscere i migliori effetti che devonsi attendere nell' esercizio della punitiva Giustizia.

Nel Rapporto poi che segna i motivi delle sanzioni penali, riluce per ogni dove la limpida face della filosofia. Occorreva appunto che Vostra Eccellenza nella sublime sua penetrazione e sapienza scegliesse una commissione d' uomini egregi, veramente capace di tanta impresa. Profondi nella scienza criminale, e conoscitori perfetti del cuore umano, hanno saputo camminare con piede sicuro fra la difficile via del castigo e della clemenza,

accoppiando insieme l'umanità colla giustizia, in modo che questa non offenda quella, e quella non si opponga a questa. Non si esasperano le pene dovute al delitto. Trova l'uomo quel castigo che lo aspetta, se offende la Legge. Non vaga più dubbioso il Giudice fra la confusione e gli errori e le tenebre, che la diversità dei tempi, delle Leggi e delle consuetudini lo tengono incerto ne' suoi giudizj.

Voglia l'immortale Napoleone colla Sua Augusta Sanzione aggiungere sotto i Vostri auspizj al prezioso dono del Codice Civile anche questo del Codice Penale.

Realdi

Angelini Segretario.

Osservazioni del Tribunale d' Appello del Dipartimento dell'Adige sul Progetto del Codice Penale.

L'incarico che Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia ha imposto al Tribunale, di applicare le proprie osservazioni sul Progetto di Codice Penale assoggettatogli dalla Commissione ch'egli ha creata a tal uopo, deve riguardarsi per il più grande onore che il Tribunale potesse mai aspettarsi; giacchè ei venne in tal modo chiamato col suo voto a concorrere alla formazione della

più importante ed utile parte della Legislazione criminale.

Mancherebbe perciò il Tribunale ad un preciso dovere e mal corrisponderebbe al tratto inestimabile di confidenza e di considerazione con cui la superiorità lo ha distinto, se non gli dimostrasse d'essersi in qualche guisa occupato sul grave argomento, assoggettandogli almeno quelle osservazioni che nella brevità del tempo e nella folla degli altri affari ha potuto raccogliere dall'esame del Progetto.

Esternando adunque i dovuti sensi di ammirazione e di laude ai dotti ed illuminati Jureconsulti che lo compilarono, per i principj di filosofia adottati nel rigettare dal novero dei delitti e delle sanzioni penali quelle azioni che furono ritenute criminose dal fanatismo religioso, dalla bassa adulazione e dalla ignoranza e barbarie de'secoli, ma che delitti realmente non sono; e per il giusto criterio e ponderazione usati nel classificare quelle che sono propriamente delittuose nella specie che loro conviene tanto per l'intrinseca loro malizia, quanto per l'estrinseca loro qualità; e nell'adattarvi adequati i castighi, assoggetta il Tribunale quelle osservazioni, che non lo spirito di censura, ma il solo dovere di corrispondere ai cenni superiori gli ha suggerito.

La prima osservazione che gli si è presentata, è quella che offre la definizione dell'articolo 3, il quale per le espressioni con cui è concepito, sem-

bra esigere che perchè un'azione od un'ommissione qualunque reputar si debba delittuosa, abbia a concorrervi la volontà di violare la Legge, e che l'intenzione del delinquente debba essere determinata a violare la Legge, con maggior chiarezza risulta dal successivo articolo 4, §. 2, ove si dispoue che il dolo ossia l'imputabilità vi concorre solo allora direttamente, quando la violazione della Legge siasi voluta anche soltanto nell'atto dell'intrapresa criminosa.

Questa difinizione sembra al Tribunale, che potesse per avventura servire all'impunità dei delitti, giacchè potrebbe riputarsi scevro d'imputabilità il delinquente ogni qualvolta, sebbene avesse commesso con piena avvertenza e deliberazione l'azione vietata, non si potesse dal Fisco documentare a suo carico una manifestata volontà di violare la Legge, quando per commettere un delitto e per renderne risponsabile l'autore, pare rassegnatamente che non siavi d'uopo che la volontà siasi diretta contro la Legge, ma che basti che siasi determinata all'azione dalla Legge proibita, o all'ommissione di quella dalla Legge prescritta.

Discendendo dalla prima alla seconda parte del Progetto, si osserva che l'articolo 290 stabilisce che il fabbricatore del couio debba essere punito come il falsificatore della moneta.

Allorchè si volesse generalmente assoggettato il fabbricatore del conio alla pena prescritta per il falsificatore, ne verrebbe che alcune volte soffrireb-

be egli una pena sproporzionata al proprio delitto, e ciò tutte le volte che non avesse egli avuto alcuna scienza, convenzione o partecipazione di lucro nella spendizione che si fosse effettuata della valuta: sproporzione che diverrebbe ancor maggiore, se si rifletta che unendosi in esso e la fabbricazione del conio e la falsificazione della moneta, verrebbe egli punito di solo conato, ove non avesse verificata la spendizione.

Crederebbe perciò il Tribunale, che il fabbricatore del conio dovesse punirsi colla pena del semplice conato quand'anche il falsificatore della moneta, che ne avesse effettuata la spendizione, fosse punito colla pena ordinaria, tutta volta che in detta spendizione non avesse avuto il primo un interesse o partecipazione di lucro qualunque.

Nè può sul proposito della falsa moneta trascurarsi del tutto il disposto dall'articolo 294, nel quale colla stessa pena si punisce quello che ha ricevute in buona fede le monete false, tanto se le restituisce al datore, quanto se le mette di nuovo in circolazione ommettendo di presentarle al Giudice di Polizia.

Sebbene l'essenza principale di questo delitto si faccia consistere nell'ommissione, diversa però essendo la malizia del primo da quella del secondo, par che per conseguenza dovesse esser diversamente punita: diversità che non par prudenza di lasciare all'arbitrio del Giudice colla latitudine accordatagli della multa prescritta tanto per l'uno, quanto per

l'altro, poichè potrebbe nascere il disordine che venisse da qualche Giudice alcuna volta punito più quello che ha restituita al datore la falsa moneta, di quello che un altro Giudice potrebbe aver punito o punire colui che la mise di bel nuovo in circolazione.

L'articolo 368 somministra due osservazioni: la prima, che si punisce colla pena prescritta all'omicidio colposo quello che, potendo senza suo pericolo, si rifiuta di dar soccorso ad una persona in pericolo della vita, se ne sia seguita la morte; la seconda che in questo caso non si fa alcuna differenza rispetto alla pena, se la persona per l'arte o mestiere ch'esercitava, fosse specialmente tenuta a prestare il soccorso, o non avesse alcuna obbligazione fuorchè morale di prestarglielo.

È ben vero che ognuno ha il dovere di assistere, potendo, il proprio simile, ma è vero d'altronde che il violatore d'un tal dovere puramente morale non può essere assoggettato ad alcuna afflittiva penale, e molto meno perciò a quella dell'omicidio colposo, la quale, quantunque correzionale, non viene inflitta, che per grave colposa inavvertenza.

Oltrechè è sempre presumibile, allorchè non si presta un tale soccorso che una tale ommissione siegua, piuttosto che da crimінoso motivo, dalla pusillanimità di chi può prestarlo, la quale non cessa alcune volte di rappresentare un pericolo anche dove non esiste; apparisce poi ingiusto il pu-

nire una tale ommissione, mentre per questa non si verifica la minima cooperazione, o concorso nell'omicidio; e se pure una tale mancanza si volesse punibile, sembra al Tribunale che lo potesse essere soltanto in colui che per dovere di sua professione è specialmente obbligato a prestare soccorso.

Ma se si credesse che una tale ommissione in qualunque individuo si verifichi non avesse a restare giammai impunita, pare ciò nulla meno che si avesse dovuto prescrivere una qualche gradazione di pena in riflesso alla qualità delle persone, anche nel caso che sia avvenuta la morte, come si è prescritta una gradazione nel subalterno paragrafo per il caso in cui fuori della morte sia avvenuto un grave danno.

Quantunque molto saggi e persuadenti siano i motivi che determinarono la Commissione a dichiarare esente da pena il ratto e stupro tanto violento che di seduzione, quando tra la vedova o nubile rapita o stuprata ed il colpevole ne siegua nelle debite forme il matrimonio, nulladimeno rassembra che siffatta disposizione, se è ragionevole e giusta nel ratto e stupro di seduzione, non lo sia del pari, allorchè questi delitti vengono accompagnati dalla violenza.

Essendo presuntiva la seduzione, avrebbe potuto il ratto o stupro di tal genere classificarsi nei privati delitti, ed in tal guisa resterebbe fermo il principio sempre adottato, che colla desistenza o

riparazione della parte offesa si potesse estinguere l'azione fiscale, ma nel caso diverso della violenza, che non può a meno di classificarsi nei pubblici delitti, come lo fu saggiamente dalla commissione, non sembra che si potesse estinguere col semplice matrimonio; poichè, essendo questo una privata riparazione, mai può far cessare ed estinguere la pubblica ragione: e tuttochè vogliasi applaudire alla massima presa di atterrare quelle barriere, che a tali matrimonj avea opposta la romana legislazione; pure sembra che colla proposta impunità non si abbia a somministrare al delinquente uno stimolo per far uso delle circuizioni e maneggi verso la rapita o stuprata, affine di ottenere un estorto consenso, la di cui conseguenza, anzichè una riparazione al suo danno, altro non le offrirebbe nel mal augurato matrimonio che una occasione di essere nuovamente esposta a mali trattamenti ed a brutalità forse maggiori.

Da tali riflessioni se ne deduce, che quando non piacesse alla Commissione di moderare il disposto dall'art. 417, sarebbe necessario almeno di correggere le disposizioni degli art. 407, 408, coi quali si parifica tanto nel delitto, che nella pena il ratto violento all'oggetto di libidine a quello eseguito affine di matrimonio; disposizione questa che confonde due delitti nella loro intrinseca malizia di gran lunga diversi, giacchè l'intenzione del delinquente, che commette il ratto all'oggetto di matrimonio, è diretta sin da principio ad offerire alla

rapita quella riparazione che la Legge avrebbe contemplata come estinguente il delitto, mentre l'altro nel commettere il delitto per l'unico fine di dare sfogo ad una sfrenata passione, non avrebbe avuta l'intenzione di ripararla.

Nè si può dire che la latitudine lasciata al Giudice nell'applicazione della pena dal primo al secondo grado della casa di forza possa rimediare a tale inconveniente, poichè, come si è osservato rapporto al ricevitore in buona fede della falsa moneta, potrebbe ciò non ostante avvenire che da un Tribunale fosse punito un rapitore ad oggetto di matrimonio con una pena eguale, e forse anco maggiore di quella con cui da un altro Tribunale potrebbe punirsi il rapitore ad oggetto di libidine.

Sembra che la ragione inducente la Commissione a trascurare l'adulterio nelle sanzioni penali, ne sia stato il disposto degli art. 298 e 308 del Codice Civile; ma si osserva che, se lo stesso Codice non ha compreso l'adultero nella modica coercizione comminata all'adultera, da altro ciò non deriva che dalla convenienza in cui furono que' legislatori, di non eccedere la sfera d'un'azione civile intentata dal marito contro la moglie per tutt'altro oggetto, che per renderla sottoposta a castigo.

Non si può per questo credere che una tale disposizione intercluda l'adito all'offeso marito d'intentare piuttosto della civile una azione criminale, la quale non può credersi permessa soltanto contro la moglie, mentre gli viene coll'adulterio inferita

un' ingiuria anche per parte dell' adultero, il quale approfittando della femminile debolezza, è spesse volte il seduttore della moglie.

Nè questo sarebbe il primo esempio in confronto della legislazione antica e della moderna, che fosse libero all' offeso per qualche delitto l'intentare a sua scelta o l' azione civile, o la criminale, poichè è noto, che per le antiche Leggi romane veniva data all'offeso tanto l'una, che l' altra azione in alcuni delitti, e specialmente nel furto; e che per le vigenti nei casi del falso, e delle ingiurie verbali è libero istituire tanto il Civile, che il Criminale Giudizio.

Se poi si volesse riputare una inconseguenza di legislazione il punire criminalmente l' adulterio per quello, che si è lasciato esente da pena il semplice stupro, si risponde che intercede gran differenza tra il primo ed il secondo, giacchè in quella vi è sempre la lesione di que' dritti, che ha il marito sopra la sposa, che è la più preziosa delle sue proprietà; mentre nello stupro della nubile, o della vedova, che volontariamente si abbandona nelle altrui braccia, non viene violato il diritto di alcuno; e giacchè questo può ammettere nel matrimonio una riparazione, che non può darsi nell' altro.

Il confronto dell' art. 431 col precedente 158, e col susseguente 503 somministra argomento d' osservazione, vedendosi ommesso dai rapporti di persona, che qualificano l' omicidio per parricidio,

quello degli affini in qualunque grado, quando per l'articolo 158 gli affini nella linea ascendentale, e discendentale sono scusati dalla denunzia dei delitti contra lo Stato, e quando per l'articolo 503 ha luogo la sola riparazione civile, e non la pena per il furto, e per la truffa commessi dagli affini nella linea sopra indicata.

Non giugne il Tribunale a ravvisare la ragione di tale diversità di disposto, e gli sembra che quand' anche pei diversi delitti vi dovesse essere per siffatte persone una qualche distinzione d'imputabilità, questa dovrebbe essere in ragione contraria, mentre sarebbe anzi a punirsi qual reo di parricidio, l'uccisor d'un affine, come quello che da stretti vincoli di parentela, e da rapporti di rispetto, e di affezione è legato coi genitori o progenitori del conjuge, o col conjuge del figlio, o figlia, e ad infliggersi la pena del furto, e della truffa anche contro gli affini in linea ascendentale e discendentale, tuttochè aventi coabitazione e convitto, perchè questi accidenti possono non indurre alcuna confusione, e relazione di proprietà tra di essi; ciò facendo si verrebbero a seguire in amendue questi delitti le disposizioni sino ad ora non alterate della romana legislazione, da cui si è la Commissione allontanata.

Apparisce sproporzionata all'intenzione o malizia del delinquente la pena che per l'art. 441 viene proposta per le ferite, fratture, contusioni, o lacerazioni sanabili, se misurar si voglia dall'esito che

abbiano avuto; giacchè tanti potendo essere, senza che vi abbia confluito direttamente nè l'offeso nè alcun altro, gli accidenti, pei quali quella ferita che dapprima era sanabile, siasi cangiata in pericolosa, ed anche in letale, sarebbe ingiusto di rendere risponsabile il feritore dell' intemperie e stravaganze delle stagioni, della viziosa massa degli umori, della difettosa struttura organica del ferito, e di tante ben mille cause che, senza imputabilità del delinquente, possono combinarsi a minacciare o a togliere l'esistenza al ferito, che sarebbe impossibile di tutte annoverare, e molto meno di prevedere.

Reputa quindi il Tribunale, che non s'avesse dalla Commissione a rigettare quella norma, che tanto per addebitare come per sollevare il feritore della risponsabilità sull'esito della ferita, fu sempre suggerita nel tempo, e potesse perciò fissare un periodo, entro il quale avesse a considerarsi la gravità sopravvenuta alla ferita, come una conseguenza necessaria del colpo, ed un altro bensì più lungo, ma non meno determinato periodo, fuori del quale la morte susseguita non dovesse più attribuirsi alla ferita, e per conseguenza neppure al feritore.

Passando ai furti violenti, tuttochè sembri al Tribunale, che non si avesse potuto affatto trascurare nei medesimi per una qualche diminuzione, od accrescimento di pena, se piccolo o grande fosse il valore della cosa o la somma rapita, o se si fosse

solamente tentato, oppure effettuato il furto; tuttavia non cessando d' essere persuadenti i motivi addotti dalla Commissione per riguardare assorbita nella gravità del consumato delitto di violenza la tenuità che si è attribuita a quello del furto, ed alla di lui pena, prescinde da qualunque osservazione su tale argomento, e la rivolge piuttosto agli articoli 489 e 490.

Si prescrive col primo, che la pena di morte da infliggersi tanto all'uccisore, quanto ai coagenti nel delitto, allorchè il furto sia accompagnato da omicidio, debba commutarsi nella pena de' ferri a vita per quello fra i coagenti, contro la di cui manifesta intenzione seguito sia l' omicidio.

Questa pena sembra troppo severa in confronto specialmente del §. 3 dell'articolo 491, ove il furto violento non accompagnato da offesa è punito coi ferri in terzo grado; e pare che ad altra pena non dovesse esser soggetto quello, che ha manifestato una intenzione contraria all' omicidio, se di altro non può esser egli imputabile, se non che del solo furto violento, in cui è concorso, allorquando massime non sia stata per di lui parte impressa nel derubato alcuna ferita, percossa od altra offesa anche lieve.

E se per la conseguenza che ha avuto il delitto, avesse creduto la Commissione di accrescere per quello che, essendosi opposto all' uccisione, non siasi fatto reo che di furto violento senza offesa, la pena, che per tal furto fu nel suddetto

§. 3 dell' art. 491 prescritta, sembra però al Tribunale che non dovesse essa portarla sino ai ferri in vita, equiparandolo per tal modo nella punizione a colui che nel furto violento ha offeso o ferito pericolosamente il derubato o che si voleva derubare, i suoi domestici o qualunque altro si sia trovato con lui o sia accorso all' atto del delitto per il quale il §. 1 dell' art. 491 altra pena non prescrive, che quella suindicata de' ferri in vita.

Una tale severità e sproporzione di pena portar potrebbe in senso del Tribunale la dannosissima conseguenza di distruggere l' interesse che potrebbero avere i coagenti in tali furti, d' impedire ai proprj compagni, esternando il loro dissenso, il maggiore delitto dell' uccisione e delle ferite pericolose.

L' altro art. 490 non prescrive per vero dire una pena troppo grave per colui che al furto violento unisca anche l' abuso della persona derubata, e la pena di morte che viene con esso comminata, sembra essere un condegno castigo alla gravità d' un tale delitto: ma ciò che pare troppo rigido e meritevole di cambiamento si è quella parte di disposto, che prescrive la stessa pena a colui che invece dell' abuso abbia semplicemente usata sevizia nelle persone dei derubati.

Imperciocchè, se per il surriferito §. 1 dell' articolo 491 è punito coi soli ferri in vita colui che al furto violento unisce la ferita pericolosa, e venne con ciò in qualche modo ad esternare l' atroce

intenzione d'uccidere, troppo grave sarebbe il punire di morte chi o legando le mani o otturando la bocca o bendando gli occhi o anche in qualche modo torturando l'aggresso, forse all'unico oggetto di garantir sè medesimo dalla resistenza o ricognizione dell'aggresso, o di chi tratto dalle sue grida potrebbe accorrere in di lui soccorso, od all' oggetto anche d'obbligarlo ad indicargli o ad offrirgli il denaro, intenzione non dimostra di fargli altro male che quello di derubarlo.

Quanto poi sembrano gravi e sproporzionate le pene nei sopraenunciati due casi di furto violento, altrettanto lievi ed inefficaci sembrano quelle che vennero proposte per il furto semplice.

Egli è ben vero ch'essendosi qualificato il furto anche per il solo valore degli effetti o del denaro involati, si punisce il furto non accompagnato da alcun'altra qualità colla casa di forza in primo od in secondo grado, allorchè eccede le lire 1200, ma sembra però che il furto in qualunque somma non eccedente la sovraenunciata, non dovesse punirsi con pena semplicemente correzionale; giacchè, se è vero che la frequenza dei delitti debba venir in calcolo colla loro gravità, per fissarne proporzionatamente la pena, pare che molto più frequenti accadendo i furti di lieve entità, non dovesse ridursi tanto nella durata che nel genere la loro pena ad una così tenue misura.

E quanto applaudisce il Tribunale alla moderazione, con cui a differenza della Legge 25 feb-

brajo 1804 si puniscono i furti qualificati o per il tempo, o per il mezzo, o per il luogo, o per la persona, e per il niun riguardo in cui si sono avute le suenunciate qualificazioni, benchè intervenute, in que' furti che non eccedono le lire 20; altrettanto crede subordinatamente, che non si dovesse esigere una somma così ragguardevole, qual è quella delle lire 1200, per qualificare il furto pel valore, e per addebitare il ladro alla casa di forza.

Crede perciò il Tribunale, che sian degni di approvazione i §§. 2 e 3, coi quali è punito con detenzione non minore di quindici giorni, nè maggiore di sei mesi il furto dalle lire 6 alle 50, e con detenzione fino a dieci giorni, il furto non eccedente le lire 6; ma crede altrettanto, che la pena della casa di correzione prescritta dal §. 1, la di cui durata nel minimo grado di sei mesi non arriva nel grado massimo che a tre anni, possa essere riputata bensì conveniente per il furto semplice, che dalle 50 ammonta alle 500 lire, non però per quello superiore ad una tal somma.

E siccome verrebbe con tal modificazione a qualificarsi per il valore il furto superiore alle lire 500, così sembra al Tribunale, che dovessero distinguersi i casi, nei quali la pena di casa di forza avesse a limitarsi nel primo grado, e quelli in cui potesse estendersi al secondo: dovrebbero quindi secondo il di lui parere punirsi soltanto nel primo grado di casa di forza, il di cui minimo limite

è di tre anni, il massimo di cinque, i furti non aventi altra qualificazione, che quella del valore superiore alle lire 500, e quelli altresì inferiori a tal somma, ma superiore alle lire 20, che fossero per qualche altra causa qualificati; e che dovrebbero poi sempre punirsi col secondo grado della casa di forza, cioè tra gli anni sei agli anni otto quelli tutti, che ad alcun'altra qualità unissero anche quella di eccedere nel valore le lire 500.

Visco Presidente.

Sondrio li 22 luglio 1806.

Il Regio Procuratore presso i Tribunali nel Dipartimento dell' Adda, a Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia.

In adempimento del Decreto di Vostra Eccellenza, il Tribunale, ed io ci recammo a dovere di ripassare il Progetto del Codice Penale, formato dalla Commissione dall'Eccellenza Vostra a tal uopo instituita. L' importanza e la delicatezza della materia, l'immensità dei rapporti che la medesima abbraccia, deve essere, per ciascun uomo che la conosce, un ritegno a pronunziare entro il breve termine assegnato un giudizio, ad esternare opinioni, che vogliono essere il risultato delle più gravi e profonde meditazioni.

I grandi lumi dei valenti soggetti che compongono la Commissione, persuadendoci che alla loro penetrazione non può essere sfuggito cosa che riesca poscia a noi di vedere, non ci avrebbero lasciate altre parti, fuorchè quella di tributare i dovuti applausi all'insigne merito del loro travaglio: ma l'ubbidienza che professiamo ai cenni di Vostra Eccellenza ci ha posti nell'obbligo di subordinarle quelle osservazioni che alla lettura del Codice ci si sono presentate alla mente, e che si sono comunicate e discusse in sessione. Forse non sono esse che il risultato de' principj meno sublimi di quelli che distinguono gli egregi Compilatori del Progetto; ma riconoscendoci noi stessi incapaci di misurare con uno sguardo passaggero questo grande edificio nelle sue proporzioni colle parti che lo compongono, e relazioni cogli oggetti che ne determinarono la struttura, non verrà almeno attribuito a pretesa ciò che non è dal canto nostro se non un atto di ubbidienza agli ordini di cui ci ha onorati Vostra Eccellenza.

Noghera.

Paribelli Segretario.

Osservazioni sul Progetto del Codice Penale pel Regno d' Italia fatte dal Tribunale d' Appello nel Dipartimento dell' Adda.

La dichiarazione fatta dai Compilatori del Progetto, che sia stata loro fissata una norma per la classificazione dei delitti, e delle pene, dee prevenire ogni osservazione pel merito assoluto della medesima, e il non aver idea di questa norma toglie la facoltà di conoscerne il relativo. Sembra però che la divisione delle pene servendo di base alla divisione dei delitti non meno che ai limiti della competenza de' Magistrati, essa sola può effettivamente regolare la divisione dei titoli della parte seconda: ciò era tanto più semplice perchè al grado della pena corrisponder deve quello della criminosità dell' azione; e la distinzione ne riesce naturale sotto tutti gli aspetti.

Gli articoli 3 e 4 non tolgono ancora la quistione se il concorso della volontà debba provarsi con prove separate da quelle del fatto, ciò che è impossibile, ovvero se il fatto debba ritenersi per una prova della volontà, come i Tribunali costantemente praticarono. Questi non dovendo crear dei principj, è necessario che la Legge stessa dichiari dolosa ogni azione da essa punita, qualora non si provi il difetto abituale o accidentale di libera volontà nell' autore della medesima.

L' articolo 35 stabilisce una pena che pone il colpevole povero nella necessità di sostituire ai

mezzi leciti di alimentar la famiglia dei modi criminosi di acquistarsi il vitto.

L'articolo 56 stabilisce l'arbitrio del Giudice in alcuni casi senza assegnarne il regolativo. Ognun sa quale debba essere questo, ma una legge non dee obbligar il Giudice a cercar fuori di sè stessa i principj della sua applicazione. Così negli articoli 263, §. 4, 266, §. 2, ed altri, nei quali secondo le massime ricevute il Giudice si atterrà sempre al minimo.

Art. 199. Il lucro proveniente dalla vendita di bestie morte naturalmente che si facciano passare come macellate è troppo superiore alla perdita di lire 30 a 50 perchè non vi si possa assoggettare senza difficoltà. Questa proibizione non è infatti che una licenza a modico prezzo di vendere tali perniciose carni vantaggiosamente: attentando altronde una tal frode alla vita direttamente, sembra meritare pena corporale.

Art. 212. Essendosi stabiliti i gradi estremi di pena al medico, chirurgo ec. nel caso che avvenga, o non avvenga la morte in seguito al loro rifiuto di soccorrere l'ammalato, sembra ragionevole il non tralasciare anche i gradi intermedj di derivazione d'una malattia cronica, deteriorazione nella costituzione, inabilitazione al travaglio ec.

Art. 316, 118. Quantunque non siasi direttamente posto fra i delitti il monopolio che può aver luogo colla libera concorrenza di mercanti non concertati, sarebbe opportuno l'estendere le sanzioni

stabilite in questi articoli anche alle intelligenze e concerti per fare ammasso, ed incarire dispoticamente i prezzi delle sussistenze.

Art. 341. I termini *oltraggi, pudore, gesti, decenza* sono troppo vaghi, indeterminati e mutabili coi tempi e colle circostanze perchè possano essere compresi in una legge criminale, la di cui applicazione non deve essere arbitraria.

Art. 357, 358. I privati giuocatori ai giuochi d'azzardo, e chi dà loro alloggio privato sono puniti dalle lire 300 a lire 1500.

Chi tiene simili giuochi nelle pubbliche piazze incorre nella multa da lire 30 alle 50. Sembrava che lo sfregio fatto in pubblico alla legge, e lo scandalo arrecato dovessero anzi attirare al contravventore una pena più severa di quella comminata nel primo caso. Il giuocatore che non ha mezzi di pagare la multa resterà egli perciò impunito?

Art. 363, 364. La pena è troppo leggiere anche nei casi non contemplati negli art. 437 e 454 se si ha riguardo alle funeste conseguenze per la vita degli uomini, e massime delle donne derivanti dal solo spavento.

Art. 387. È parimente necessario, ad oggetto di togliere l'arbitrarie persecuzioni, l'aggiugnere un estremo caratteristico alla vaga denominazione di clandestine associazioni, potendo benissimo delle oneste persone trovarsi in circostanza di celare altrui la riunione che facciano in qualche luogo per con-

certare qualche lecita operazione di loro comune interesse. Ciò è tanto più necessario perchè la distinzione fra *clandestino* e *segreto* non è nella natura della parola nè della cosa, ma nella sola dottrina dei legali, ai quali si deve ora cessare di ricorrere.

Art. 409, 410. Il complesso dei delitti contemplato in questi articoli è una violazione di una proprietà la più preziosa e la più influente sulla sorte di una donna eseguita nel modo il più brutale ed abbominevole che merita per lo meno la pena di casa di forza nel massimo grado. Il Governo non deve garantirci ancor più la persona e l'onore, le di cui offese non hanno compensa, che la proprietà o altri diritti di pura convenzione?

Art. 418, 420. Combinando i doveri delle persone menzionate in detti articoli, e la loro comodità di commettere gli eccessi contemplativi, la pena sembra troppo leggiere in confronto della complicazione del delitto, e del bisogno di bilanciare l'interesse e la facilità di eseguirlo colla connessione di un male conseguente atto a prevenirne perfino l'idea. Per la stessa ragione volendo spegnere tali delitti nel loro nascere è necessaria l'abolizione dell'art., 417 §. 2.

Art. 434. L'omicidio deliberato è di sua natura qualificato dal massimo grado di libera e di costante volontà, che costituisce l'estremo opposto dell'istantanea azione d'uno stimolo improvviso, che assorbendo l'attenzione toglie la facoltà di riflettere. Se

la volontà determinata dopo che l' intelletto ebbe il tempo di paragonare i motivi impulsivi e repulsivi non costituisce il sommo grado di volontà, se questo grado non dee misurarsi dal grado di morale libertà e questo dalla facoltà di riflettere, convien rinunziare ai fondamenti della moralità delle azioni. L' autorità di Filangeri non è una ragione, e la di lui opinione in ciò è contraria alla natura delle operazioni intellettuali, non meno che alla comune opinione degli nomini. Il buon senso solo c' insegna che deliberazione e massima forza di volontà sono sinonimi. Questa intensità di costante risoluzione unita alla facilità di combinare con comodo i mezzi più sicuri di consumabile delitto deve essere equilibrata col rigore della pena. L' idea di questa può coglier l' uomo nell' atto o dopo della risoluzione, e deve esser tale da poterla prevenire o mutare; e se la volontà d' uccidere superò l' impressione del timor della pena, è giusto che il grado di questa corrisponda al grado della volontà criminosa. La ragione dedotta dalla scarsezza dei gradi di pena e dalla necessità di punir maggiormente i rei d' altri delitti qualificati non fu osservata nell' art. 91 in cui un reo di delitti reiterati è sempre punito con una pena sola; nè nell' art. 490 in cui la semplice sevizia, di cui non si sono mai stabiliti estremi evidenti, ma che certamente è minore dell' omicidio, vien punita di morte. Nè punto giova l' associazione del furto, mentre l' offesa della proprietà è infini-

tamente minore della privazione della vita. Nè queste ragioni sono estensibili agli omicidj per impeto all'atto della provocazione ec., perchè in questi vi è minor latitudine nella facoltà di volere, ciò che costituisce il vero regolativo della imputabilità. L'uomo in fatti che cova in seno il progetto d'uccidere il suo simile, finchè ne trova l'opportuna occasione, che medita sui mezzi di eseguirlo più sicuramente, resistendo al rimorso della coscienza, che noi ci gloriamo d'ammettere, e contemplando l'aspetto del delitto senza ribrezzo, l'uomo che sceglie il tempo e il luogo in cui la sua vittima suol passare sicura e tranquilla per attenderla ed immolarla, non dovrà essere considerato come traditore e potrà sfuggir la morte? L'atrocità del caso sembra meritare tutta l'attenzione della Commissione.

Art. 435. Si contempla il caso del provocato, e si ommette quello del provocatore. È necessario fissare anche per questo una norma sicura. Non si può a meno di non osservare che i forestieri accusano gli Italiani di troppa facilità a prevalersi di armi micidiali, ad attentare o per vendetta o per isfogo di rabbia all'altrui vita, e che ciò dee render avvertito il Legislatore per opporre una corrispondente repressione alla proclività delle popolazioni a simili eccessi.

Art. 490. È necessaria una precisa definizione al termine astratto ed inusitato di *sevizia*: s'essa può concepirsi senza offesa e ferimento, non si trova

ragione per cui possa essere punita di morte quando non è nemmeno accompagnata da furto, mentre l'offesa con pericolo unita al furto commesso o attentato, è punita con pena minore. La sevizia sarà certamente prevenuta perchè la Legge offre un vantaggio a spinger la sevizia sino alla reale offesa pericolosa, e l'interesse di toglier di mezzo le prove del delitto alletta d'altro canto all'omicidio, per cui non è minacciata pena maggiore.

Art. 498. Era necessario il precisare tutti i modi di qualificazione non meno che dei furti.

Art. 499. La truffa di una cosa pervenuta nelle mani del truffatore senza dolo, con consenso e colla buona fede del padrone a qualche determinato oggetto dovrebbe essere più severamente punita dell'altra, perchè contiene violazione di maggiori doveri, come nel deposito ed altri analoghi casi. Il dolo si verifica sempre all'atto della conversione in proprio uso dell'altrui cosa, e la distinzione del dolo a principio, o posteriormente, non ha alcuna base solida.

Sembra pure che avendo posto una differenza nella truffa dalle lire 20 alle 50, doveansi spingere le differenze ad altre somme che variano maggiormente nella importanza e nel danno al truffato, come si è fatto nell'art. 501 riguardo ai ricettatori e compratori di cose rubate.

Per copia conforme

Facetti Cancelliere.

Novara li 28 luglio 1806.

Il Regio Procuratore presso i Tribunali del Dipartimento d' Agogna, a Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia.

Ho l' onore di presentare a Vostra Eccellenza le osservazioni di questo Tribunale sul Progetto di Codice Penale.

La discussione del Progetto, e le osservazioni sono state fatte col mio intervento e di mio concerto; eccettuate soltanto quelle riguardanti gli art. 2 e 412, nelle quali io fui discorde.

Per la qual cosa i rilievi che Vostra Eccellenza mi ha comandati nello stesso dispaccio, e che troverà qui compiegati, si restringono ai soli suddetti due articoli.

Tosi.

Ferrero Segretario.

Rilievi del Regio Procuratore presso i Tribunali dell' Agogna sulle osservazioni del Tribunale d' Appello relative agli art. 2 e 412 del Progetto di Codice Penale.

Art. 2. L' osservazione del Tribunale suppone il dubbio, che il Codice Penale proposto dalla Commissione non abbracci tutti gli oggetti penali.

Il Regio Procuratore all' opposto ritiene come cosa certa ed indubitata, che la Commissione ab-

bia inteso di presentare nel Progetto di detto Codice una intiera collezione di Leggi, la quale abbia a servire di norma per discernere in avvenire le azioni delittuose e punibili, e soddisfaccia al voto già disegnato nell' art. 176 della Legge 22 luglio 1802, di far cessare coll'abrogazione delle Leggi e consuetudini anteriori la difformità che al presente sussiste nelle diverse frazioni del Regno d'Italia, di vedersi la stessa e medesima azione non egualmente segnata del carattere di delitto, oppure punita.

Di modo che l' espressione nell' art. 510 *per tutte le materie che formano l' oggetto del Codice stesso*, perfettamente conforme a quella dell' art. 5 del Reale decreto 16 gennajo 1806 per l' attivazione del Codice Civile, denoti bensì, che il Codice progettato sia ristretto a far conoscere i soli oggetti penali, non abbia però ad essere interpretato in senso che possa venire il caso di dover ricorrere ad altre Leggi e consuetudini precedenti per giudicare sulla delittuosità e punibilità di qualche oggetto.

Interpretazione questa inconciliabile coll'idea dell' universalità, che non può andare disgiunta da un Codice, e colla vista dell'uniformità che il Legislatore vuole introdurre coi diversi Codici i quali va di mano in mano attivando.

Il Regio Procuratore non impugna che la Commissione, non ostanti le sue cure per comprendere nel Codice tutte le azioni, alle quali convenga

d'imprimere il carattere di delitto, possa tuttavia averne ommessa qualcuna; tale appunto essendo la sorte delle umane instituzioni, che lasciano sempre dopo di sè qualche imperfezione: la quale imperfezione fu pure prevista per il Codice Civile, come lo indica l'art. 4 dello stesso Codice.

Ma se la cosa fosse anche così, egli crede tuttavia che sarà assai meno incongruo il lasciare impunita una qualche azione la quale pur meriti di essere classificata nella categoría dei delitti, che l'andare errando qua e là fuori del Codice per attribuire alla stessa azione una qualità, che il Legislatore talvolta può a bello studio non avervi applicata; come appunto colla scorta del Rapporto della Commissione si verifica quanto ai delitti già conosciuti sotto i nomi di lesa Maestà Divina, di pravità usuraria, d'incesto, di suicidio e simile.

Art. 412. Il Tribunale opina che nel caso di condanna della donna maritata per adulterio, come negli art. 298 e 308 del Codice Civile, debba esser punito anche il complice dello stesso adulterio.

Il Regio Procuratore però osserva in contrario,

1.° Che il Legislatore avendo nel Codice Civile prescritta la pena dell'adulterio per la sola donna, ha già spiegata chiaramente la sua intenzione di lasciarlo impunito nel complice;

2.° Che l'adulterio nella donna maritata ha una maggiore intrinseca malizia per la violazione della fedeltà conjugale, e reca un più grave pre-

giudizio nell' ordine delle famiglie, che non nel complice;

3.° Che non si può punirlo nel complice, senza sconvolgere il principio stabilito in ordine allo stupro non accompagnato da violenza, o da seduzione.

Tosi.

Osservazioni del Tribunale d' Appello del Dipartimento dell' Agogna sul Progetto del Codice Penale.

All' art. 2. L' atto o l' ommissione con cui siasi violata una Legge penale antecedentemente promulgata è ivi per regola generale indicata come un delitto.

Non basterà adunque che si dimostri la contravvenzione alla Legge, se non si provi che questa sia stata promulgata?

Come si arriverà a provare la promulgazione delle pratiche e consuetudini di giudicare, che coll' art. 510 sembrano lasciate in vigore per tutte le materie non formanti l' oggetto del Codice?

Per quanto la Commissione abbia estese le sagge sue vedute nell' analisi e nel calcolo delle azioni umane, le quali cadono sotto l' impero della punitiva giustizia, sarebbe tuttavia pericoloso l' asserire, che tutte le materie vi siano comprese.

Che se la Commissione fu d' avviso, che non possa essere colpito da pena un delitto non con-

templato espressamente dal Codice, e che siano solo eccettuate le trasgressioni e le pene dipendenti dai Regolamenti di pubblica amministrazione in forza del terzo Statuto Costituzionale, sarebbe opportuna la redazione di detto art. 510 in modo che contenesse chiaramente la detta regola generale e l'eccezione.

All'art. 18, §. 2. La lettura di questo articolo ci ha fatto nascere il dubbio se la Commissione abbia inteso che colle ivi stabilite esemplarità debba la condanna ritenersi eseguita in effigie per gli effetti voluti dal Codice Napoleone all'art. 26. Noi crediamo che tale appunto sia stato il di lei scopo, ma che sia di assoluta necessità di farne una espressa dichiarazione.

All'art. 21, §. 3. La prigionìa, pena di alto criminale, si sconta colla sola reclusione in un castello o fortezza del Regno. La casa di correzione, pena correzionale, è casa di lavoro (art. 28) per colui che vi è rinchiuso.

Quindi ci è parsa meno grave ed intensa la prigionìa tanto in sè stessa, quanto in rapporto alla pubblica opinione nel mentre, che trattandosi di punire un colpevole di alto criminale, più imponente e più intensa dovrebbe nella espiazione riescire.

Per il che quando nissuna sorta di lavoro si creda potersi alla prigionìa aggiungere, un segno, come un cerchio di ferro al braccio, od alla mano, sarebbe forse opportuno di prescrivere che la

cattività del condannato dimostri, e lo gravi in qualche modo nell' opinione altrui.

All' art. 36. Non crediamo non solo utile ma necessario che una sanzione penale prevenga e punisca la contravvenzione nel caso preveduto all' art. 35.

Questo nostro avviso ha per base le massime istesse che guidarono la Commissione ad esacerbare giustamente la pena ove rendasi recidivo chi già fu condannato per eguale delitto.

Agli art. 52 e 55. La qualità e i gradi delle pene furono stabiliti con sapientissimo accorgimento, e corrispondono allo scopo che il Legislatore si propose. Ma forse gli stessi principj sanzionati nel Progetto ci guidano a proporre alcune modificazioni sulla pena de' ferri.

Chi cinto di catene, e qual vile schiavo è condannato ai pubblici lavori, diventa infame di fatto agli occhi de' suoi concittadini. Come mai il reo dopo scontata la pena oserebbe pretendere ai pubblici voti, alla confidenza della patria? Il grave suo delitto, la memoria ognor viva della sua umiliazione, la coscienza stessa nel reo della propria vergogna non gli toglierebbero forse la fiducia di tali preziosi diritti? Fu detto con ragione che l' infamia non è in arbitrio della Legge, e che l' infamia legale dee essere la stessa di quella che nasce dai rapporti delle cose o da opinioni altamente radicate nell' animo della Nazione.

Più se la pena dei ferri è gravissima, perchè sarà ella in alcuni casi della più breve durata,

per esempio d' un anno? forse qui havvi contraddizione: stà da una parte la massima gravezza nella qualità della pena, dall' altra un delitto non grave, poichè tale non può essere quello, la di cui condanna in brevissimo spazio si compie.

Nè sembra tampoco opportuno che chi spettacolo alla moltitudine strascinava i ferri e riparava col suo lavoro i danni recati all' offesa società, rientri sì tosto nel di lei seno: avvilito, disonorato, egli ne sarebbe respinto, costretto forse a lanciarsi di nuovo nella carriera del delitto.

Proporrebbesi dunque che la pena de' ferri non sia giammai minore nella sua durata del minimo limite del secondo grado, e che sieno puniti colla casa di forza ed esposizione del cartello quei delitti che nel Progetto si colpiscono colla pena de' ferri in primo grado o per un tempo minore.

All' art. 70. Il titolo degli attentati offre precision di dottrina e massime liberali: ivi si è contemplato il caso del pentimento del mandatario, questo fe' nascere in noi l' idea dell' analogo caso in cui il mandante si penta e revochi *re integra* il mandato.

Ci sembra che la Legge debba valutare un tale pentimento quando specialmente il mandato non ebbe effetto, e che al più pel turpe suo fatto non si abbia il mandante a punirsi che con semplice detenzione.

All' art. 72. La maggiore destrezza e conseguentemente il maggior dolo non mai dee giovare al

reo. Pure l'art. 72 che punisce ne' soli due casi ivi accennati l'attentato ne' delitti di pena correzionale, sarebbe favorevole a colui che più lungamente meditò il delitto, e per così dire lo guardò fisso con audacia e perseveranza maggiore, rinfrancando sè stesso co' praticati inganni, e col facile risultato dell'impunità.

Noi incliniamo ad adottare anche in questi delitti le massime generalmente stabilite in ordine agli altri attentati, quantunque non siane avvenuto scandalo grave, ovvero non sia stato l'attentante colto in flagranti.

All'art. 75. La massima stabilita in quest' articolo ci parve di una conseguenza assai pericolosa per la garanzia della pubblica e privata sicurezza.

Chi istiga al delitto, e di più somministra i mezzi per facilitarne l'esecuzione, ci sembra che siano il vero colpevole od agente principale. Tale fu l'opinione degli antichi filosofi giureconsulti, e tale è la legislazione adottata dalla gran parte delle nazioni, e che ha potuto sostenersi e durare per il giro di molti secoli.

Diffatti analizzate le azioni di colui che il delitto instiga, dirige, instruisce e ne porge il mezzo, e di quello che s'induce a commetterlo, chi non ravviserà una prevalenza di dolo nel primo, una maggior depravazione di cuore e di volontà, per cui non solo è cagione del danno che col delitto si arreca, ma della corruzione di un suo concittadino che lo spinge nella carriera del mal fare, e

che per effetto de' pravi suoi consigli ed ajuti, e dell'impunità del primo delitto, diventa poscia uno scellerato, un perturbatore incorreggibile dell'ordine sociale?

Quando la Legge simili scandalosi iniqui seduttori del delitto severamente comprima e punisca, ritroveranno i cittadini nelle sue prescrizioni non solo una giusta misura della pena da quelli meritata, ma di più un mezzo opportuno a prevenire i delitti, diseccando nella sorgente la fonte d'onde essi derivano. Ond' è che noi crediamo niente meno che quando concorrono l'induzione al delitto, e la somministrazione de' mezzi per commetterlo, debbano in tal caso gl'istigatori considerarsi e punirsi come agenti principali.

All'art. 82. Qualora un delitto altronde gravissimo non fu consumato per il solo pentimento dell'agente principale, e quindi viene a rimanere al cospetto della Legge in tutta la sua integrità e valore il dolo del complice, il quale dal canto suo nulla ommise perchè il delitto si consumasse, pare troppo mite l'irrogazione contro costui di una semplice pena correzionale.

Opiniamo, che nel caso indicato all'art. 82 sia la pena estesa alla casa di forza in primo grado, o alla prigionìa, col che si verrebbe forse a stabilire una maggiore armonia e correlazione fra il detto art. 82 e gli art. 71, 73 sul genere della pena.

All'art. 91. Noi ritroviamo, che la latitudine segnata in questo art. 91 per l'applicazione della

pena a quello che reiteratamente si è reso colpevole di egual delitto, non è proporzionata ai molti e frequenti casi che nello stesso articolo si comprendono.

Il principio stabilito per regola della Commissione, che punire non si possa come recidivo chi ha commesso nuovi delitti dello stesso genere, semprechè pel primo non ne abbia espiata la pena, prova chiaramente sanzionata la massima, che per quanti delitti si commettano da colui che giunge a sottrarsi alla vigilanza della pubblica autorità, e non viene arrestato, non maggior pena egli incontri di quella che si prescrive nel grado stabilito.

Pare che da ciò risultare ne debba non un freno ai delinquenti, ma invece un eccitamento a percorrere con piè franco e sicuro la iniziata carriera, come se fossero eseuti dal dominio della Legge quando un numero tale di delitti abbiano commesso, per cui il massimo limite del grado della pena non possano sfuggire.

La giustizia, il pubblico interesse, l'esempio, la necessità di prevenire che un reo abituato al mal fare non si contragga da chi n'è inclinato, persuadono che venga adottata una più severa coercizione a misura del numero delle azioni criminose che siano state commesse.

All'art. 102, §. 3. Il massimo limite ivi prescritto indistintamente contro il minore d'anni dieciotto e maggiore di quindici, sia che il delitto importi pena di morte, sia che esiga quella dei ferri in

vita, non mantiene quella proporzione che saviamente domina nel Progetto; e dappoichè la qualità dei gradi con non minore illumiuatezza stabiliti lascia aperto l'adito ad una equa proporzione, noi proporremmo che pel minore reo di delitto importante la morte, debba la condanna estendersi al detto massimo limite della casa di forza in quinto grado, ma che qualora si agisca di delitto che importi i ferri in vita, abbia a lasciarsi al Giudice l'arbitrio di punirlo nei confini del grado medesimo.

All'art. 108 e seguenti. L'ubbriachezza, circostanza attenuante, e per tale considerata nei delitti di alto criminale, seguendo la disposizione delle Leggi romane, non si scorge espressamente contemplata nei delitti che soggiacciono a pena correzionale.

Noi saressimo del parere che anche per questi delitti debba aver luogo una moderazione di pena per chi delinque in istato di ebrietà.

All'art. 163, §. 2. Paragonati i delitti e le pene enunciate negli art. 161 e 163, §. 1 con quelle che si contemplano nel §. 2 dello stesso articolo, ci parve che non esista la proporzionata gradazione nella pena ivi suggerita della prigionia, poichè è sempre scandaloso e grave per sè stesso il delitto, e grande il dolo di chi macchina e pone in pratica mezzi diretti a sovvertire l'ordine sociale, sebbene per cause indipendenti dalla sua volontà non siane avvenuto l'effetto.

Quindi ci sembrerebbe più conveniente la pena della casa di forza nel primo ed anche secondo grado, colla facoltà di aggiungervi il bando dal Regno.

All' art. 164. Le stampe o gli scritti indicati nel presente articolo, parto di avversione o disprezzo, ed atte talvolta a portare sedizione o tumulto, debbono essere il soggetto di una pena maggiore della detenzione.

Essi hanno la massima influenza sull' ordine sociale, e la sicurezza pubblica, da cui non può disgiungersi il sommo rispetto dovuto alla persona del Sovrano, trattandosi di offese, ingiurie e detrazioni gravi, come viene additato nel Rapporto.

Pare che applicare si debba a simile delitto la casa di correzione, ed anche la prigionìa a norma delle circostanze de' casi.

All' art. 174, 179. Se l' incendiario, e quello che rovesciando argini e dighe cagiona la morte ad alcuno, deve giustamente punirsi coll' ultimo supplicio, non deve sfuggire una pena anche proporzionatamente grave quando non sia avvenuta la morte a persona, ma sia taluno a causa dell' incendio o dell' inondazione rimasto offeso o ferito.

All' art. 175. Del pari ci sembra che la pena designata nel §. 2 di quest' articolo debba eccedere i dieci giorni di detenzione, perchè altrimenti non vi sarebbe giusta proporzione col caso meno grave, e meno punibile rammentato nell' art. 176; laddove una pena non eccedente i giorni dieci,

viene inflitta a quelli che accendono fuoco in vicinanza di cose combustibili, e con pericolo di cagionare incendio *quando non siane risultato alcun accidente*.

Agli art. 199 e 200. Anche ne' casi contemplati in quest' articolo ci discostiamo dal parere della Commissione.

Colui che vende e smercia carni di bestie morte o fatte morire come infette, ovvero espone in vendita commestibili guasti, corrotti e nocevoli, merita una pena corporale oltre la multa.

Non solo è illecito e turpe il lucro che si propone costui di ritrarre, ma sommo può essere il danno che da simili vendite può derivare.

Quando una semplice riprensione ed una tenue multa sia la pena che la Legge proponga per simili delitti, avverrà non difficilmente, che taluno trovi il proprio interesse di violare la Legge, sottoponendosi di buon grado alla pena.

Noi crediamo inoltre, che in caso di nuova trasgressione all' art. 200 debba sempre aver luogo la sospensione dall' esercizio del mercimonio.

Art. 202. Nel leggere quest'articolo ci siamo interrogati se non era forse più espediente, che le provvidenze relative al medesimo avessero sede in un governativo regolamento piuttosto che in un Codice Penale.

Art. 212. Anche in ordine a quest'articolo ci è sembrato opportuno che la sanzione della Legge non venisse limitata al solo caso in cui dalla con-

travvenzione degl'ivi additati articoli ne accadesse la morte, potendo la detta contravvenzione produrre notabile pregiudizio alla salute per cui sia giusta una esacerbazione di pena.

Art. 246, 247. Trattandosi ivi di grave abuso del proprio ufficio all'oggetto d'illecito lucro, ci sembra che alla multa debba andar congiunta la pena della sospensione, di maggiore o minore durata a norma delle circostanze.

Art. 253. Al fine di comprendere tutti quelli cui dalla Legge o dai pubblici regolamenti sia imposto l'obbligo della denunzia, proporremmo d'incominciare l'articolo così:

Gli ufficiali, il cursore comunale e chiunque altro a cui incumbe il dovere, i quali ec.

Art. 259, §. 4. Ci è parso che il legittimamente dispensato debba in tempo rappresentare e provare i legittimi motivi che lo dispensano.

Art. 310. Ritenuta la pena ivi stabilita pel caso che siane derivato pregiudizio all'altrui proprietà, parrebbe che non dovesse andar esente da qualche pena il falsificatore in quest'articolo contemplato, quando pure non fosse derivato alcun danno, mentre sempre stà che l'atto della falsificazione in questo caso tende a violare la fede pubblica, e che il non esserne derivato danno può procedere da circostanze estranee e indipendenti dalla volontà del falsificatore, la cui pravità e malizia si manifesta nell'azione istessa della fabbricazione del falso.

Osservazioni sulla sezione seconda del tit. 6, art. 341 al 349, e sul tit. 7, art. 403 e seguenti.

La purezza de' costumi vuol essere singolarmente vindicata e difesa: dipende da quella la felicità de' cittadini ne' domestici lari, la prosperità e la sicurezza dello Stato, ed infine l'osservanza di tutte le altre Leggi: essa sola previene il delitto, e ne soffoca il germe nel cuore prima che germogli. A che mai senza i costumi giovano le Leggi, ripeterono sempre tutti i professori di filosofia morale? Ed offrono pure le storie frequenti esempj di Nazioni che assai fiorirono sino a che l'illibatezza conservarono de' costumi, e che nella successiva depravazione de' medesimi la precipua causa trovarono del loro decadimento: così pure avvenne al Popolo già signore del mondo, ed oggi pure sì rinomato, il quale poichè scemò quel rigore con cui difendeva la pudicizia de' suoi cittadini, vide succedersi secoli pieni di delitti in onta alle Leggi, ed incontrò quindi la ruina del proprio impero.

Condotti noi da questo, quanto indubitato altrettanto importante principio, pensiamo che alcune volte ai sopra divisati delitti non siano abbastanza proporzionate le pene che nel nuovo Codice si sono proposte, e quindi non sufficienti alla correzione del reo come al pubblico esempio che ne formano lo scopo.

La pubblica continenza specialmente reclama le cure del saggio Legislatore: i delitti che alla stessa si riferiscono troppo vivamente offendono la società, poichè alla stessa di lei vista si commettono; appalesano inoltre nel colpevole una sfrenata impudenza, e nel pubblico scandalo arrecar sogliono i più funesti effetti. In quella economia che regolar debbe ogni penale sanzione non v'ha dubbio che a determinare la maggiore o minore gravezza del delitto concorrono i rapporti insieme, sia del colpevole, sia della persona offesa. Come mai potrà dirsi abbastanza riparato colla detenzione estensibile a soli dieci giorni qualunque pubblico oltraggio all'onore delle donne anche della più elevata condizione, qualunque eccitamento ne' giovani alla corruttela? Questi delitti non ponno non essere assai gravi; questi delitti non possono non essere oltremodo alla società perniciosi; questi delitti a misura dei loro rapporti abbisognano adunque di un maggior freno con una pena più sensibile. Ritenuta per tanto, allorchè non trattisi che di leggieri oltraggi, e meno pregiudicevoli eccitamenti alla corruttela, la pena che dal Codice si è proposta, sembrerebbe che nei casi meritevoli di più severa emenda, in luogo della detenzione adottar si dovesse almeno la pena della *casa di correzione* ne' limiti per la detenzione fissati.

Le premesse osservazioni sono pure da estendersi agli scritti, ai discorsi, ai canti ed alle pitture che pubblicamente offendono i buoni costumi, e

che eccitando alla corruzione massimamente i giovani li dispongono per l'età più matura ad una depravazione violatrice de' più sacri diritti. A misura quindi della loro maggiore gravezza, e dei pregiudicevoli effetti che ne possono derivare, sembra che anche in questi delitti dalla detenzione passare si debba alla pena della correzione nei limiti per la detenzione stabiliti, giacchè per la loro natura non si possono siffatti delitti riguardare minori degli altri di cui si è parlato.

Iniquissimo genere di uomini, ed alla società oltremodo perniciosi furono sempre mai considerati i lenoni. Contro costoro che a prezzo d'oro mercano l'altrui pudicizia insorsero in ogni età severissime Leggi. V'ha quindi anche fra moderni chi pensa che la pena alla malvagità di costoro dovuta fosse presso che ad estendersi all'ultimo supplizio. La detenzione da sei a dieci giorni per il lenocinio semplice, e la casa di correzione da due a tre anni per il lenocinio qualificato, non possono essere bastante freno per siffatti delitti. Quanto non può infatti nel cuor dell'uomo l'esecranda sete dell'oro? E come mai il timore o di brieve detenzione, o della casa di correzione, bilanciar potrebbe nel cuore del malvagio que' vantaggi che dal prezzo di sua scelleraggine si ripromette? Ove tali delitti si prevengono col rigore delle pene, non v'ha dubbio che tutti quelli si prevengono insieme, i quali non possono essere che la conseguenza della seduzione.

Troveremmo perciò opportuno, che la pena del lenocinio semplice quella dovesse essere della *casa di correzione*, e quella del lenocinio qualificato, la casa di forza nel primo o secondo grado, a misura della varietà de' casi.

Affine a questo delitto, ed anzi dello stesso più grave, egli è il ratto di una persona all' oggetto di prostituirla: la società ch'è garante ai cittadini della rispettiva loro sicurezza e dell'onore, di quanto avvi di più caro cioè e di più prezioso, devè severamente punire l'enormità di questo misfatto, che tanto lede e l'uno e l'altro oggetto. Considerata quindi la di lui natura non può non sembrare troppo mite la pena della casa di forza, che la Commissione ha proposta: come meno proporzionata si ravvisa la casa di forza per lo stupro e l'adulterio violento, tanto più se commessi con uso d' armi e con compagni, e tanto più se all' uno o all' altro di detti delitti siasi aggiunto il ratto, 408, 409, 410, e pare che alla gravezza loro, sia che si provino insieme, sia che si valutino disgiuntivamente, meglio corrisponderebbe la pena dei ferri, quella pena medesima che si riconobbe giusta per le violenze contro la proprietà reale (art. 409), e che molto maggiormente sembrar dee applicabile per li violenti attentati a danno del pudore, per essere questo una prerogativa assai più stimabile della roba, e per trattarsi di un pregio superiore a qualunque prezzo, che rapito non si può più dal rapitore restituire o rifondere.

Merita la pubblica esecrazione il delitto di colui che il minore seduca alla sua custodia affidato, ed in qualunque modo lo ecciti alla corruttela. L'abuso di quella autorità che gli viene attribuita, e la facilità ch'egli può avere nell'esecuzione del delitto, richieggono che un maggior freno abbia ad incontrare nella severità del castigo: a quest'uopo sembra che bastar non possano le pene che negli art. 416 e 420 si sono comminate. Si crederebbe perciò più salutare e più opportuna quella della *casa di forza* nel primo e secondo grado, giusta la diversità de' casi.

Se i buoni costumi tanto influiscono al buon ordine delle famiglie, all'obbedienza delle Leggi, al bene in somma della società, sarà mai da punirsi con pochi giorni di detenzione chi tutti i suddetti oggetti sovverte, e la più cara speranza defrauda della società, la quale aspetta di ricevere un giorno dalle sue mani un cittadino virtuoso, e gliene sostituisce un malvagio? Una maggior pena, e più proporzionata perciò a tanto danno, è reclamata da tutti i padri, da tutti i magistrati, dal voto di tutt'intiera la società.

Giacchè il Codice Civile determinò il caso ed i modi ne' quali l'adulterio non violento fosse nella donna a punirsi, saggiamente avvisò la Commissione, che null'altro le rimanesse su quest'oggetto a proporre: non così però sembra doversi osservare del complice dell'adulterio: dappoichè il delitto è reso pubblico dallo strepito, e dalla forma-

lità di un giudizio, non può più essere dalle Leggi dissimulato: il pubblico scandalo addimanda un riparo. L'imparzialità della giustizia distributiva non soffre, che mentre taluno porta di un delitto la pena, il complice ne resti impunito: anzichè distruggere non può quindi essere che conforme a' principj dal sapiente Legislatore adottati nel suo Codice Civile, la punizione dell'adultero, a di cui favore e mitigazione di pena non concorrono neppure quelle cause, che a sollievo del debil sesso è pur mestieri di calcolare: anzi nella fortissima presunzione, che l'uomo sia in siffatti delitti l'autor principale ed il seduttore, sembra vieppiù ingiusto, che questo autor principale vada impunito, mentre il complice soggiace alla pena, e vada poi impunito per un misfatto il quale, offendendo i più cari diritti d'un marito, perturbando l'ordine e la pace delle famiglie, compromettendo lo stato de' figli, ed in forza dell'imperiosa opinione d'obbrobrio, comprende un'intiera famiglia, fu per ciò sempre in tutte le età e presso tutte le nazioni riputato gravissimo e corrispondentemente sempre castigato.

Si proporrebbe pertanto anche contro l'adultero nel particolar caso di cui si tratta, la pena della detenzione.

Art. 444. La considerazione che si è presentata nell'esame di quest' articolo, fu se la latitudine ivi lasciata al Giudice per punire le lacerazioni, ferite, fratture e contusioni pericolose, sia bastante-

mente proporzionata al caso in cui l'offensore sia stato il provocante, e somma ed irragionevole siane stata la provocazione.

All' opposto se sempre colla casa di correzione, ovvero con detenzione possano eziandio punirsi quando la provocazione sia intervenuta dal canto dell'offeso medesimo, e sia stata gravissima.

Noi avremmo adottato queste dichiarazioni e modificazioni prendendo per norma la maggiore e minore gravezza della provocazione, per estendere o restringere i confini delle pene.

E non solo relativamente all'art. 444, ma ad ogni altro dove si tratti della provocazione converrebbe, che al giudice fosse lasciato un confine proporzionato alle circostanze in cui per essersi dato o ricevuto un motivo ragionevole di maggiore o minore provocazione, maggiore o minore esser debba la pena da irrogarsi.

465. Siccome nel delitto di esposizione del parto non solo l'estraneo, ma anche i parenti e gli affini sono assoggettati a pena quando dai medesimi sia commesso, così ci è parso che anche i parenti debbano essere designati espressamente e puniti qualora abbiano essi somministrati i mezzi abortivi, comunque possano meritare maggiori riguardi dell'estraneo; siamo quindi del parere che le provvidenze adottate nell'art. 461 potrebbero estendersi anche all'art. 465 coll'egual proporzione e misura.

Crederemmo però, che se tali mezzi vengano dolosamente somministrati da quelli ai quali per

la loro professione è singolarmente affidata la salute pubblica, come i medici, chirurghi e speziali, assuma in tale caso il delitto un carattere molto più grave, e debba la pena accrescersi di un grado colla sospensione dall' esercizio di quell' arte di cui essi abusano.

Art. 489. *Furto violento*. Questa specie di delitto per la sua frequenza, per la difficoltà di scoprire e convincere i colpevoli, per le dannose, anzi funestissime conseguenze che ne' derivano, esige forse più d' ogni altro, che colla severità di una pena sommamente intensa ed imponente, siano atterriti gli scellerati che meditano di commetterlo.

Noi conveniamo coll' Autore dello spirito delle Leggi che non la moderazione delle pene, ma l' impunità sia la sorgente infausta dei numerosi e gravi delitti, e non avremmo difficoltà di suggerire anche pel furto violento una pena più mite di quella che nel Progetto proponesi, se sopra i colpevoli potesse sempre, o quasi sempre la vendetta pubblica esercitare il giusto suo imperio, e se modico fosse l' intervallo dal delitto alla pena.

Ma l' esperienza pur troppo ci dimostra che non è ottenibile questo scopo, e che rendesi necessario che alla somma e consumata malvagità degli aggressori sia congiunta la più grave delle pene, e solo venga questa moderata, quando dalla moderazione un vantaggio ne derivi, o possa derivare.

Che debba essere colpito l'aggressore colla pena dei ferri in vita, qualora la ferita cagionata all'aggresso sia sanabile;

E coi ferri nel quinto grado quello che sbarra armi da fuoco contro gli assaliti per depredarli, ancorchè non ne segua offesa.

Lasciando che la Legge segui una pena temporanea nel terzo, e quarto grado, quando il furto violento non sia accompagnato da ferite od offese, al fine d'impegnare gli aggressori a ristarsi entro confini della semplice violenza.

Nel proporre queste più rigorose misure noi seguiamo il voto, anzi il grido de'cittadini del nostro dipartimento sovente infestato da numerose bande di simili scellerati, i quali, tratti anche dagli esteri confinanti dominj, formano la desolazione singolarmente degli abitatori delle campagne astretti dalle minacce e dalle violenze di costoro ad abbandonarle, e che invano si tenta coi principj di una filosofica moderazione di far deviare dalla carriera dei delitti; anzi qualora meno severe Leggi si adottino di quelle che sono in vigore nei vicini Stati, saranno essi vieppiù allettati a qui recarsi per delinquere, attesa anche la maggior difficoltà di essere conosciuti, arrestati e convinti.

Nel resto noi riteniamo le savie eccezioni e dichiarazioni soggiunte in questa sezione.

Solamente ci pare, che dovrebbero considerarsi e punirsi come estorsioni le dimande fatte per lettera od avvisi da persone notoriamente facinorose,

diffamate in genere di aggressioni, ed incuzienti timore, comunque non siano accompagnate da minacce, derivando queste dalla qualità delle persone medesime, e costituendo per sè sole la violenza ed il prossimo pericolo, qualora non vengano prontamente secondate.

Art. 492. La generica espressione usata in quest' articolo in ordine ai furti domestici, i quali si ritengono qualificati, ci farebbe desiderare una maggiore spiegazione.

Ivi si chiama qualificato il furto commesso dal servo al padrone.

Nel silenzio della nuova Legge, ed a fronte dei principj del diritto (*L.* 11, *ff. de pœnis*) occorrerà di dubitare, se debba aversi per servo il non salariato, od il salariato per maggiore o minor tempo di un mese, e se sia necessario che il servo abiti e riceva gli alimenti nella casa del padrone.

Auna Presidente.

Jori Cancelliere.

Cremona 17 luglio 1806.

Il Regio Procuratore presso i Tribunali Giudiziarj del Dipartimento dell' Alto Po, a Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia.

Questo Tribunale d'Appello mi ha accompagnato col suo rapporto, che acchiudo, i dubbj che gli sono emersi sul Progetto di Codice Penale. Aggiungo agli stessi anche i rilievi che mi si sono particolarmente presentati. Riguardano questi in gran parte la modalità dell' espressione, e fors' anche non sussisteranno le da me supposte oscurità od anfibologìe.

Mia intenzione è stata quella di ubbidire alle superiori prescrizioni dell' Eccellenza Vostra, ed avrei creduto di mancarvi, se per timore di fare un rilievo insussistente, avessi taciuto.

VACCHELLI.

Ghisolfi Segretario.

Cremona 15 luglio 1806.

Il Tribunale d' Appello nel Dipartimento dell' Alto Po, al Regio Procuratore.

Il tempo che ci venne precisato per la disamina del Progetto del Codice Penale, fu troppo limitato all' importanza del soggetto.

Con tuttociò in ubbidienza ai superiori ordini, non ha ommesso il Tribunale di occuparsi compatibilmente colle altre ordinarie sue incombenze, e gli sono risultati que' pochi rilievi che troverete segnati nell' unito foglio. Se la rapidità colla quale si è dovuto condurre l' operazione ci avesse per avventura fatti trascorrere in riflessi già preveduti dalla saviezza dei Compilatori, non si vorrà ascrivere a nostra mancanza, ma unicamente all' urgenza dalla quale fummo pressati.

Baruffini Presidente.

Canti Cancelliere.

APPELLO DELL' ALTO PO.

Dubbj rilevati dal Tribunale sul Progetto del Codice Penale.

All' art. 7. Col punire soltanto la colpa grave si potrebbe far luogo all' impunità nei casi di delitto

colposo. L'affettazione di una leggiera imprudenza ed il calcolo pure che dal Giudice deve instituirsi per determinare la colpa grave, può aprire la via a questo disordine. All'incontro se l'azione dannosa, qualunque sia il principio da cui deriva, è sottoposta alla censura della Legge, se l'uomo è colpito da tutti i lati, viene prevenuta la frode, ed il dubbio sulla qualità della mancanza. Interessa alla società non solo che represse siano le azioni dolose, ma altresì che la colpa, quando almeno non sia leggerissima, non rimanga impunita.

All' art. 76. Oltre i due casi specificati in questo articolo, può verificarsi in altro modo la complicità nel delitto, quando cioè la partecipazione non fosse già l'effetto d'una convenzione precedente al delitto e con precisa scienza del medesimo e sue qualità; si trattasse però d' un ricettatore o partecipatore, o da chi prestasse ajuto per mestiere a' conosciuti delinquenti, i quali contassero sul di lui favore nell'esecuzione de'loro misfatti, non sembrando questi abbastanza puniti colle norme degli articoli 258 e 501.

Agli art. 101 e 102. Non è accaduto di rilevare che sia accordata minorazione, oltre i limiti generali per i delitti di pena correzionale che fossero commessi dal minore d'anni quindici e maggiore d' anni nove. Sembrerebbe che anche per questi casi dovesse essere accordata una speciale minorazione in riguardo all'età, tanto perchè accaderebbe che si dovesse punire con maggior pena il delitto correzionale che quello d' alto criminale, quanto anche perchè

nei delitti correzionali non sempre è distinguibile una precoce malizia.

All'art. 135. La riabilitazione che cancelli l'infamia non sembra doversi ammettere. Egli è moralmente impossibile che la dichiarazione del Tribunale possa cambiare l'opinione pubblica; e se mai giungesse col tempo a indebolirla, la pena che in senso della Legge dovrebbe essere infamante, allora per opera della stessa Legge non la sarebbe che per metà; altronde giusta in massima si ritiene la riabilitazione ai pubblici uffici per chi non abbia subìta pena infamante, sempre chè questo beneficio sia accordato con tutta la parsimonia. In alcuni delitti per cagion d'esempio la pena stabilita della prigionìa colla interdizione dai pubblici uffici è pena commisurata all'azione criminosa; cessa assolutamente di esser tale, e si rende troppo leggiere quando il delinquente abbia nella Legge stessa che lo condanna, fondato il diritto di essere ammesso alla riabilitazione.

All'art. 181. Siccome anche i bastoni potrebbero essere atti a commettere la violenza contemplata in questo articolo, così a togliere ogni anfibologìa che fossero indicati dall'espressione *con arma qualunque*, parrebbe che potesse dopo di essa aggiungersi *o con bastoni*. Anche pel disposto negli articoli 185, 188 e 260 può nascer dubbio se sotto il nome di armi abbiano a considerarsi anche i bastoni. Oltre di che nell'articolo 181 non è considerato il caso in cui la praticata violenza restasse

senza effetto, e non riuscisse la liberazione di alcuno dei detenuti, potendosi questo caso considerare più per un delitto mancato che per un semplice attentato, massime per le vie di fatto e le violenze praticate.

All' art. 196. Non si è letteralmente indicato il caso che per le circostanze precisate dall' articolo presente, §. 1 ne avvenga la morte; pare quindi che potesse il detto paragrafo riformarsi coll' esprimere, *se di qualche persona sia avvenuta la morte, o sia anche soltanto stata in pericolo di vita.*

All'art. 225. Ritenuto che il Codice all'effetto di essere ripristinato nelle ragioni perdute col giuramento, non ammette l'avversario a provare la falsità, e ritenuto altronde che il §. 131 prescrive che la condanna importa la rifazione del danno, parrebbe che a togliere ogni antinomia di Legge dovesse esprimersi in quest'articolo, che non competerà però alla parte soccumbente nel giudizio civile, in forza del falso giuramento decisorio, l'indennizzazione di quanto, in conseguenza di esso, si è perduto nello stesso giudizio.

All' art. 254. Sarebbe della precisione necessaria nella processura criminale che venisse fissato il termine entro cui il chirurgo dovesse fare la denunzia, quando ciò non fosse riservato nel Codice di processura criminale.

All' art. 342. Sembra troppo mite la pena in proporzione del delitto, e converrebbe pure rimarcare se il seduttore fosse di maggiore età, o solo

a simili eccessi, o se la persona sedotta fosse femmina.

All' art. 352. La troppo generica espressione *d' armi* usata nel §. 2 potrebbe far nascere il dubbio se sotto questa denominazione debbano intendersi anche i piccoli coltelli serratori inservienti all' uso della vita.

All' art. 353. Non si parla degli oziosi recidivi nella contravvenzione ai precetti; e dovrebbero pure contemplarsi per una corrispondente punizione i casi troppo ovvj delle animosità e vessazioni a danno e disturbo degli abitanti della campagna per parte de' malviventi ed accattoni prepotenti per estorcere delle cibarie, o per altri oggetti non contemplati nel §. 3, articolo 487 e seguenti.

All' art. 390. Sarebbe preciso di spiegare per la maggiore facilità dell' abuso che si può fare delle picciole barche, che queste fossero assicurate con catena e chiave.

Art. 419. Essendo ugualmente grave in ogni rapporto, e di società e di famiglia, nè potendo essere tollerabile il mal costume de' conjugati, che dimentichi dei proprj doveri deturpano lo stato conjugale, deve punirsi come lenocinio qualificato quello del marito verso la propria moglie, massime se minorenne; caso, che particolarmente non si è rimarcato nel proposto Progetto di legge penale.

All' art. 466. Il Progetto di Legge non fa menzione dei padrini che intervengono al duello. Sic-

come però essi concorrono nell'esecuzione di un delitto pel quale si prescrivono particolari pene, così resta dubbio se i padrini debbano essere puniti, o come fautori del delitto a senso degli art. 74 e seguenti, ovvero a termini del 369, come quelli che non lo hanno impedito, o finalmente se intervenendo, all'oggetto specialmente di riparare maggiori mali, possano essere esenti da pena: pare che in ogni modo non debba ommettersi dal farne menzione nella Legge.

All'art. 501. Il vocabolo di scienza adoperato in quest' articolo, può far nascere il dubbio se nel ricettatore, compratore ec. si richiegga la cognizione del furto, onde procedette la cosa comprata o ricettata ec., o se basti il dolo nel ricettatore, compratore e partecipatore desunto dalle circostanze del prezzo, del luogo, tempo, modo e persona da cui proviene la cosa.

Baruffini Presidente.
Canti Cancelliere.

Rilievi al Progetto di Codice Penale, del Regio Procuratore nel Dipartimento dell' Alto Po.

Titolo I.
Dei Delitti in generale.

Ritenne la Commissione che leggiere essere dovesse la punizione di quelle trasgressioni di Legge

che riconoscono la loro origine dalla colpa soltanto del trasgressore, e che a nessuna punizione fossero soggette tali trasgressioni quando la colpa non fosse grave.

Vuole quindi nell'art. 4, §. 3 che acciò si ritenga concorrere l'indiretta volontà nella violazione della Legge, debba facilmente prevedersi l'avvenimento contrario alla Legge stessa, e dichiara nell'art. 8 che debba sempre riputarsi derivato da colpa grave l'avvenimento, se l'azione direttamente voluta sia per sè stessa illecita o vietata dalla Legge.

La massima in astratto considerata sembra ed equa e giusta; ma se discendasi alla specialità di quelle azioni da cui ne può derivare o l'omicidio o la grave lesione nella persona, potrebbe sospettarsi che non fosse abbastanza provveduto alla privata sicurezza.

Sembra che chi trovasi nell'attualità di un'azione, la quale benchè lecita in sè può avere delle conseguenze tanto funeste, debba essere posto nella necessità di usare non solo un'ordinaria diligenza, ma la più circospetta precauzione; cosicchè debba farsi luogo ad inflizione di pena correzionale, ma negl'infimi gradi, a chi commette od omicidio o grave ferita per colpa leggiera, e non debba sfuggire una qualche pena almeno di polizia, chi uccida o ferisca gravemente anche per leggerissima colpa; riservata l'azione civile ai soli casi in cui o affatto accidentale sia l'avvenimento, o per colpa leggiera o leggerissima non venga arrecata, che

una ferita sanabile da principio, o resa tale nello spazio di giorni dieci.

Sull' art. 6. L' enunciativa di questo articolo mi è parsa oscura. Se non m' inganno, volle la Commissione che si ritenesse deliberato il delitto commesso *ex impetu* in conseguenza di altro delitto deliberato, quando facilmente si potesse prevedere come una conseguenza del delitto deliberato l' occasione che dà luogo al delitto *ex impetu*.

Ne darò un esempio: uno a mano armata s' introduce in una casa per il determinato oggetto di rubare; il padrone o chi custodisce la casa s' accorge del ladro, e vuol impedirne il furto; o per consumare il delitto o per sottrarsi all' arresto, il ladro uccide o ferisce il padrone o il custode: siccome poteva facilmente prevedersi dal ladro l' incontro ed il conseguente avvenimento contrario alla Legge, così, benchè il secondo delitto sia stato voluto soltanto nell' atto di commetterlo, ciò nulla meno la Legge lo considera come deliberato. M' accorgo di aver dato per esempio un delitto che passa in altra specie considerato nella sua complessività, vale a dire in latrocinio, ma lo stesso però può servire a far conoscere se io abbia incontrato nell' idea della Commissione.

Ora gramaticalmente prese le espressioni *e sia tale per sè stesso ec.*, devono esse riferirsi *al delitto voluto soltanto nell' atto*; ma se l' intenzione della Legge è quale io la supposi, devono esse anzi riferirsi all' *altro delitto deliberato* da princi-

pio; onde parrebbe che dovesse dirsi: *e questo sia tale* per sè stesso da prevederne facilmente l'avvenimento contrario alla Legge.

Titolo II.
Delle Pene in generale.

Art. 24. Suppongo che sia intenzione della Commissione che debba sempre aver luogo l'interdizione dall'esercizio di un'arte o mercimonio, quando il delitto d'alto criminale sia stato commesso con abuso di detti arte o mercimonio. Così essendo la cosa, mi pare che a togliere ogni equivoco potrebbe la seconda parte di detto articolo riformarsi nel seguente modo: l'interdizione dall'esercizio di un'arte o mercimonio *ha pure sempre luogo* per quei delitti ec.

Art. 57. La modificazione permessa dal §. 2 dell'art. 29 è garantita dalla prescrizione di ricominciare la pena nel caso di allontanamento dalla casa: pare che a togliere ogni dubbio che questa garanzia debba estendersi anche al caso dell'art. 37, in fine dello stesso potrebbe aggiungersi — sotto l'ivi indicata pena in caso di trasgressione. —

Titolo III.
Divisione dei Delitti.

Art. 44 e 45. È chiarò abbastanza dal complesso delle disposizioni di questo titolo che in tutti i

delitti che non sono distintamente dichiarati dalla Legge come privati, si deve procedere, sebbene non vi sia querela od istanza della parte alla quale ne sia derivata offesa o danno; non è per altro ciò espressamente detto per ciò che riguarda i delitti di pena correzionale o di polizia.

Pare che potessero rifondersi i due art. 44 e 45 nel seguente modo.

« 44. Si dividono anche i delitti in pubblici e privati; nei primi si procede sebbene non vi sia querela od istanza della parte alla quale ne sia derivata offesa o danno; nei secondi non può aver luogo la procedura che sopra querela od istanza della parte pregiudicata; e se sia già intrapresa, cessa quando la parte interessata desiste dalla querela od istanza ».

« 45. Tutti i delitti di pena di alto criminale sono pubblici; tra quelli di pena correzionale o di polizia ve ne sono di pubblici e di privati, ma questi si ristringono ai soli che la Legge ha dichiarati tali ».

Art. 52, §. 7. Alla pena dei ferri oltre il secondo grado va sempre unita la berlina, e *può questa aggiungersi* anche ai primi due gradi per quei delitti ai quali sia specialmente imposta dalla Legge.

La dizione, e *può questa aggiungersi*, presenta l'idea di una facoltà nel tribunale irrogante la pena di aggiungere o non aggiungere la berlina per quei delitti ai quali sia specialmente imposta dalla

Legge; ciò che è contraddittorio in sè, ed opposto alla vera disposizion della Legge la quale vuole necessariamente l'aggiunta di questa pena nei casi da essa contemplati; pare quindi che a rendere correlativa la detta disposizione potesse riformarsi il paragrafo nel seguente modo.

« Alla pena dei ferri oltre il secondo grado va sempre unita la berlina, e non deve questa aggiungersi ai primi due gradi, che per que' delitti ai quali sia specialmente imposta dalla Legge ».

Art. 59, §. 3. Se la pena ordinaria sia de' ferri in vita, si discende al quarto o quinto grado della stessa pena. Parea più conforme all' ordine il dire — si discende al quinto o quarto grado della stessa pena. —

Art. 67. In quest' articolo in cui parlasi espressamente dell' estensione nelle pene di polizia, almeno inutili se non viziose sembrano le espressioni — quando trattasi di espulso per misura di polizia.

Art. 79. Avendo l' art. 77 stabilito per regola generale che i complici nei delitti di alto criminale sono puniti con commutazione o con diminuzione di uno o due gradi della pena ordinaria prescritta agli agenti principali, e dovendosi quindi misurare sempre la pena competente al complice da quella che resta assegnata all' agente principale, poteva ritenersi non affatto necessaria la disposizione dell' art. 79, a meno che non si volesse, che realmente nel caso di delitto non consumato, potesse

il complice punirsi sino a quattro gradi meno del principale.

Riflettendo però che la malvagità del complice non può ritenersi minore per il caso che ha impedito l'avvenimento contrario alla Legge, così ho ritenuto che la Commissione abbia inteso di prescrivere la doppia minorazione in relazione alla pena dell' agente principale, che avrebbe avuto luogo se il delitto fosse stato consumato. A me pare però che a togliere qualunque anfibologìa, potrebbe esprimersi l'art. 79 nel seguente modo:

« Per i complici di delitto non consumato ha luogo tanto nel caso di commutazione, che in quello di diminuzione dei gradi la minorazione di pena prescritta dall'art. 77, partendo dal dato, che quella competente all' agente principale sia quella del conato da regolarsi giusta la misura stabilita nell' art. 71 ».

Art. 91. La massima stabilita in questo articolo benchè uniformemente adottata da molte legislazioni, mi pare contraria allo scopo principale di una legislazione criminale, quale è quella d'impedire la moltiplicazione de' delitti. Chi abbia commesso un delitto accompagnato da circostanze aggravanti, per cui sia certo che cadendo nelle mani della Giustizia non può sfuggire il massimo limite della pena che la Legge ha imposta al medesimo, è posto nella circostanza di poter commettere con sicurezza d' impunità qualunque altro delitto dell'identica specie. Non è distinto in tal modo chi

cade nel delitto trascinato da una fatalità di circostanze, da quello che ha fatto del delitto un mestiere.

Altronde sembra anche contradditoria la Legge se si consideri che il reo di un solo delitto d'alto criminale, e di uno di pena correzionale, che importi un anno o più di casa di correzione, debba soffrire un aumento di pena, e non debba andarvi soggetto chi replicatamente commette lo stesso delitto importante pena di alto criminale.

È ben vero che la Legge non permette d'infliggere al reo più volte dello stesso delitto il minimo grado della pena, ma piccola è l'esasperazione massime ne' casi de' delitti più gravi, e singolarmente quando il delitto non due, ma più volte sia stato commesso.

Da una tale massima ne viene anche l'assurdo, che chi per esempio abbia delinquito con due aggressioni e con un delitto correzionale importante tre anni di casa di correzione, debba necessariamente essere punito col massimo limite della pena per l'aggressione; in tempo che chi abbia commesso quattro, sei, dieci aggressioni non può tutto al più, che essere punito coll'egual pena.

Questi riflessi mi fanno desiderare che con alquanto maggior rigore venga aggravata la pena di chi reiteratamente si rende colpevole dell'eguale delitto, collo stabilire per esempio il massimo limite a chi due volte commette lo stesso delitto; la pena nella metà del grado immediatamente superio-

re, a chi tre volte, e così progressivamente; colla sola eccezione, che la pena temporaria possa divenire perpetua, o che la perpetua si commuti in quella di morte.

Art. 92. Per i sopra marcati riflessi, e per una marcata distinzione poi tra il recidivo dopo scontata una pena, e chi reiteratamente delinque senza aver subìto alcuna pena, crederei che colla stessa gradazione stabilita all'art. 92 dovesse aumentarsi di un ulterior grado chi delinque dopo scontata la pena di una seconda condanna, e così progressivamente, facendo anche passare la pena da temporaria in perpetua.

Art. 118, §. 2. *Può essere punito anche l'estero ec.* Benchè la comprensione dell'articolo non lascia un ragionevole dubbio sull'intenzione di questo paragrafo, non pregiudicherebbe però in mio senso l'aggiungere alle rimarcate parole *per simili delitti commessi in estero Stato.*

Art. 123. Sembra troppo estesa e favorevole al delinquente questa disposizione. Quanto essa può essere giusta nei casi ordinarj, altrettanto sembra ingiusta ne' casi nei quali si potesse argomentare e ritenere che il delitto fosse stato commesso nell'estero Stato appunto per isfuggire alla pena. Suppongasi un Italiano che, domiciliato nel Regno, proditoriamente conducesse nell' estero Stato un suo concittadino per ivi o percuoterlo o farlo percuotere, o fargli altra simile ingiuria od offesa soggetta a pena correzionale o di polizia. Questo

raffinamento di malizia dovrebbe egli andare impunito? Io propongo che venga almeno modificata la disposizione in maniera che non restino impuniti i delitti di pena correzionale e di polizia commessi in estero Stato con piena volontà e deliberazione.

Art. 132, 133. Quando l'assolto sia nel caso dell'art. 132, vale a dire sia stato calunniato o siagli derivato danno per dolo o colpa di alcuno, può essere giusto ch'egli ripeta il danno dalla cassa pubblica di riparazione; ma quando non vi sia alcuna persona a cui si possa imputare il pregiudizio derivato all'innocente, ed una disgraziata combinazione l'abbia assoggettato ad una procedura non meritata, non sembra veramente che possa essere il caso della refezione del danno a pubblico aggravio.

Altronde l'espressione dell'art. 132, l'incolpato assolto ec. sembra troppo estesa. Qualunque sia per essere la massima del Codice di Procedura Criminale; quantunque lo stesso non sia per attribuire a qualsiasi specie di prova un valore intrinseco; egli è ben certo però che l'animo del Giudice sarà nella necessità di assolvere anche nei casi in cui qualche dubbio gli rimanga sulla reità del prevenuto. Ne verrebbe quindi la conseguenza, che il reo fortunato, perchè non si hanno potuto acquistar prove convincenti del suo delitto, dovesse anche ottenere un'indennizzazione dal pubblico, come se fosse stato ingiustamente persegui-

tato dalle indagini fiscali. Vedo che contro il calunniato od altri per cui dolo o colpa gli fosse avvenuto danno, sarebbe nella necessità l'assolto di provare gli estremi della calunnia, del dolo, della colpa, ma contro della cassa pubblica non avrebbe la necessità di provare questi estremi; sarei quindi di opinione, che potessero riformarsi gli articoli 132, 133 nel seguente modo.

« 132. L'incolpato che ha pienamente giustificata la propria innocenza ha il diritto della refezione de' danni e della riparazione dell' ingiuria verso il calunniatore o qualunque altro per cui dolo o colpa siagli derivato il danno o l'ingiuria ».

« 133. Se non siano solvibili il calunniatore od altra persona, cui si possa imputare il pregiudizio derivato all'innocente, questi, quando sia povero, ripete la refezione del danno dalla cassa pubblica di riparazione ».

All'art. 139. Attese le prescrizioni dell'art. 18, che prefiggono il modo di suppletoria esecuzione per il caso di morte avvenuta dopo la condanna, pare che ad evitare ogni sospetto di contraddizione potrebbe aggiungersi a questo articolo 139, = salvo il disposto all'articolo 18.

Art. 144, 145. Pare che dalla prescrizione che si accorda pei delitti di alto criminale potesse per avventura ritrarsi un indiretto vantaggio, qualora venisse dichiarato che la stessa venga interrotta, tutta volta che dal delinquente sia stato commesso

un nuovo delitto, cui parimente venga imposta dalla Legge la pena di alto criminale.

Art. 153. Non mi è sembrato abbastanza preciso il senso di questo articolo; nella maggior estensione di significato che gli si volesse attribuire, potrebbe includere l' assurdo che non si dovesse assoggettare il graziato alla pena competente al delitto isolatamente considerato, ma che gli si dovesse infliggere quella che addizionalmente sarebbe dovuta per la recidività; pare quindi che potesse l' articolo essere riformato nella seguente maniera — il graziato non schiva gli effetti della recidività, commettendo un nuovo delitto, ed è considerato, come se avesse scontata la pena. —

PARTE SECONDA

Dei Delitti, e delle Pene.

Dopo che nella prima parte si è trattato dei delitti e delle pene in genere in appositi titoli, non può sembrare troppo precisa la rubrica di questa seconda parte: pare che potrebbe invece scriversi — Dei Delitti in ispecie, e delle relative Pene —

Art. 155. Consistendo la maggior parte dei delitti contro la sicurezza pubblica, non nel successo, nè nel principio del successo, ma nell' intenzione portata all' atto, invece dell' espressione — o con altro delitto che metta in pericolo la società ec.,

sostituirei — o con altro delitto che tenda a mettere in pericolo la società —

Art. 158, §. 2. È piena di umanità la disposizione di questo paragrafo, nè oserei di eccepire in alcun modo contro della medesima; mi pare però che potrebbe impegnarsi lo stesso amore dei congiunti menzionati in detto paragrafo ad eseguire la denunzia, se prevenendo essi qualunque altra denunzia od indagine per parte dell' autorità pubblica, si accordasse una notabile minorazione di pena al congiunto del denunziante complicato nel delitto. Adottandosi la massima, potrebbe aggiungersi un terzo paragrafo in questi sensi.

« §. 3. Determinandosi i congiunti menzionati nel precedente paragrafo ad eseguire la denunzia, e qualora questa prevenga qualsiasi altra denunzia ed ogni indagine per parte dell' autorità pubblica, il congiunto complicato nel delitto dovrà godere della commutazione o minorazione di pena, di modo che riguardo allo stesso la pena di morte o de' ferri in vita sarà ristretta a quella de' ferri in quinto grado, e le altre pene saranno sempre minorate di uno od anche di due gradi ».

Art. 162. Aggiungerei in fine dell' articolo per una maggior precisione; — e se in tempo di guerra, è punito come all' art. 160 —

Art. 179, §§ 3 e 4. Può nascere dubbio nell' applicazione di questi paragrafi, se il danno debba calcolarsi sul valore del solo effetto perito col mezzo dell' inondazione, o debba calcolarsi per

l' ammontare del danno anche il frutto verosimilmente derivabile dall' effetto medesimo; come nel caso de' campi seminati ec. Quando non sia riservato al Codice di processura criminale l' indicare le norme per il calcolo del danno recato o generalmente, o ne' speciali oggetti contemplati dal Codice Penale, potrebbe meritare uno schiarimento.

Art. 181, §. 2. Ho in molti luoghi riscontrata l' espressione di *percossa grave*, e l' ho veduta parificata per l' effetto alla ferita, qualunque ella siasi. A me pare che la detta espressione sia tale che non presenti una idea chiara, e che da ognuno venga nell' egual senso ricevuta. Potrebbe credersi percossa grave quella soltanto da cui ne derivasse un' offesa tale alla persona percossa che mettesse in pericolo la di lei vita; e potrebbe anche ritenersi grave quella qualsiasi percossa, che lascia un segno di lividura, di contusione ec. Se dalla percossa ne sia derivata la ferita, riesce inutile il dubbio, poichè verificandosi il secondo estremo, qualunque siasi la percossa, è abbastanza chiara l' intenzione della Legge; ma se non ne sia derivata ferita, quale sarà la percossa, che la Legge vuol indicare col titolo di grave?

Art. 187, §. 3. Non s' intende bene in questo paragrafo se la condizione — prima di aver recato danno — si riferisca al corpo intiero degli attruppati, od a quegl' individui che si ritirano. Parrebbe di maggior convenienza che si dovesse riferire una tale enunciativa al corpo intiero degli attruppati,

altrimenti i più colpevoli, perchè forse più codardi, sagrificando i men destri e più coraggiosi, potrebbero facilmente ottenere l'impunità del delitto. Per altra parte poi deve riguardarsi come un effetto di prudente precauzione il dissipare un attruppamento, benchè avesse cominciato a recar danno, promettendo in tutto od in parte l'impunità a quelli che non avessero ancora personalmente recato danno alcuno. Nell'idea di combinare queste due viste propongo la seguente modificazione dell'accennato §. 3.

« Sono esenti da pena quelli tra gli attruppati, che prima che da essi o dai soci sia stato arrecato alcun danno, si ritirano volontariamente o immantinente dietro l'intimazione di separarsi, fatta loro da chi rappresenta l'autorità o la forza legittima. È pure rimessa la metà della pena a quelli tra gli attruppati, che non avendo personalmente arrecato alcun danno, benchè i soci ne avessero arrecato alcuno che non fosse però lo scopo dell'attruppamento, si ritirano come sopra ».

Art. 199. Non v'ha eccezione sull'infimo limite della multa; il massimo limite però non mi sembra che provveda abbastanza. Nell'oggetto di carni un solo bue può produrre al macellajo oltre lire 300: s'egli ne è il proprietàrio, gli è sicuramente vantaggioso il pagare la multa contro un tal profitto; può anche rimanergli un utile, facendone l'acquisto; pare quindi che potesse estendersi il massimo della multa fino alle lire 600, e che si

potesse aggiungere che la multa debba per lo meno ascendere al doppio del valore della carne venduta.

All' art. 200. Per le ragioni addotte nel precedente rilievo, applicabili singolarmente ai venditori de' salumi, crederei potesse estendersi sino alle lire 300 il massimo della multa espressa in questo articolo, e che anche questo caso potesse meritare la rimarcata aggiunta.

All' art. 201. È lodevole la previdenza della Commissione progettante, spiegata in questo articolo. Mi nasce il dubbio però se non potesse anche in questa materia aggiungersi una pena per quelli che in precedenza delle disposizioni sanitarie, provenendo da paesi o sospetti o infetti, s' introducono nel Regno con manifesto pericolo di propagare il contagio prima che il Governo abbia potuto dare le disposizioni, onde prevenirlo.

Chi proviene da un paese, o infetto, o sospetto dovrebbe aver l' obbligo di presentarsi agli uffici di sanità esistenti al confine del Regno per quelle cautele che dai detti uffici potranno prescriversi, e mancando di notificarsi agli uffici di sanità, o contravvenendo alle cautele ingiunte, dovrebbe essere sottoposto ad una sanzion penale.

All' art. 202, §. 2. Mi sembra troppo generica l' espressione, *se siasi fatta qualche opposizione;* mi pare che potrebbe aggiungersi, e forse tale è l' intenzione della Commissione progettante. = se siasi fatta qualche opposizione *di fatto* a medici o chirurghi pubblici ec. =

Agli articoli 276, 277, 278. Considerando la Legge il caso della recidività, lascia supporre che i contravventori, scontata la pena, debbano essere ricommessi al bando, all'esilio, all'espulsione; non mi sembrerebbe però inutile l'esprimerlo.

Falsificazione della moneta ec. A termini del Progetto sembra che non siavi alcuna distinzione fra quello che altera il peso della moneta con artificio tale che alla vista non presenti alcuna traccia della sofferta alterazione, e quello che l'abrade; ed egualmente si procede senza alcuna distinzione per gli spenditori di tali monete.

A me sembra che il danno che derivare ne può da un'alterazione che non si appalesa alla vista, meriti un grado di punizione maggiore di quello che ne derivi dall'abrasione evidente, e quindi che proporzionalmente minori dovrebbero essere le pene da infliggersi agli abrasori, fautori nella spendizione con intelligenza, e spenditori con scienza dell'alterazione, senza conoscerne l'autore di tali monete abrase.

Art. 279, §. 2. La limitazione a favore del solo viaggiatore forestiero pare che si potesse estendere anche al viaggiatore italiano, massime essendo così limitata la quantità di tabacco di cui è permessa la ritenzione.

Art. 374. Sembrami che il presente articolo possa meritare qualche riforma; è troppo stringente per una parte l'espressione *lo conduca altrove ec.*, e per l'altra parte non è provveduto contro quello

che, trovando un fanciullo abbandonato, non se ne facesse alcun carico. Potrebbe forse prescriversi un limitato termine di dodici ore, per esempio a presentare il fanciullo che fu trovato abbandonato, all' Ufficiale dello stato civile del luogo più vicino, e potrebbe comprendersi sotto la sanzione penale anche colui che ritrovando un fanciullo abbandonato non se ne fa alcun carico.

Art. 417. Due limitazioni mi parrebbero giuste alla disposizione di questo articolo: non mi pare in primo luogo che dovesse accordarsi l'esenzione da ogni pena alle persone contemplate nell'articolo 216. La Legge propone saviamente per essi una pena più grave, perchè si ritenne una specie di perfidia nell' abuso della loro autorità, direzione o sorveglianza; non pare ch' essa debba essere quindi tanto leggermente condonata, tanto più che potrebbero costoro essersi prevalsi di un delitto per facilitarsi la strada ad un matrimonio cui prevedessero ostativa per parte della minorenne, della scolara ec. In secondo luogo i coagenti e i complici non pare che dovessero partecipare al beneficio della cessazione della pena.

Art. 481, 482. Il disposto da questi articoli mi richiama ad osservare che la pena prescritta coll' art. 322 per il lavoratore che usi di gravi ingiurie verso il suo principale, è troppo mite, giacchè per i rapporti di subordinazione, dovrebbe una tale ingiuria ritenersi più grave di quella fatta ad un terzo.

Art. 505, §§. 3 e 4. La pena comminata nel §. 3 è troppo mite, tanto più che può essere della massima conseguenza in rapporto alla persona che abbia sofferto il danno. Quella prescritta dal §. 5 sembra più adattata, ma in confronto a quella del paragrafo precedente sarebbe grave, giacchè quello che fosse abile a pagare la multa sottostarebbe alla stessa pena, e fors' anche maggiore di colui che cadesse sotto la disposizione del §. 3.

VACCHELLI.

DIPARTIMENTO DEL BASSO PO.

Ferrara li 25 luglio 1806.

Il Regio Procuratore, a Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia.

Ho l'onore di rassegnare a Vostra Eccellenza il rapporto che il Tribunale d'Appello mi ha rimesso per corrispondere alla degnazione che avete avuta di richiedere il concorso de' suoi lumi sul Progetto del nuovo Codice Penale pel nostro Regno. Non sono che troppo veri i motivi che nel breve spazio di tempo accordato debbono avere impedito al Tribunale d'impegnarsi in una dettagliata analisi dell' importante lavoro: ma non è perciò men valu-

tabile il sentimento col quale il Tribunale ha esposto il giusto suo applauso.

Onorato ancora io della commissione di fare le mie osservazioni sul Progetto suddetto, se ho dovuto ammirare la sapienza de' dottissimi redattori, mi son tuttavia occupato seriamente di obbedirvi per darvi un saggio qualunque, se non de' miei lumi, certamente del mio zelo e della mia volontà. Egli è perciò ch'io sono a subordinare alla vostra autorità negli annessi fogli quelle soltanto che fra le varie mie osservazioni ho creduto potessero meno demeritare la superiore vostra considerazione. In materia così vasta e complicata nella quale si possono seguire tanti principj fra lor diversi, è inevitabile qualche diversità di opinione; e qualche volta l'opinione non dipende che dal sentire più o meno la forza di qualche conseguenza. Comunque sia, nel rassegnare a Vostra Eccellenza queste poche osservazioni, non ho inteso che di comprovare la mia premura di obbedirvi; ed è per questo che mi lusingo che saranno da voi accolte col solito grazioso gradimento.

V. Bertelli.

Bazzani Segretario.

Ferrara 17 luglio 1806.

Il Tribunale d' Appello nel Dipartimento del Basso Po al Regio Signor Procuratore.

Nel Progetto del Codice Penale, riconosciamo, Signor Regio Procuratore, la grande opera tendente a riformare le contraddizioni fra i principj della natura e le istituzioni civili, fra i costumi e le leggi, fra le leggi e le circostanze, e ad emendare gli abusi che deturpano il Codice Penale di una gran parte dell' Europa.

Nella brevità del tempo assegnato ai limitati nostri lumi, fra le giornaliere operazioni ci fu appena permesso di formare la piena idea delle teorie, dei legami, delle proporzioni e dell' ordine con cui la Commissione ha cercato di applicare la Filosofia alla Giurisprudenza, onde frenare la volontà, le passioni, la forza e la violenza con giusti legami, e subordinare l' interesse personale d' ogni individuo all' interesse generale, in modo che non ne derivi un urto pericoloso.

Applaudendo a cotanto lavoro, ci onoriamo di tributare pur encomj pel sentimento di moderazione esternato da que' savj riformatori, i quali conobbero che nessuno potrà meglio decidere quanto l' esperienza.

Facci Presidente.

Mecenate Notajo Cancelliere.

Riflessioni del Regio Procuratore nel Dipartimento del Basso Po, sopra alcuni articoli del Progetto del Codice Penale pel Regno d' Italia.

Art. 6. L' avvertenza metafisica di quest' articolo è da prevedere che darà largo campo alle difese de' prevenuti per confondere la mente de' Giudici.

Art. 70. Il mandante ha già consumato il delitto col far accettare il mandato: come potrebbe questo delitto mutar natura e divenire puro attentato in grazia del pentimento del mandatario?

Art. 82. All' art. 487, §. 11 si considera consumato il delitto per l' oggetto della pena, tuttavolta che il reo siasi presentato minacciosamente munito d' arma od altro stromento di offesa per commettere il furto, sebbene questo per circostanze indipendenti dalla volontà del reo non abbia avuto effetto.

Ma all' art. 82 i complici di delitto importante pena di morte o di ferri in vita, ma non consumato per il solo pentimento dell' agente principale, sono puniti con pena correzionale in facoltà del giudice, esclusa però la detenzione minore di tre mesi e la multa.

Se è punita la volontà del furto violento, sebbene non siasi potuto consumare, perchè non sarà punita egualmente la volontà de' complici di grave delitto, rimasto senza effetto indipendentemente dal-

la volontà degli stessi complici? Non ostante qualunque diversità di circostanze, la volontà è sempre la stessa sì nell'uno che nell'altro caso: ed è la volontà che si punisce.

Art. 108 e seguenti. Questi articoli fino al 111 suppongono un principio e non lo stabiliscono con particolare sanzione. Al contrario si hanno molte riprove, che gli ubbriachi non cessano di ragionare quando si tratti del loro interesse. Si affetta una total perdita di ragione, appunto perchè si sa che l'ubbriachezza è ammessa per iscusa de'delitti. Se fosse ben fissata la massima che l'ubbriachezza non iscusa, o gli ubbriachi se ne ricorderebbero anche nel colmo della loro dementazione, o non potrebbero che imputare a sè stessi d'essersi resi risponsabili di delitti che non avrebbero commesso se non avessero voluto perdere la ragione. Ammettendo l'ubbriachezza per iscusa, si viene a fomentare insieme il disordine dell'ubbriachezza e il delitto. Si potrebbe forse stabilire che l'ubbriachezza colposa e consuetudinaria sia un delitto di pena correzionale. Chi per mezzo di un delitto si metta nel caso di commetterne un altro, non può essere scusato nè del primo nè del secondo. Quindi l'ubbriaco sarà reo e dell'ubbriachezza e del delitto qualunque commesso in quella circostanza.

Art. 170. Tutte queste gradazioni e diminuzioni di pena in ragione di entità di cosa e di luogo sembra, che non soddisfacciano a tutta la giustizia secondo il valore delle diverse circostanze le quali

possono parere più valutabili, quando appunto sono meno apparenti.

L'incendiario è reo di un gravissimo delitto, qualunque sia l'oggetto e il luogo, non solo per il danno che cagiona, ma ben anche per il terrore e pel disordine che sempre accompagna questo delitto. L'incendio supera d'assai il furto nelle sue conseguenze: nel furto la cosa cambia di possessore; nell'incendio perisce per tutti.

L'incendiario è peggiore dell'assassino; perchè questo uccide colui che ha preso di mira, ma nell'incendio spesse volte periscono anche persone sconosciute all'incendiario, e ch'egli non avrebbe forse ucciso come assassino.

Art. 175, §. 2. L'incendio d'un casolare di canna d'un villico miserabile o di un possessore, non eccederà forse le lire 100 di danno, ma priverà di ricovero quell'infelice colla di lui famiglia; e per tal delitto l'incendiario non dovrebbe avere che soli dieci giorni di detenzione?

Nell'art. 479. È punito con multa di lire 50 o con detenzione di dieci giorni chi entra nelle altrui case con qualche pretesto e vi turba il domestico asilo. E un incendiario dovrà stare al paragone con un semplice perturbatore di domestico riposo? Non dovrà neppure essere condannato al risarcimento de' danni?

Art. 187, §. 3. Gli attruppati che nulla hanno a temere per l'eseguita combricola, si riterranno quante volte bisogni, senza tema di castigo, finchè

giunga il tempo che possano inosservati compire la loro intrapresa; molto più, se potranno aspettare impunemente d'essere invitati a separarsi. Sembra che si dovrebbe fissar la massima, che ogni attruppamento insolito e di cui non si veda il motivo manifesto ed innocuo, debba essere riguardato come sospetto; e che perciò darà fondamento di procedere contro qualunque degli attruppati ad una pena correzionale anche minima, ma da guardarsi secondo le circostanze e la risultanza più o meno sospetta.

Art. 206. Per l'opposizione all'innesto vaccino, quindici giorni di detenzione; alla meretrice infetta, dieci giorni. Nel primo caso si tratta di un male possibile; la meretrice propaga un male certo.

Art. 210, 211. Queste due Leggi non sembra che garantiscano abbastanza dal pericolo la salute de' privati. La pena è troppo mite; vi manca la risponsabilità di quelli che approfittano degli spargirici, e non li denunziano. Uno spargirico fortunato potrebbe bilanciare l'introito della sua impostura coll'importo della multa di lire 50, e trovar ragione di deludere la Legge: almeno questa multa non può essere la medesima per tutti i casi.

Art. 214. È certamente un calunniatore chiunque accusa, querela o denunzia una persona che sa essere innocente.

Ma non è men frequente il caso di chi per malignità e per inimicizia prenda a denunziare sul solo fondamento di leggieri indizj, o di aver sentito da altri quel ch'egli depone, e che talvolta

sulla fede altrui dice di saper egli di certa scienza, benchè tutto sia falso.

Rigorosamente parlando, non si può dire in questo caso che l'accusatore sappia che l'accusato sia innocente: ma l'innocenza non è perciò meno esposta a soffrire: e soffre perchè l'accusatore ha voluto dare per certo ciò di che avrebbe potuto dubitare egli stesso. Queste sono vessazioni che, come sono frequenti, così possono meritare di essere represse con tanta maggior severità, quanto è più comune la malignità e la precipitazione tra le persone specialmente del volgo.

Art. 217, §. 2, art. 218, §. 2. In queste due Leggi si minora la pena al calunniatore se la falsità dell'accusa vengasi a scoprire prima della condanna dell'innocente.

Quest'anticipazione di scoperta può provare che l'accusa era tanto più insussistente: e quanto più fosse insussistente l'accusa, tanto dovrebbe parer più grave il delitto del calunniatore. Perchè dunque gli si ha da diminuire la pena? Perchè si vuol misurare la colpa dall'effetto? e si vuol misurarla dall'effetto sempre a favore del reo?

Gli effetti della condanna degl'innocenti possono per le particolari circostanze di ciascuno essere diversissimi; per qualcheduno possono essere gravissimi: perchè non si aggraverà in questo caso la pena del calunniatore?

Ma se non sia spediente di entrare in questo calcolo, perchè poi si vorranno calcolare a favo-

re del reo quelle circostanze nelle quali egli non ha alcun merito, e che militan piuttosto contro di lui?

Art. 225 e seguenti. Tutte le Leggi che bilanciano il rigore colla somma del denaro, finiscono coll'aver per base il caso fortuito piuttosto che la soda ragione, anima della giustizia. Chi depone il falso per lire 300, lo avrebbe fatto per lire 1000, e per lire 100m. se vi fosse stata l'opportunità di farlo.

Se si crede giusto di punir il delitto secondo l'interesse: almeno non si dovrebbe ommettere in nessun caso quella dichiarazione d'infamia, che di natura sua siegue la falsa deposizione, molto più dovrebbe aver luogo questa dichiarazione d'infamia, se si fosse convalidata la falsa deposizione col giuramento: questo sarebbe il mezzo di ottenere almeno in questa parte, che si cessasse di abusare della religione a danno altrui.

Art. 229. È paragonato il giudice prevaricatore al calunniatore; ma non si può a meno di notarvi molte e gravi differenze: 1.° perchè il giudice degrada la maestà del tribunale che lo onora; 2.° perchè dal magistrato si ha diritto di avere la più scrupolosa ed incorrotta virtù; 3.° perchè tali delitti sono di difficilissima prova; 4.° perchè i delitti devono esser puniti in ragione della facilità di commetterli e della difficoltà di scoprirli.

A questo articolo e a' seguenti fino al 232 sono applicabili le osservazioni fatte agli articoli 225 e 229.

Art. 243, §. 1. Sarebbe cosa ben ardua il voler annoverare tutti i disordini politici, tutti i danni pubblici e privati che derivano dalla violazione del segreto commessa da qualunque funzionario o impiegato.

Quando la suddetta violazione sia fatta con colpa, vi vorrebbe sempre la destituzione dall' impiego: questa Legge dovrebbe star sempre affissa sull' ingresso di qualunque ufficio di magistratura.

Data questa pena, non ha più luogo la gradazione di pena proposta dal §. 2.

Art. 251. Un custode di carceri non può esser in grado di pagare una multa di lire 300 se non ha rubato prima, o se non è posto in necessità di rubar poi: la pena più propria sembra quella della detenzione.

Art. 257. La violazione di un sigillo è un atto di dispregio della giustizia, ed è per se stesso un attentato all' interesse del terzo che si è voluto garantire dal Giudice.

Sembra per ciò che potesse esser punito con maggior severità.

Art. 258. Se non si abbia preventiva scienza del delitto, come può esser criminosa e punibile l' occultazione del rèo?

Art. 263. Ancorchè nella resistenza fatta alla forza pubblica per non lasciarsi arrestare, non concorra la circostanza dell' armi, pure sarebbe tanto più desiderabile che si potesse ingerire un maggior rispetto alla forza pubblica, quanto che si ve-

de dall' esperienza che anche la resistenza fatta senz' armi cagiona spesso de' gravi disordini; giacchè si continua a resistere alla gendarmeria, come per l' addietro pareva quasi lecito di resistere a' birri.

Art. 280 e seguenti. Queste sanzioni penali lasciano il desiderio che sia meglio ponderato il grave disordine di vedere avvilito il magistrato in faccia al privato: sembrano così inferiori al delitto ed alle sue conseguenze che qualche volta appena si distingue la differenza che passa fra l' offendere un funzionario o un semplice privato. Incombe poi alla Legge di distinguere in questi casi particolarmente quelli che esercitano un ufficio odioso, come sarebbero i giudici criminali, il difensore del fisco, i commessi di polizia.

Art. 313. Una lettera si può sopprimere, disuggellare, levar dalla posta, dal corriere per pura curiosità; o sia diretta al magistrato o al privato.

Ma può farsi tutto questo anche per altri fini molto più importanti, e ne possono venire gravi danni a qualchedano, e questi danni dovrebbero essere riservati a carico del reo.

Art. 349. Se si potessero proibire le armi insidiose per modo che ne restasse assolutamente impedito l' uso, non si potrebbe a meno di convenir pienamente in questa sanzione. Ma in questo proposito non si può a meno di fare tre osservazioni, ognuna delle quali potrebbe parere fondamentale.

In primo luogo la Legge che proibisce la delazione delle armi, non basta a prevenire l'assassinio,

nè l'omicidio. L'autore dell'uno o dell'altro a sangue freddo, riflette senza dubbio al cimento o di perdere la testa sopra un palco o la libertà tra i ferri: ma se l'apprensione di questi pericoli non lo ritiene, perchè dubiterà di compromettersi colla delazione di quelle armi che sono il mezzo necessario al delitto da lui meditato? Non basta: nell'assassinio e nell'omicidio proditorio non si può incorrere maggior pena della morte o dei ferri in vita: a che serve dunque la qualità dell'arma se il maggior delinquente non ha ragione di calcolarla nel massimo pericolo della sua vita o della sua libertà? Dunque la proibizione dell'armi insidiose non impedirà mai l'assassinio, nè l'omicidio brutale o con appostamento, e come diccsi a sangue freddo; e ciò per la fortissima ragione, che chi è disposto a fare il più, farà anche il meno.

Ma neppure la vietata delazione dell'armi insidiose previene i disordini che accadono in rissa. Su di che è da riflettere che stando ai principj stabiliti nel Progetto, la rissa ha luogo per lo spazio di dodici ore: e il corrissante che in dodici ore si suppone non possa moderare la sua collera, avrà però tutto il comodo di trovare un'arma qualunque, ancorchè proibitagli dalla Legge: s'egli non l'ha, dodici ore gli basteranno a cercarla, a comprarla e gli avanzerà tempo ancora per adoprarla: dunque la proibita delazione delle armi non basterà a prevenire gli omicidj, perchè non impedirà che il corrissante, sebben fosse prima

disarmato, corra ad armarsi: non lo impedirà il pericolo di carcere per la delazione delle armi, se non lo trattiene il pericolo di maggior castigo per l'omicidio o ferita.

Ma è da osservare in secondo luogo, che la proibizione delle armi espone la sicurezza degli uomini onesti. L'assassino, l'omicida proditorio e lo stesso corrissante nel disarmo di quelli che vogliono abbattere, troveranno maggior facilità, e quindi maggior ragione di commettere i loro misfatti. Se si potesse immaginare un'assemblea di assassini radunati per dare il piano più confacente alle loro imprese, è certo che il loro primo attentato sarebbe per il disarmo de' cittadini. In fatti chi vuole la vittoria, toglie, potendo, le armi al nemico; chi poi toglie le armi a chi ha il diritto di difendersi, usa contro il medesimo un atto ostile. Ora la legge che disarma il cittadino cui può occorrere la difesa, usa di un atto ostile senza avvedersene. Al contrario v'ha egli legislatore che possa ripromettersi di difendere qualunque cittadino in qualunque luogo, in qualunque ora, contro qualunque sorpresa? Ma siccome, ove la Legge non assicura, ognuno ha diritto alla propria difesa, così il togliergli le armi, mentre non si può difenderlo, è un'ingiuria alla di lui libertà e alla di lui sicurezza; giacchè ciascuno è posto nell'alternativa o di non poter vagare la notte, e in ogni luogo, o di starsene chiuso in casa, mentre avrebbe ragione di uscire.

In terzo luogo la contraddizione della Legge che proibisce la delazione delle armi, è manifesta. Per conoscerlo, basta dare una occhiata alle qualità delle armi vietate. Si dichiarano e si specificano le armi insidiose; cioè i coltelli acuminati, gli stili ec.: ma il legislatore deve riflettere che oltre le armi da lui definite come insidiose, ve ne possono essere altre che non saran nominate, e che tuttavia non saranno niente meno micidiali. Un ago per esempio, legato in cima di un bastone, un sasso aggruppato in un fazzoletto, e finalmente anche un bastone, possono ammazzare quanto il coltello acuminato. Nelle ore notturne tutte le armi si possono dire insidiose; giacchè di notte è facilissimo il nascondere qualunque oggetto; ma l'uso dei sassi come impedirlo? L'uso del bastone è anche permesso: dunque la proibizione delle armi che si possono dire insidiose non è, nè può essere intiera.

Ma questo sarebbe poco. La Legge si trova costretta a permettere le armi insidiose a tutti gli artisti e a tutti i villici pe' rispettivi istrumenti delle loro professioni: ora si potrebbe provare che non v'ha mestiere nel quale non sia adoperato arma o stromento insidioso. Presa pertanto la classe di tutti gli artisti e di tutti i villici, si può dire che all'incirca questi formino tre quarti della società. Non basta; questi tre quarti di cittadini sono, almeno in gran parte, i più scostumati e i più proclivi al delitto, tutti almeno più pronti alle risse, sia per-

chè manca in essi una più morale educazione, sia perchè più spesso siano spinti dal bisogno a commettere misfatti.

Ciò posto, ecco in contraddizione la Legge; giacchè per prevenire i delitti ella disarma la classe di que' cittadini che meno degli altri è disposta al delitto; e suo malgrado dee poi lasciar armata l'altra ben più numerosa, e della quale è maggiormente da temersi l'abuso.

L'assassino e l'omicida premeditato si riderà sempre della proibita delazione delle armi. Quanto agli altri basterebbe che il legislatore non si prendesse la cura di suggerire egli stesso la scusa dei delitti, e l'uso delle armi cesserebbe per sè stesso; si dichiari che nè l'ubbriachezza, nè la rissa, nè la collera, nè la provocazione scuseranno per alcun grado di pena l'uso delle armi; e allora ognuno sarà sollecito di lasciar l'armi per non aver seco la tentazione di farne uso: ed è per altro ben conforme ai principj più sacri della natura e della società, il fissar la massima senza eccezione, che non può esser mai lecito ad un uomo di ammazzare un altro uomo se non a propria o altrui necessaria difesa.

Tuttavia restringendo l'osservazione all' abuso delle armi ch'è inutile di proibire, sembra che potrebbe almeno parer giusto che in caso d'abuso, ed esclusa qualunque minorazione di pena per qualunque pretesto, si duplicasse anzi la pena contro colui che ne facesse uso contro un inerme, e

già s'intende di tutti i casi che ammettono questa duplicazione.

Art. 365. In questi casi si dovrebbe fissare una multa progressiva, o almeno la stessa multa ogni tanti giorni: altrimenti potrebbe essere oggetto di speculazione il pagare la tenue multa di lire 30 piuttosto che demolire o riparare ec.

Art. 366. In questi casi parrebbe esser giusto d'esprimer l'obbligo del risarcimento a chi avesse sofferto danno o negli abiti o nella persona; salve le pene più gravi in proporzione de' danni che fossero cagionati alle persone, che possono essere ancora con pericolo e con perdita della vita.

Art. 381. La Legge non prevede il caso di minacce fatte a' congiunti, e che dovrebbero essere considerate di grado maggiore.

Art. 392. Questa Legge è espressa in termini così generali, che sembra voglia imporre anche a quel partito sempre costante che fa distinguere il bello dal brutto, il buono dal cattivo; ed è in questi casi che l'autorità della Legge deve salvarsi dall'essere compromessa.

Art. 422. Chi è libero e si unisce scientemente con un conjugato, si fa complice di un adulterio. L'adultero è punito con pena correzionale sino a due anni e non meno di tre mesi: sembra che alla stessa misura dovesse stare lo sciente complice di adulterio.

Art. 429. L'abbandono della moglie, e più dei figli all'indigenza, è delitto tanto più grave, quan-

to maggiore è il disordine che ne deriva; giacchè può dirsi che sia il fonte d'innumerabili delitti; perchè con tale abbandono i fanciulli non si possono formare che al vizio. Ma espiati i tre giorni di detenzione, se il padre è recidivo, qual riparo è ordinato dalla Legge? Forse nuova e più lunga detenzione? Ma questo rimedio non fa che accrescere l'impotenza del padre ad aver cura de' figli. L'oggetto non è materia di semplici sanzioni penali, che in vece di prevenire il disordine lo possano anzi accrescere: ed ogni caso può meritare un' indagine particolare. In questa Legge si parla del solo padre; non sembra che la madre vi sia compresa.

Art. 435. Si è già dovuto osservare che non è vero che l'ira tolga l'arbitrio all'uomo per modo che lo renda brutale senza malizia e senz'animo deliberato. L'ira suol essere il pretesto di scusare i delitti, e farli impuni, appunto perchè si sa che l'ira è ammessa per iscusa. Quanto più un torrente è impetuoso, tanto più forte deve essere l'argine che gli si opponga: e all'ira, in vece di apporre un argine, la stessa Legge lascia libero il corso. Si tolga questo pretesto alla ferocia e alla brutalità, e quando si saprà di certo, che l'ira non iscusa, l'uomo per il proprio interesse saprà ragionare ed essere moderato anche nella stessa collera. Se l'ira fosse veramente capace di togliere la ragione, il provocato che uccide, non dovrebbe incorrere alcuna pena.

Art. 436, §. 3. In questo paragrafo si riconosce che nel caso, che vi è supposto, non è allegabile l' impeto dell' ira per limitazione di pena: e questo è ragionevole, perchè non è verisimile, che l' ira possa mai accecare alcuno a segno, che non distingua più il Principe da un privato ec.

Ma questo istesso prova che se si abolisse il privilegio che si è voluto finora accordare all' ira, questa saprebbe anch' essa esser ragionevole; giacchè l' uomo non iscorda mai sè stesso, e finge talvolta di scordarsene, appunto perchè sa che ciò gli giova a sfogare liberamente la sua passione.

Art. 438. Questa Legge corre pericolo di esser ingiusta o per difetto, o per eccesso di pena: si può dare il caso, che l' eccesso nella difesa appena sia punibile colla detenzione di tre giorni; e può darsi tal eccesso nella difesa, che non bastino tre mesi soli di detenzione a purgarlo.

Art. 439. In questa Legge l' errore ch' è estrinseco alla malizia del delinquente, è più fortunato d' una mal misurata difesa.

All' art. 487, §. 11. Si considera consumato il delitto per l' oggetto della pena, sebbene per circostanze indipendenti dalla volontà del reo non abbia avuto effetto: e questa Legge è giustissima.

Art. 443, § 11. Come si potrà supporre che il bastone ed il sasso non siano stromenti atti di lor natura ad offendere gravemente? Qual poi sarà la prova per cui costi dell' animo deliberato di voler

uccidere? Chi bastona fino al punto di frattura pericolosa, in tanto non uccide, in quanto il caso o la destrezza del bastonato nell' evitare il maggior colpo, fece sì che la ferita cadesse piuttosto sul braccio che sulla testa.

Art. 466. Il duello considerato a rigore non si può a meno di riguardarlo come una usurpazione di quel diritto che compete alla sola Autorità suprema; giacchè i duellanti vogliono farsi la giustizia da sè, come se per loro non vi fosse nè Principe, nè Legge. Ma attesi i pregiudizj che ancora regnano, il duello si potrebbe anche riguardare come un effetto di pazzia; giacchè nasce da una presunzione per cui il duellante crede di poter egli solo ripararsi degnamente i supposti suoi torti, e a questi supposti torti è data tale importanza, che per essi non ricusa di cimentare quella vita che sarebbe ben lontano dall' esporre per la patria: tutte queste sono sconnessioni che suppongono un delirio di mente alterata da più sciocchi e inetti raziocinj.

Ma la seduzione più forte che induce tanti spiriti deboli a dispregiare le Leggi, consiste nel lusingarsi che col far duelli si acquisti gran riputazione d'uomo di coraggio.

Per questi ed altri simili riflessi sarebbe desiderabile che si prendesse a sanare questa malattia colla pubblica derisione.

In ogni caso sarebbe sempre da distinguere il duello da' suoi effetti: gli effetti sarebber punibili

colle norme già stabilite per le ferite e per gli omicidj.

Ma per ciò che riguarda il duello, se si rifletta che le storie genuine di duelli, o per la frivolezza da cui sono cagionati, o per la ridicolezza con cui sono condotti, basterebbero anche sole a dare il più gran ridicolo agli autori di duelli, si potrebbe credere che il pubblicare questa storia, come si pubblicano ne' giornali le condanne dei malfattori, basterebbe a sanare tanti imbecilli da questa malattia.

Ma su di ciò non si può che riportarsi alla saviezza ed ai lumi del Governo.

Art. 488. Questa Legge può parere equivoca. Non basta una minaccia qualunque, ma dee costare d'una positiva determinazione di uccidere, abbruciare ec., altrimenti qualunque minacciosa espressione valutata da un imbecille, farebbe diventare furto violento un semplice furto, e attentato di furto violento, una bravata.

Conviene poi distinguere quella minaccia ch'esige all'istante, dalla minaccia che lascia tempo alla garanzia e alla difesa, come sarebbe il ricorrere all' ajuto d' amici o de' vicini, o anche al magistrato locale.

Art. 492, §. 4. Convien aggiungere al *grimaldello* anche qualche altro *istromento* per non imbarazzare la mente dei giudici pedanei, che non credono violento il furto con apertura di serratura eseguito con altro ferro diverso dal grimaldello.

§. 5. Il furto commesso di notte deve crescere di qualità gravante il reo, perche generalmente essendo la gente abbandonata nel sonno, è tolto ogni mezzo di vigilanza e di soccorso.

Poco interessa che uno o due sieno i ladri notturni che sorprendono in letto: l'aggresso è sempre senza difesa: un solo ladro basta per dieci donne dormienti, e forse per altrettanti uomini, se si rifletta che alla vista di un ladro lo spaventato teme che ne sopraggiungano altri venti: nè certamente il ladro pensa a rassicurare gli aggressi col far loro credere d'esser solo.

Art. 496. Qui si torna a graduare i delitti in proporzione delle somme rubate, vale a dire secondo i risultati del cieco caso, che avrà portato il ladro in casa di un povero o di un uomo avveduto che seppe nascondere il suo oro.

Egli è certo che il ladro che ruba le lire 50 avrebbe rubato le 100m., se le avesse trovate. Tutte queste misure sono fuori dello scopo che deve avere la Legge di punire il delitto nel delinquente, sia o no stato fortunato nell'impresa, ma di punirlo in modo che senza voler metter del pari tutti i delitti, sia però repressa con bastante energia la tendenza a rubare. Siccome a questa tendenza aggiunge stimolo la poca voglia di lavorare, riservando le più gravi penali ai furti maggiori, sarebbe desiderabile che vi fosse il modo di poter condannare i ladri anche di piccoli furti ad un lavoro forzato nel quale potessero guadagnare

qualche soldo per conto proprio, e dovessero starvi per tanti giorni, quanti bastassero a reintegrare il danno fatto al derubato, e le spese processuali ed alimentarie: questa sarebbe la proporzione più giusta e la più utile.

Si potrebbe altresì prendere un'altra proporzione sommamente giusta; e si potrebbe desumere dal riflettere che il furto di 50 lire ad un artigiano è danno molto maggiore che 1000 lire ad un banchiere usurajo.

Art. 501. La compra, la partecipazione di lucro o cose del compendio del furto con scienza del delitto commesso, sempre si dovrebbe punire col titolo di complicità nei delitti, perchè chi compra per esempio, si fa complice del ladro, per ciò stesso che gli serve di mezzo ad aver quell'utile che il ladro si è proposto dal furto; e simili compre sono sempre utili anche al compratore.

In questa Legge manca la sanzione contro gli orefici e rigattieri che comprano oggetti preziosi da persone ignote, da persone abbiette o da figli di famiglia. L'obbligo dovrebb'essere di denunziare l'acquisto fatto dentro ventiquattro ore; specialmente se dall'importanza e qualità dell'oggetto venduto si possa desumere o furto o frode qualunque. Chi non denunzia, in caso di scoprimento di furto dev'essere punito come complice.

Nella parte seconda al titolo VIII de'delitti contro la vita e l'integrità del corpo, sezione I ai numeri 431, §. 1, 432, §. 2, 436, §. 3, 446,

§§. 1 e 2 si parla replicatamente dell'omicidio e della mutilazione del Principe e de' Principi della Famiglia Reale.

Trattandosi di oggetto così disgustoso anche alla sola immaginazione, che neppur si vorrebbe doverlo supporre come possibile, potrebbe sembrare una giusta delicatezza almeno di doverne parlare una sol volta, e in modo che con un solo articolo separato si fissassero le penali relative ai diversi articoli sopraindicati, come sarebbe per esempio.

Sezione I.

Delitti di lesa Maestà personale.

430. In qualunque caso fosse violata la Maestà del Governo o nel suo Corpo, o in quello de' Principi della Reale Famiglia, ogni delitto di questa specie sarà punito colla massima esemplarità, e riguardato come parricidio.

Tutte le modificazioni di questo delitto saranno punite col massimo limite della pena di parricidio, senza che i Giudici possano diminuirlo.

V. Bertelli

DIPARTIMENTO DEL BASSO PO

Ferrara li 31 luglio 1806.

Il Regio Procuratore, a Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia.

Mi permetta la bontà di Vostra Eccellenza che per modo di addizione al rispettoso mio rapporto 25 luglio cadente io mi prenda la libertà di sottoporre alla sua superiore considerazione un riflesso al quale sono stato chiamato dall'orrore dei gravi delitti, dei quali si sentono ognora continui esempj, e che ho osservato non essere stati avvertiti dal Progetto del Codice Penale.

Al titolo III, dei delitti contro la giustizia, sezione III che ha per oggetto = l'usurpazione dei diritti della giustizia coll'esercizio arbitrario delle proprie ragioni = è considerata una specie sola di questi delitti, ed è ommessa l'altra che di sua natura è più grave, che per le sue conseguenze è più pericolosa, ed è l'usurpazione del nome della giustizia per abusarne in qualunque sia tempo, ma specialmente in tempo di notte ad oggetto d'introdursi senza contrasto nelle case de' privati, e di derubarle. Al solo sentire l'indicazione di questo delitto non si può a meno di fremere.

Ma come riparare questo delitto, come provvedere alla sicurezza dei cittadini, specialmente nella campagna o in altri luoghi meno abitati, fin-

chè una masnada di ladri, di assassini potrà assumere il nome ed anche l'abito dei gendarmi, per presentarsi di notte ad una casa, ad esigere che per servizio della giustizia gli si apran le porte per ricercare un coscritto o un fuggitivo qualunque, onde aprirsi così l'accesso senza contrasto a penetrare nelle case, ad impossibilitare gli abitanti alla propria difesa e spogliarli delle loro sostanze, lasciando poi quegl' infelici legati in modo che neppure si possano sciogliere, e debbano aspettare ajuto dal solo caso! Sono pochi giorni, o per dire più veramente, sono poche notti, che uno di questi casi è succeduto nel distretto di Cento.

È ovvio il ricordare a questo proposito le Leggi che anche per oggetti di giustizia proibivano di turbare in tempo di notte la quiete de' cittadini.

A seconda di simili Leggi si potrebbe osservare, che i ministri della forza pubblica potrebbero bensì di notte circondare la casa che fosse da perquisirsi, ma non dovrebbero credersi permesso di penetrarvi che di giorno.

Sarebbe anche regolare che in simili casi la forza pubblica non dovesse far simili perquisizioni che avendo seco due testimonj cogniti che appunto di giorno potessero essere riconosciuti dagli abitanti della casa.

Quando non intervenisse la presenza di tali testimonj, e quando la forza pubblica non si presentasse di giorno, dovrebbero sapere i cittadini di non essere obbligati ad aprire la porta delle

loro case a chiunque si presentasse col nome della giustizia, e di poter inoltre garantirsi contro la violenza, quando non eccedano nel modo.

Queste prescrizioni potrebbero bastare ad impossibilitare gli assassini di assicurarsi l'impunità fra le tenebre e nella sorpresa.

Queste prescrizioni vedo pur troppo, che mal si combinano colle pratiche che sembrano più spedite ad eludere i sotterfugi dei coscritti.

Ma non dovrà essere difficile il provvedere a quest' oggetto con altri mezzi che non compromettano la sicurezza de' privati e che non servano a facilitare i misfatti de' facinorosi.

L'oggetto è anzi di tanta importanza, che io ardisco di lusingarmi che Vostra Eccellenza neppure sia per attendere che possa pubblicarsi il Codice Penale, e voglia anzi con qualche anticipata provvidenza interinale accorrere a disarmare gli scellerati, onde col sacro nome della giustizia e della pubblica autorità non possano più tenere in costernazione le intiere popolazioni, e i poveri abitanti della campagna, che quanto più sono isolati, tanto più ardentemente debbono invocare il patrocinio delle Leggi.

V. Bertelli.

Bazzani Segretario.

Reggio li 26 luglio 1806.

Il Regio Procuratore presso i Tribunali del Dipartimento del Crostolo, a Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia.

Ricevo oggi i rilievi di questo Tribunale di Appello sul progetto del Codice Penale.

Non tardo a trasmetterli all' Eccellenza Vostra, cui pure mi riserbo di far pervenire alcune poche mie riflessioni, che in mezzo all' affollamento di altre incumbenze non mi è anche riuscito di compiere.

Caselli.

Nobili Segretario.

Rilievi del Tribunale di Appello del Dipartimento del Crostolo sul Progetto del Codice Penale.

Sull'art. 9, §. 6. In due aspetti si può prendere il contenuto in questo paragrafo, nell' uno, cioè, che la forza esterna, ed irresistibile minacci all'uomo, ed alla di lui persona, famiglia o sostanze un assai grave ed irreparabile male, se non commetta una trasgressione della Legge, ed egli scelga questa per evitare detto male, che gli sovrasta; in questa ipotesi è coerente l'espressione in fine usata che = egli dia la preferenza alla trasgressione

della Legge = Ma se nell'altro aspetto si prende, che cioè la forza esterna ed irresistibile obblighi l'uomo a commettere l'uno de' due delitti, che per avventura detta forza gli propone: in questa ipotesi trattandosi di due mali in ambedue de' quali havvi sempre la trasgressione della Legge, colla sola differenza, che questa nel più grave è maggiore, e nel men grave è minore, così sembra che convenisse meglio di dire: egli dia *la preferenza alla minor trasgressione della legge* quando non piacesse piuttosto, *egli scelga il mal minore*.

Sul medesimo art. 9, §. 8. Qui si parla di un atto erroneo che abbia portato la conseguenza di qualche male (altrimenti non sarebbe un oggetto di Codice Penale). Tale atto verrà sempre ascritto al suo autore, che dovrà purgarsi col giustificare l'intervenuto errore; e siccome l'imputazione si appropria sempre a chiunque abbia mancato, sia per malizia, sia per errore; così sembra che invece di dire = non si possa imputare l'atto al suo autore = convenisse l'esprimere: *non si possa imputare l'atto a delitto del suo autore*.

Sull'art. 18, §. 1. Qui nel prescrivere la *iscrizione* da affiggersi al patibolo s'indica il nome, la professione, il domicilio del condannato ec., e si ommette il cognome a differenza del prescritto nel precedente articolo 16, §. 5, e sebbene sotto il vocabolo di nome potesse ritenersi prescritto nome e cognome, pure a togliere ogni dubbio che potesse farsi insorgere a causa dell'avvertita discre-

tiva, sembra che convenisse l' indicare espressamente anche il cognome.

Sull' art. 22, §. 1. Anche in questo s' incontra la discretiva per l' ommissione del cognome nell' ivi *prescritta iscrizione*, sembrando qui pure conveniente l' aggiugnerlo onde togliere ogni dubbio.

Sull' art. 59, §. 1. Potrebbe da taluno farsi insorgere per avventura il dubbio se il forestiere qualunque precettato, all' effetto che abbia luogo l' espulsione dal Regno, debba avere in sè copulativamente ovvero basti alcuna delle notate male qualità di *vagabondo*, *ozioso*, *privo di domicilio* e sospetto *malvivente*, giacchè può stare che un forestiere sia ozioso e sospetto malvivente, e non privo di domicilio nè vagabondo; come all' opposto altri può essere privo di domicilio, e vagare da un paese all' altro, ma operoso, prestando le sue braccia al lavoro, ovvero esercitando qualche arte o mercimonio, senza aver dato sospetto di malvivente, e finalmente può essere sospetto non ostante che eserciti un mestiere, arte o mercimonio.

Questo dubbio potrebbe di leggieri togliersi alternando le male qualità, e sembra, che potesse dirsi = contro i forestieri i quali siano vagabondi e privi di domicilio, ovvero oziosi o sospetti malviventi, tuttochè aventi domicilio nel Regno.

Sull' art. 52, §. 7. Qui si legge = e può questa (la berlina) aggiugnersi anche ai primi due gradi per quei delitti ai quali sia specialmente imposta

dalla Legge = L'espressione *può questa aggiungersi* sembra che dia la facoltà ai Giudici e Tribunali di aggiugnere e non aggiugnere la berlina, quando ove la legge *specialmente* la imponga, i Giudici e Tribunali sono tenuti ad applicarla. Sembra adunque che in luogo della parola *può*, convenisse il sostituirvi l'altra *deve*, onde alcuno nel giudicare non si arroghi una facoltativa che la Legge non gli dà.

Sull' art. 91. al 95. Si parla de' recidivi, 1.° nel delitto di alto criminale, 2.° nei delitti di pena correzionale e 3.° ne' delitti di polizia. Quanto ai recidivi ne' delitti delle dette due prime classi si contempla il caso, che il colpevole dopo avere subìto la pena d'un delitto per la prima volta, commetta eguale delitto per la seconda, e quanto ai recidivi ne' delitti dell' ultima classe, si contempla il caso del colpevole, che per due volte sia stato punito, e torni a commettere il delitto per la terza volta.

Qui sembra che vi rimanga qualche vacuo, giacchè rapporto ai delitti delle prime due classi si ommette il caso in cui un colpevole punito per due volte commetta per la terza, ed anche più oltre eguale delitto, caso pur troppo contingibile ne' facinorosi abituati ne' misfatti contro i quali, come più infesti alla civile società, sembra che debbasi usare severità maggiore; rapporto poscia ai delitti della terza classe non si parla del caso in cui il colpevole dopo subìta la pena pel primo

delitto, commetta il secondo. Qui però, o ritiensi che il secondo delitto debba punirsi nella stessa maniera come fu punito il primo, o ritiensi che debba in qualche modo accrescersi la pena, come sembra meritasse il recidivo; ma tanto nell' una che nell' altra ipotesi pare che convenga l' esprimerlo.

Sul titolo XII. Qui sotto le stabilite norme e i prescritti requisiti si ammettono alla riabilitazione i condannati, cancellando loro la già incorsa macchia d' infamia (che a termini dell' art. 15 s'incorre colla sola berlina), e soltanto si limita che *il funzionario od ufficiale pubblico non può però mai essere riabilitato all' esercizio de' pubblici impieghi quando abbia subìta la pena della berlina.*

Le ragioni saviamente allegate nel Rapporto a pag. 200 al paragrafo *Fu però espressamente ec.* fra quali quella che = offesa poi sarebbe sommamente la classe de' funzionarj e degli impiegati pubblici d' ogni qualità, se avesse a vedersi nuovamente rivestito d' un carattere ad essi comune colui che fu esposto al ludibrio ed all'infamia colla pena della berlina = Sembra che militino non solo nel caso di un funzionario condannato come sopra, ma anche in qualunque altro che abbia subìta l' eguale pena della berlina, e quindi sembra che dopo tale pena non convenisse mai d' estendere l' abilitazione del condannato qualunque ai pubblici impieghi. In questo caso converrebbe riformare e dichiarare

opportunamente il portato nell' art. 128 del precedente titolo XI.

Sull' art. 154. Oltre il lasciare intatta l' azion civile per la riparazione del danno, pare che per gl' identici adottati principj dovesse il rescritto di grazia lasciar anche luogo alla riparazione dell' ingiuria; che anzi pare ciò dovesse aver luogo per la pozior ragione marcata nel citato Rapporto (pagina 174) unicamente nei delitti ec., vale a dire, che l' offeso onore è quella proprietà personale che l' onesto cittadino tante volte preferisce alle proprietà fisiche e reali.

Sull' art. 172. La qualità della pena in questo luogo prescritta sembra troppo mite trattandosi di uno che delinque in ufficio, e tradisce il Sovrano ed il Governo.

Sull' art. 163, §. 2. Anche questo delitto sembra punito con una qualità di pena troppo mite trattandosi di attentato in materia assai grave e pericolosa, e perchè non si è stato pel delinquente che l' attentato medesimo non sorta il premeditato effetto.

Sull' art. 164. In questo luogo parimente la pena sembra troppo mite tanto per la sua qualità quanto per la sua durata, dovendosi avere riguardo all' offesa fatta alla Sovranità od al Governo, onde così reprimere somiglianti animosità.

Sull' art. 192. Si ritiene che *nel Decreto di* permissione debba esservi fra le altre cose la condizione *di non poter vendere tali generi in alcuna*

benchè minima quantità senza la ricetta del medico o del chirurgo approvato.

Sull' art. 196, §. 1. Qui sembra opportuno il far distinzione tra il venditore mescolante con animo doloso di nuocere gravemente a qualche persona, oppure all' oggetto di semplice lucro, applicando poscia la pena ai casi suddetti; quando non si volesse ritenere una eguale pena sì nell' uno, che nell' altro caso indistintamente, lo che non sembra conforme alle massime di sana criminale a tenor di cui la qualità del dolo maggiore o minore deve regolare la maggiore o minore pena dovuta al delitto.

Sul §. 2. Questo paragrafo sembra simile in quanto alla qualità del genere mescolato nel cibo o nella bevanda al susseguente art. 197, onde non si sa comprendere il motivo della notabile diversità della pena fra un caso e l'altro, quando non si volesse ritenere per regolatore della pena il semplice effetto pernicioso; il quale rimane sempre dubbio, ed incerto, perchè in un temperamento robusto può esser lieve, in un temperamento gracile può esser grave e pericoloso.

Neppure in detto paragrafo secondo si fa distinzione alcuna tra l'animo doloso di nuocere, e l' oggetto di semplice lucro, come di quest'ultimo si fa soltanto menzione nel suddetto successivo art. 197.

In ogni caso le disposizioni di questi due ultimi articoli cioè art. 196, §. 2 ed art. 197, non sembrano coerenti alle massime portate dall' art. 71.

Sull' art. 221. In proposito di falsa deposizione di un testimonio in un Giudicio criminale non vedesi specialmente contemplato il caso nel quale il testimonio deponga il falso o sul fatto principale o sulle circostanze che lo aggravano contro uno che in conseguenza di altre prove trovisi essere reo di qualche delitto sul quale dal testimonio è stato deposto falsamente.

Sembra quindi che tal caso debbasi avere in particolare riflessione.

Sull' art. 225. La gradazione di pene portata da simile articolo sulla falsa deposizione in giudizio civile, sembra che meriti riflessione, potendosi dare il caso che il testimonio falso in una causa, la di cui estimabilità oltrepassi pochissimo le lire 6000, abbiasi a condannare per lo meno ad anni tre di casa di forza coll'esposizione del cartello, e quegli che falsamente depone in una causa di lire 6000, sia condannato al più con tre anni di casa di correzione.

Sugli art. 229 e 230. La retta amministrazione della Giustizia è un oggetto che in modo particolare deve interessare il Legislatore; la confidenza che il Governo ha posto in un pubblico funzionario, e massime in un Giudice a cui sono affidate le persone ed i beni de' cittadini, e la facilità che ha quegli di abusare della sua carica, e di tradire la pubblica confidenza, sono circostanze tali che rendono gravissimo il delitto da essi commesso, da meritare un castigo esemplare.

La prevaricazione nel Giudice, a fronte massime di denaro, fu in addietro ritenuta delitto sì grave, che dalla Legge delle dodici Tavole era punito indistintamente persino colla morte = *Judex ob rem dicendam pecuniam accepisse convictus, capite punitur* = Simile pena vedesi in seguito dalle leggi Romane mitigata, ma però sempre grave *L.* 7, *ff. ad L. Jul. repetundarum. L.* 5. *Cod. ad L. Jul repet.*

Sull' appoggio di tali riflessi non che dell' altro, che il Giudice il quale manca al proprio dovere, può dirsi commetta due gravi delitti, quello cioè di calunnia, e quello di prevaricazione, sembra troppo mite la pena che segnatamente nell' art. 230 viene inflitta ai Giudici che si trovano prevaricatori nell' amministrazione della Giustizia punitiva.

Sull' art. 259, §. 3. Quantunque al testimonio che non compare al pubblico giudizio potesse per analogia applicarsi la regola adottata per un testimonio che non soggiace ad alcuna multa, quando chiamato in giudizio a fare testimonianza non compare perchè legittimamente impedito, pure affine di togliere qualunque dubbiezza, sembra che in fine di questo paragrafo potesse aggiugnersi *a meno che non ne sia legittimamente impedito, del quale impedimento debba farsene indilatamente costare al tribunale avanti il quale si deve tenere il giudizio pubblico.*

Sull' art. 291, §. 2. Per l' esercizio della loro professione non trovando necessario che gli artefici

ritengano conj di monete d'ogni sorta od altro qualsiasi istromento atto alla fabbricazione delle medesime, sarà quindi bene d'estendere espressamente anche agli artefici la proibizione di tenere i predetti conj od istromenti sotto le pene prescritte nell'art. 291.

Sull'art. 313. Merita osservazione questo articolo. Il privato per sopprimere o dissuggellare lettere può servirsi di più mezzi affinchè tali lettere cadano nelle sue mani, cioè, egli stesso dicendosi la persona a cui è diretta la lettera ovvero incaricato dalla medesima, può farsi consegnare e levare tali lettere dall'offizio di posta, corriere, staffetta, diligenza, oppure può impadronirsi nascostamente di dette lettere senza tenere le regole solite a praticarsi nel levare lettere. I mezzi suddetti per levare lettere all'effetto di sopprimerle o dissuggellarle, fanno che il delitto di soppressione o dissuggellazione sia maggiore o minore, e che meriti in conseguenza maggiore o minor pena. Simili circostanze sembra che debbano aversi in riflessione, e specificarsi per la congrua applicazione della pena.

Sull'art. 322. Interessando sommamente il commercio e l'utile del Regno che le manifatture siano eseguite colla maggior esattezza, e questa dipendendo in gran parte dalla subordinazione che devono i lavoranti conservare verso il loro capo, non solo coll'eseguire quanto viene loro imposto, ma col rispettarlo pur anche, sembra quindi assai tenue la pena della sola detenzione per tre giorni

prescritta da questo articolo per quel lavoratore accordato a tempo, che sia insubordinato al suo principale e che usi contro il medesimo gravi ingiurie, per cui potrebbe aumentarsi la pena, e ciò oltre il disposto dagli articoli 481 e 482.

Sull' art. 333. La pirateria in questo articolo si punisce colla pena del furto violento: ogni altro delitto, oltre il furto commesso in attualità di pirateria, è punito colla pena rispettivamente stabilita per quel delitto. Può nascer dubbio se restino ferme le norme stabilite nel titolo VII della parte prima del Progetto; e quindi a scanso d'equivoco sarebbe bene di dichiararlo opportunamente.

Sull' art. 338. Fintanto che gli atti dei quali parla il presente articolo si riguardino come offensivi la Divinità, non conviene che il Sovrano politico si occupi della loro punizione, non essendo in di lui mano forza valevole a vendicare condegnamente la Divinità oltraggiata.

Ma simili atti hanno inoltre dei rapporti diretti contro l'ordine sociale, in quanto che tornano ad offesa ed a provocazione dei cittadini che professano la religione ed il culto oltraggiato, offesa che risulta tanto maggiore quanto in essi è maggiore l'affetto e la venerazione verso la Divinità che riconoscono in virtù della stessa loro religione. In questo aspetto il Sovrano che abbia promessa protezione e difesa al libero esercizio d'ogni culto, e che abbia inoltre giurato di rispettare e far rispettare la religion dello Stato, non può astenersi

dal reprimerli con pene proporzionate alla loro entità.

Tali però non si ravvisano quelle determinate nel presente articolo, ove massime gli atti che ne formano il soggetto, sia per sè stessi, sia per le conseguenze che ne siano derivate o ne potevano risultare, siano di grave importanza.

La qualità poi di *clamorosi* che si vuole unita a gran parte degli atti predetti per l'effetto di renderli punibili, sembra incerta ed indeterminata, non rilevandosi se la clamorosità debba essere intrinseca agli atti medesimi, e commessa dai loro autori, ovvero una conseguenza degli atti stessi verificatasi in altri nel momento della loro consumazione o di poi. D' altronde nell' infinita serie degli atti compresi nel più volte citato articolo ve ne hanno diversi i quali tuttochè non accompagnati da *clamorosità* e da *pubblicità*, non cessano però d' essere meritevoli di punizione; e siccome stanti le disposizioni dell'articolo medesimo andrebbero con pubblico scandalo e con pericolo dell'ordine e della pubblica tranquillità ad essere impuniti, così si propone anche per questi la prescrizione di qualche penalità, e per tutti una più adequata e proporzionata gradazione di pene.

Sull'art. 339. Converrebbe in questo articolo dichiarare riservata al Governo la facoltà d'abilitare con particolari discipline le autorità amministrative ad impedire, ove occorra, in tempo di pubbliche funzioni della religion dello Stato, ed in certi de-

terminati luoghi ed ore, il pubblico mercimonio, le pubbliche opere così dette servili, e simili altre, l'esercizio delle quali potrebbe talvolta in siffatte circostanze compromettere la pubblica tranquillità.

Sull' art. 345. Attenta egualmente alla pubblica decenza chi espone libri con oscena intitolazione, e chi ne espone altri osceni nel contenuto, ma non tali nelle loro intitolazioni. Sembra che amendue questi atti debbano perciò essere puniti con egual pena.

Siccome poi tanto sulle muraglie, quanto in altri luoghi esposti al pubblico, ponno essere esposti degli osceni motti o delle scandalose figure, così si propone che invece di restringere la pena a chi scriva od apponga siffatti motti o figure sulle muraglie, si estenda anche a coloro che li scrivano o rispettivamente le appongano altrimenti in luoghi esposti al pubblico.

Sull'art. 357. Sembra che la pena prescritta contro chi apre giuoco d'azzardo in pubbliche contrade o piazze, debba essere più grave di quella determinata contro coloro che giuochino o permettano di giuocare nelle proprie case, nelle osterie, nelle bettole ec. La maggior pena proposta per questi ultimi avrà forse per appoggio la difficoltà dello scoprimento de' colpevoli, a differenza dei primi i quali non ponno rimanere occulti; ma se si rifletta che chi giuoca in privato commette una semplice trasgressione di legge, e che coloro i

quali aprono giuoco in pubblico, alla trasgressione aggiungono anche un manifesto insulto alla legge medesima ed il pubblico scandalo; se si consideri inoltre che alle esposizioni in pubblico de' vietati giuochi d'azzardo senza autorizzazione del Governo va per lo più congiunta la mala fede degli esponenti e la truffa, si apprenderà facilmente la convenienza di comminare a costoro più gravi pene, all'oggetto, se non altro, di prevenire il pubblico scandalo e i loro rei attentati.

L'obbligo imposto agli osti, bettolieri e simili di far scortare le persone manifestamente ubbriache che sortono dalle loro osterie, bettole ec., è di difficile esecuzione in questi paesi, ove pur troppo è considerabile il numero di coloro che frequentano le osterie e sono soliti di ubbriacarsi nelle medesime.

Sull'art. 394. Si propone la convenienza di più grave pena contro coloro che per disprezzo o ad altro fine diverso da quello di appropriarsi le stampe delle leggi affisse per ordine di pubblica autorità, si facciano lecito di levarle e più poi di stracciarle o di lordarle. Quest'ultimo atto come che inseparabile dal disprezzo della legge, dovrebbe essere punibile anche dopo il termine di tre giorni dalla pubblicazione della legge medesima.

Sull'art. 413. I paragrafi 2 e 3 procedenti dalla disposizione compresa nel §. 1 del presente articolo determinano la pena del ratto e dello stupro di seduzione, quando cada in persone minori d'anni

ventuno, esistenti presso la famiglia o dovunque custodite e sottoposte all' autorità paterna o tutoria; ma nel primo dei detti paragrafi si parla del solo ratto non violento, con stupro, e non v'è punto contemplato lo stupro indipendente e disgiunto dal ratto. D'altronde gli stessi §§. 2 e 3 non determinano, se nei casi ivi contemplati debba o no il ratto essere accompagnato dallo stupro. Le disposizioni di questo articolo nel loro complesso considerate, risultano men che precise, e si propone la convenienza di dilucidarle.

Sugli art. 416, 419, 420. I riguardi dalla legge dovuti al buon costume ed alla pubblica onestà, esigono che i delitti contemplati in questi articoli siano repressi con maggior forza. Essi sono inoltre di facile esecuzione, deve anche per questo riguardo essere più severa la Legge all' oggetto di prevenirli.

Sull' art. 431. In questo articolo al §. 1 si ritiene qualificato fra gli altri l' omicidio commesso nel padrone. A prevenire ogni equivoca intelligenza si propone di restringere questa prescrizione ai soli domestici salariati, che uccidano i loro padroni, ovvero di estenderla ai lavoranti, coloni parziarj, garzoni di bottega, e simili altre persone che uccidano i loro principali, giacchè tanto questi che quelli comunemente si chiamano padroni.

Sull' art. 434. Ritenuto che nel presente articolo si parli dell' omicidio commesso con premeditazione, ed appensamento, sembra che invece di ca-

ratterizzare un simile omicidio per *deliberato*, vi possa essere maggiore proprietà nel denominarlo *appensato* o *premeditato*, e ciò per renderlo distinto dall'omicidio commesso in rissa al quale pure è attribuibile la qualità di *deliberato*, colla sola differenza che il primo è deliberato a sangue freddo, ed il secondo all'impeto dell'ira.

Sull'art. 435. L'esperienza fa conoscere che il più delle volte, sia per le circostanze dei fatti che precedettero il delitto, sia per l'incertezza delle prove, non v'ha luogo a distinguere se dall'uccisore o dall'ucciso fosse provocata la rissa. Stanti le prescrizioni del presente articolo, ed attesa la massima legale per cui nelle disposizioni odiose si deve attendere quella che meno pregiudica il reo, andrà per lo più a rendersi applicabile in simili casi la pena dell'omicidio commesso dal provocato quand'anche la rissa sia stata in realtà provocata dall'uccisore. Si propone quindi l'applicazione di una determinata pena per l'omicidio rispetto al quale non costi se dall'uccisore o dall'ucciso sia stata provocata la rissa.

Sull'art. 436. Anche su di questo articolo cade l'avvertenza marcata all'art. 431, ed è desiderabile qualche minorazione di pena rispetto agli omicidj del padre, della madre e de'magistrati nell'impeto dell'ira commessi, laddove sia intervenuta per parte degli uccisi una gravissima provocazione reale.

Sull'art. 438. La pena dell'omicidio che si commetta per eccesso nell'esercizio della forza legitti-

ma, è a nostro giudizio conveniente nei casi di resistenza opposta con via di fatto alle legittime esecuzioni. Qualora però non intervenga una consimile resistenza, la detta pena ci sembra troppo mite ed incongrua all'entità del delitto.

Sull'art. 439. Sembra che il caso contemplato nel presente articolo per ciò massime, che riguarda il concorso diretto della volontà del prevenuto, ed il di lui dolo, non cessi di essere uno degli attentati dei quali parla il titolo V, della prima parte del Progetto. E qualora si voglia sul conto del medesimo declinare dalle prescrizioni nel detto articolo adottate, sembra che la pena non maggiore di un anno di correzione nel presente articolo ritenuta sia troppo mite, quando massime si tratti di colui che abbia attentato un omicidio premeditato, e più poi se col concorso di taluna delle qualità che aggravano un simile delitto, come all'art. 431.

Sull'art. 440. Potrebbe convenire una più precisa indicazione di quei luoghi nei quali è permessa l'uccisione del ladro di giorno. Le espressioni colle quali si accorda una tale facoltà nelle *abitazioni isolate fuori dei Comuni* sembrano indeterminate, sul motivo che si denomina *Comune* tutto il territorio appartenente a ciascuna Municipalità, che non n'esiste alcuna che non sia entro il territorio di qualche Comune, che in un solo Comune vi sono delle case assieme riunite in diversi punti, e che fra queste ve ne hanno dell'isolate bensì,

ma nullameno poste in molta vicinanza di altri luoghi abitati, per cui insorgerà con frequenza la questione se l'abitazione nella quale siasi ucciso il ladro, sia o no delle contemplate nello spirito e nelle parole dalla Legge, e risulterà sempre dubbia ed incerta la decisione.

Sull'art. 443. In molti casi l'autore delle contusioni o fratture pericolose con bastone, sasso od altri simili istromenti di loro natura non atti ad offendere gravemente avrà attentato di uccidere, e non risulterà, almeno *manifestamente*, la prova del di lui attentato. In allora la pena correzionale prescritta in questo articolo sarà troppo mite, e dovrà per lo più essere applicata, giacchè la prova *manifesta* dell'attentato omicidio non riescirà quasi mai. Chi con bastone, o sasso percuote il suo nemico nel capo al segno di rompergli il cranio, è fuor di dubbio che ne attenta l'omicidio. Al contrario chi lo percuote nelle braccia o nelle spalle, dà a divedere di averne semplicemente deliberata l'offesa. Sembra quindi che invece di esigere in questi casi la manifesta prova dell'attentato omicidio, potrebbe convenire il desumerne una prova concludente dalle circostanze.

Art. 444. La pena della casa di correzione non maggiore di due anni per le ferite, contusioni, lacerazioni e fratture pericolose commesse nell'impeto dell'ira dal provocato, sembra corrispondente all'importanza del delitto. Per lo contrario laddove l'autore di simili eccessi sia stato anche l'autore

della rissa, la pena suddetta sembra troppo mite; nella frequenza poi che in questi paesi si ha di omicidj e ferimenti in rissa, rendesi conveniente per consimili casi un aumento di pena colle modificazioni ed aggiunte per ciò che riguarda gli omicidj rissosi proposte nelle osservazioni fatte sull'art. 435, e di estendere sì quello, che queste anche ai casi contemplati negli articoli 442 e 445.

Sugli articoli 452, 453 e 455. Le pene prescritte per le ferite, contusioni, lacerazioni o fratture di certa o dubbia sanabilità, per le mutilazioni o deformazioni di parti secondarie del corpo, per le ferite leggieri e per le percosse sembrano troppo miti, ove siano state commesse con appensamento, come pure nell'impeto dell'ira da chi sia stato autore della rissa. Si propongono anche sul conto di questi delitti le riflessioni sottoposte all'art. 444, e si aggiugne la convenienza di aggravare in amendue i casi le pene, qualora gli offesi siano nel numero dei contemplati nel §. 1 dell'art. 431.

Sugli articoli 457, 458, 459. Vi sarà sempre questione, se il luogo nel quale sia stato esposto l'infante, sia o no *remoto* e tale, che avesse o no ad esser facile il di lui raccoglimento. Le espressioni del Progetto risultano men che valevoli a fissare su di tale proposito la decisione, ed è perciò che si sottomette la convenienza di determinare, con qualche precisione, quale in simili

casi debba riputarsi luogo remoto, e qual altro no, se la sola distanza e rispettiva prossimità ai luoghi abitati bastar debba per determinarlo, ovvero se vi abbiano a concorrere altre circostanze, e segnatamente la solita od insolita pratica di persone nel luogo dell' esposizione. Si fa riflettere inoltre che il pericolo di vita dell' esposto, ed il fondamento di presunzione dell' evenibile di lui morte, non stà nella sola lontananza del luogo dell' esposizione dall' abitato, imperocchè anche in luoghi i più vicini è sottoposto ad un quasi certo pericolo di morte quell' infante che di notte tempo sia abbandonato a cielo aperto, al rigore ed all' intemperie della fredda stagione, o sia riposto in luogo nel quale si renda difficile ed intempestiva la di lui invenzione. Si fa riflettere infine che vi potrebbe essere maggior convenienza nel prescrivere che alle pene rispettivamente determinate dagli art. 457 e 458 debba essere sottoposto quegli che nell' esposizione dell' infante non abbia usate diligenti cautele onde preservargli la vita, e di applicargli quelle portate dall' art. 459, quand' anche abbia praticate le cautele predette, e non sia seguita la morte dell' esposto.

Sull' art. 465. Sembra troppo mite la pena nella seconda parte di questo articolo prescritta per coloro i quali scientemente abbiano somministrati mezzi onde far seguire l' aborto che non abbia avuto effetto, più poi se costoro siano medici, speziali, chirurghi o simili. D' altronde questa pre-

scrizione risulta inconseguente ai principj nel presente Progetto adottati agli art. 71 e 77, come sembra inconciliabile col disposto da questo ultimo articolo e dall' art. 75 la prescrizione colla quale con pena minore di quella determinata per la madre rea principale si rende punibile il complice, vale a dire l'estraneo che abbia somministrati mezzi abortivi.

Sull'art. 466, 467, 468. Quegl'identici principj, in vista dei quali nella prima sezione del presente titolo si è aggravata la pena degli omicidj premeditati in confronto di quella determinata per gli altri commessi nell'impeto dell'ira, o nel corso di dodici ore immediatamente succedute alla rissa, sembra che possano essere applicati all' omicidio commesso in duello dall' autore della disfida, per l'effetto di sottoporlo a maggior pena qualora l'abbia emessa senza causa, senza che sia preceduto alcun alterco, o dopo le dodici ore succedute alla rissa. Si propone quindi, che ritenute le diverse altre circostanze, in vista delle quali si è accresciuta o diminuita in questi articoli la pena dell' omicidio commesso in duello, si ammetta come aggravante anche la circostanza della disfida fatta dall' uccisore o senza causa o senza il concorso di alcuna precedente rissa, ovvero fuori dell'impeto dell' ira cagionata da un alterco qualunque, e del tempo legale stabilito per la durata della medesima. Si otterrà poscia l'intento di prevenire più facilmente i duelli, se con pene più severe di quel-

le proposte negli articoli 469, 470 e 471 saranno repressi tanto i duelli ne' quali siano o no derivate ferite, quanto le disfide medesime, avuto riguardo sì per quelli, che per queste alle circostanze contemplate in ordine agli omicidj commessi in duello, per l'effetto di applicarvi le corrispondenti penalità.

Sull' art. 483. Secondo lo spirito del presente articolo il libello famoso e la sua promulgazione non è delitto, qualora sia firmato dal suo autore, e sia imputato un delitto che venga poscia comprovato giudizialmente.

Questa disposizione sembra che attenti alla pubblica e privata tranquillità ed al buon ordine, giacchè espone l'autore del libello al risentimento ed alla vendetta dell'imputato, e quest'ultimo ad una tale qual pena fuor di giudizio senza cognizione di causa, e senza il concorso della pubblica autorità nella sua applicazione. L'atto col quale venga data una consimile pubblicità all'imputazione di un delitto equivale, rapporto agli effetti, all'esposizione del cartello, pregiudica l'onore dell'imputato, e lo sottomette ad una pena del tutto arbitraria ed indebita.

Quindi è che si propone la convenienza o di togliere il §. 3 di questo articolo o di riformarlo in maniera che chi imputa con libello famoso altrui un delitto, non debba essere esente da pena, quand'anche il delitto medesimo venga comprovato giudizialmente.

In ogni caso poi per rendere conciliabile il disposto nell' articolo medesimo collo spirito degli

articoli 44 e 45 del presente Progetto, si propone che i delitti ed i fatti disonoranti esposti nei libelli famosi si debbano sempre presumere inveridici e falsi, che le pene dei libelli medesimi debbano cessare, od essere diminuite solo allorquando i delitti esposti siano *pubblici*, e vengano comprovati giudizialmente, e che per l'oggetto di togliere o diminuire le dette pene, non vi sia luogo giammai ad assumere alcuna cognizione *dei delitti privati* e dei fatti qualunque che dalla legge non siano caratterizzati come delitti pubblici; eccettuato il caso in cui l'imputato nel libello sia quel medesimo, che poteva denunciare il delitto od il fatto, e che abbia presentata denunzia o querela contro l'autore e promulgatore del libello.

Sugli articoli 492, 493. Le pene prescritte pei furti qualificati ci sembrano troppo miti, allorquando il valore delle cose furtive sia di grave entità, e più poi se nel furto di queste vi sia intervenuta alcuna delle aggravanti qualità individuate nei primi cinque paragrafi dell'art. 492.

La pena del massimo limite della casa di forza in secondo grado e l'annessavi esposizione del cartello, può essere corrispondente all'importanza del furto di un valore per esempio di lire 3000. Ma se il furto cada sopra robe di un valore di maggiore entità; se la sottrazione di quelle o di queste segua coll'intervento di qualche aggravante qualità, sembra ch'essendo nella loro sostanza più gravi questi ultimi delitti, la pena suddetta sia

sproporzionata ed incongrua, per ciò se non altro che vuolsi riservata ai furti di assai minore entità. D'altronde se le qualità come sopra contemplate, quando trattisi di furto minore delle lire 1200, sono reputate da per loro stesse efficaci a far essere punibile di casa di forza quel furto che altrimenti sarebbe stato soggetto a semplice pena correzionale, non si sa comprendere la ragione per la quale la pena della casa di forza prescritta pei furti qualificati che non eccedano le lire 1000, non debba essere accresciuta, laddove le identiche qualità concorrano nei furti che sorpassino questo valore.

Quindi è che, ritenuta la pena dei due primi gradi della casa di forza pei furti di lire 1200 sino alle lire 3000 circa, si propone la convenienza di prescrivere maggiori pene pei furti ch'eccedano un simil valore e di accrescere sì quelle che queste, laddove siavi il concorso di alcune aggravanti qualità. Così non avrà luogo l'inconveniente di dover condannare ad eguali pene chi rubò lire 3000 circa, e chi rubò tre milioni, chi rubò quest'ultima somma, od altra maggiore ad un privato, e chi la rubò al Sovrano od allo Stato, come pure chi commise il furto delle suddette, od altre più rilevanti somme, senza l'intervento di alcuna aggravante qualità, e chi lo eseguì col concorso di una o più delle qualità medesime.

Pel Tribunale d'Appello
F. A. Rondoni pel Presidente.

Como li 4 agosto 1806.

Il Regio Procuratore presso i Tribunali nel Dipartimento del Lario, a Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia.

Comunicato a questo Tribunale d'Appello il Progetto di Codice Penale, ha nel complesso riconosciuto gli effetti delle provvide cure di Vostra Eccellenza, ed i lumi della Commissione delegata alla redazione del medesimo, come dalla dichiarazione e voto che ho l'onore di rassegnare.

Non posso che soggiungere anche per la mia parte il sentimento di quella stima che inspira il risultato di questo importante travaglio sì giudiziosamente intrapreso, e condotto sotto gli auspicj dell'alta saviezza di Vostra Eccellenza, e perfezionato al paragone dell'esperienza e dei lumi che la filosofia e la sana politica hanno diffusi, e che con tanto discernimento si sono raccolti nel motivato Rapporto al sullodato Progetto unito.

Magnocavallo.

Sacchi per il Segretario.

Como li 29 luglio 1806.

Il Tribunale d'Appello del Lario, al Regio Procuratore presso i Tribunali dello stesso Dipartimento.

Il Progetto di Codice Penale che per disposizione di Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia vi siete compiaciuto comunicarci, ha nel suo complesso corrisposto all' aspettazione che questo Tribunale aveva fondata nelle provvide cure della prelodata Eccellenza Sua e nei lumi della Commissione delegata alla redazione del medesimo. Non possiamo quindi che applaudire ad un sì fatto lavoro, nella dolce lusinga che non demeritando l'approvazione del potente nostro Sovrano, sarà per ricevere dalla Suprema sua Autorità la forza di Legge generale del Regno, di cui tanto abbiamo bisogno.

De Simoni Presidente.

Sanpietro Cancelliere.

Brescia li 20 luglio 1806.

Il Regio Procuratore presso i Tribunali del Mella, a Sua Eccellenza il Gran Giudice, Ministro della Giustizia.

Ho avuto ad ammirare il Progetto del Codice Penale. Teorie saggie e precise, classificazione di oggetti pubblici, politici e privati, delitti ossia trasgressioni di conformità, motivazioni in fine degne della sapienza e della filantropia de' compilatori; tutto o quasi tutto è stato consolante per me.

Definito il delitto violazione di legge, vidi subito dover essere i regolamenti e discipline relative pure emanazioni della legge stessa, quali entrano virtualmente nella detta definizione.

Distinte le ingiurie pubbliche dalle private, vidi pari interesse nei ricchi e nei poveri di combinare e transigere queste ingiurie, e vidi che il Magistrato non debba ascoltarle se non col mezzo della querela delle parti.

Surrogare alla detenzione l'arresto in casa onde favorire la buona fama dei piccoli inobbedienti, egli è un benefizio generale per tutti i buoni.

Prescrivere alcuni delitti, quando non vi sono traoce speciali sopra i rei, è una provvidenza politica che assicura il destino delle persone.

I medici e chirurghi che rifiutano di prestarsi alla cura degli offesi e degli egroti, mancano ad

un dovere sociale, nè la società distingue i medici e chirurghi condotti nei Comuni dai non condotti.

Generalmente in tutti gli Stati vi sono le privative. La legge dunque provvede in genere, e i regolamenti provvedono in ispecialità.

Hanno la protezione dei regolamenti postali le lettere conseguate alla Posta, ma questa protezione non devono averla le lettere date ai messi privati.

L'insulto al sacerdote in tempo di funzioni sacre è insulto alla professione, all'ordine pubblico; merita quindi il reo di essere castigato nei limiti di detta perturbazione, senza punto entrare nell'ingiuria fatta alla Divinità, la quale nell'accordare la spada ai Cesari per le cose della terra, ritenne a sè la vendetta di tali ingiurie: *Deorum injuriæ, Diis curæ*. Così parlisi dei libri e dei peccati di religione. Il solo costume è l'oggetto delle viste Sovrane.

Siccome i buoni cittadini mai portano armi vietate, il separare i buoni dai cattivi darebbe adito a quest'ultimi di deludere la legge con procurate fedi di buona condotta.

Tanto chi si maschera ne'tempi interdetti, quanto chi finge altro nome sulle locande, tenta di coprire sè stesso, e però con egual pena devono essere castigati.

L'incesto merita tutta l'oscurità delle tenebre; deve poi la Polizia al caso ricondurre l'ordine nelle private famiglie.

Nel qualificare il furto riguardo alla somma, la legge osserva il maggior lucro del reo, la sua cattiveria mai sazia di roba.

Appoggiato a tali riflessi io devo, Eccellenza, dissentire da varie osservazioni qui unite fatte dall' Appello sopra il detto Progetto.

Convengo bene nel dichiarare delitto pubblico il fallimento, perchè attacca direttamente la fede di tutti i contratti stipulati dall'oberato, e massime poi a' giorni nostri che i fallimenti sono resi frequenti dalla malizia e dalla speculazione dei cattivi. È al Magistrato che spetta sostenere il commercio e l'osservanza de' contratti e delle obbligazioni Convengo nelle osservazioni dell'Appello sull'uniformità delle misure, e sull' arruolamento de' soldati per Potenza estera in tempo di pace.

Sono d'avviso ancora che nella Procedura, non nel Codice, si avranno in contemplazione le confessioni spontanee de' rei.

Oltre le dette osservazioni aggiungo anche le seguenti.

Se la volontà diretta a delinquere costituisce il vero delitto, non arrivo ad intendere l'articolo 82 del titolo VI, dove i complici capitali, o di ferri in vita, sono puniti a pena correzionale pel delitto non consumato a causa del solo pentimento dell' agente principale.

Negli articoli 102, 103 del titolo VIII mi sembra troppo esteso il benefizio della minor età. Dai quindici anni ai diciotto la ragione è sviluppata a

segno onde vedere il male in tutta la sua estensione. Al più qualche alleviamento di pena sarebbe condonabile alla gioventù. Dai diciotto anni ai ventuno io vedo tutta la malizia; e se il reo di tale età viene condannato alla morte esemplare, a pari dovrebbe esser condannato alle altre pene ordinarie. Ella è l'età dei maggiori delitti per essere presa in tutta la considerazione.

Sono troppo frequenti i delitti pel cartello. Se i compilatori sono stati lontani dall'infamia della berlina per non perdere i cittadini, il cartello pure essendo in cattiva opinione degli uomini dovrebbesi rendere meno frequente. Dopo la pena del cartello son persuaso che i rei troveranno poca o nessuna società nelle nostre contrade.

Impegnato, Eccellenza, in altre occupazioni appena ho potuto dare una corrente lettura al Progetto del Codice Penale; mi è sommamente piaciuto, e non vedo il momento di leggerlo con attenzione. Passo le indicate osservazioni dell'Appello e mie ai saggi riflessi dell'Eccellenza Vostra per dovere d'ufficio, ben certo che saranno accolte dalla solita vostra bontà e compatimento.

Girelli.

Osservazioni fatte dal Tribunale d' Appello del Mella sul Progetto del Codice Penale.

L' Appello del Mella si lusinga d' essere bastantemente giustificato se le sue osservazioni sono appena indicate, non già discusse con quel dettaglio che merita la gravità dell' argomento, giacchè il breve periodo di tempo superiormente assegnatogli, non intermesso il corso ordinario di tutte le altre sue ispezioni, non poteva essere sufficiente per una maggiore e più fondata analisi del Progetto.

Questo Tribunale si pregia di tributare preliminarmente ai valenti e virtuosi Giureconsulti compilatori del Progetto gli elogi loro ben dovuti per le idee veramente liberali e filantropiche che servirono di base e che diressero il loro lavoro.

Non dissimula per altro il proprio dubbio che la mitezza delle pene dominante nel Progetto medesimo possa essere per avventura intempestiva fra noi, ove per quanto sia avanzata la civilizzazione, il frequente bisogno di leggi e di Tribunali straordinarj ci dimostra in fatto non essersi ancora sensibilmente scemato il numero dei delitti.

Nè si omette di richiamare i riflessi superiori sull' antico assioma dei pratici che convenga aver riguardo, per la mitigazione della pena, al reo confesso del suo delitto in tutte le sue qualità spontaneamente e anteriormente a qualunque prova o urgente indizio contro di lui introdotto in processo. Non si può infatti negare che una tale

confessione non faccia presumere minore la perversità del colpevole, e non sia spesso utile per il convincimento de' correi e complici, e sempre, perchè gli effetti della giustizia punitiva che potrebbero essere incerti per la negativa, vengono per la lor confessione assicurati.

Premessi questi cenni generici, passa l'Appello del Mella alle osservazioni parziali.

PARTE I.

Titolo I.

Art. 1 e 2. Nella definizione del delitto sembra che per evitar ogni difetto starebbe bene aggiunta alla *violazione della Legge*, anche quella de' Regolamenti ed ordini del Governo o delle Autorità competenti, i quali non sono propriamente Leggi, cioè atti del Corpo Legislativo promulgati dal Re.

Titolo II.

Art. 29, §. 2. V'è pericolo evidente che l'autorità nel Giudice di surrogare alla detenzione l'arresto in propria casa del condannato di *buona fama*, produca in breve tempo un abuso contrario al principio fondamentale dell'eguaglianza de' cittadini in faccia alla Legge, quello cioè che tutt'i ricchi e possidenti sconteranno la pena in casa propria, e la carcere sarà per i soli poveri.

Titolo III.

Art. 45. Quand' anche si ritenga che per li delitti *privati* non si dovesse procedere se non a querela, ciocchè ne favorirebbe l' impunità nelle persone qualificate e doviziose, attesi i loro mezzi di far tacere gli offesi, e manterrebbe la sempre odiosa differenza di condizione tra i ricchi e i poveri; sembra poi che anche in questo caso la sopravvenienza della rimozione della querela data non debba far cessare la procedura istituita; perocchè, ove alla Giustizia è già noto legittimamente il delitto, essa ha il diritto e il dovere di punirlo per ciò che riguarda l' interesse pubblico, e nella proporzione del grado in cui questo venne leso. In ogni modo il privato non può transigere che per l' interesse proprio, non mai per la società.

Titolo VII.

Art. 91. Nel confronto del testo di questo articolo colla corrispondente parte della motivazione (pag. 184, 187) sembra di raccogliere che il reo di più delitti della stessa qualità importanti pena afflittiva temporaria, debba essere punito con una sola pena per tanto tempo però che accumuli quello fissato per ciascuno de' delitti, purchè tutto insieme non faccia oltrepassare il massimo limite temporario della pena medesima.

Tuttavolta si osserva che a prima vista il nudo testo dell' articolo sembra potersi intendere in senso diverso; cioè che la pena sia d' uno solo di detti delitti reiterati, non però nell' infimo limite del grado per esso stabilito. Si desidererebbe quindi redatto questo articolo con maggiore precisione ond' evitare l' equivoco.

Titolo XIII.

Art. 148. Allorchè il processo è istituito, il delitto in genere constatato, l' inquisizione aperta, tutto ciò prima che scada il termine formante la prescrizione, sembra che non vi debba esser più luogo alla prescrizione medesima, ancorchè nessuno degli atti percuota *direttamente*, cioè *nominatamente* un incolpato, ma per difetto di tracce singolari, tendano tutti a scoprire il colpevole ancora ignoto: perchè la prescrizione di tempo estingue il delitto (art. 138, §. 3), non il delinquente che dev' essere punito, in qualunque tempo sia scoperto.

PARTE II.

Titolo I., Sezione I.

È ommesso l' arruolamento di soldati per potenza estera, in tempo di pace, ch' è delitto presso ogni Governo.

Titolo II., Sezione II.

Art. 208. Dovrebbe essere maggiore la pena del medico e del chirurgo *condotto* ossia stipendiato, in confronto di quella del medico e del chirurgo esercenti la professione rispettiva senza stipendio pubblico, nel luogo ove avvenga il configurato caso.

Titolo IV., Sezione II.

Questa intiera sezione non dovrebbe in senso dell'Appello del Mella aver luogo nel Codice. Se si riguarda a tutti gli oggetti di Finanza nei quali si può violare la Legge, i Regolamenti, e Decreti relativi, essa è imperfetta. Se poi si concentra alle sole privative, essa dispone di un argomento per sè troppo variabile. Quel genere che un tempo è privativa, potrebbe non esserlo più un altro tempo, o per appalto, o per altro motivo qualunque. Il tabacco, il sale non sono privative in tutti i Governi. Il sale si fabbrica in uno de'Dipartimenti moderni del Regno d'Italia, anche per conto di qualche Comune, e particolarmente de' suoi abitanti. In massima il Governo può e deve cangiare le sue Leggi e i suoi Regolamenti di Finanza secondo le circostanze, i tempi ed i luoghi, ciò che esclude quest' argomento dal far parte integrante di un Codice.

Titolo IV., Sezione III.

Art. 307. Non sembra in questo articolo contemplata la falsificazione ed alterazione qualunque di data.

Art. 314. Non sembra contemplata la soppressione o dissuggellazione delle lettere pubbliche o private, spedite per messi privati ne' casi non inibiti dai regolamenti postali.

Titolo IV., Sezione IV.

Art. 315, 328. Il fallimento, per le sue conseguenze pregiudiziali nel commercio, è un avvenimento, su cui in verun caso la giustizia dovrebbesi esimere dal farne cognizione, e molto meno in tempi ne' quali è così frequente, e si può dir francamente, impune. L'Appello del Mella preferirebbe che il fallimento fosse dichiarato assolutamente delitto pubblico, e sempre fosse titolo di procedura ex officio; ben inteso che la pena sia criminale per quello che mediante l' inquisizione risultasse doloso, e correzionale per quello che risultasse soltanto colposo.

Titolo VI., Sezione I.

Art. 338. Due osservazioni cadono su questo articolo.

Attaccandó clamorosamente la religione dello Stato, od oltraggiando gli oggetti di culto, si turba il solo ordine pubblico; laddove insultando i suoi ministri in funzione, o interrompendone o sturbandone pubblicamente le cerimonie, si aggiunge l'offesa personale.

La prima colpa è una, la seconda è doppia: non vanno però confuse, nè dovrebbero aver comune il grado di pena. Sembrerebbe quindi conveniente il prescrivere per la seconda la sola casa di correzione, esclusa la detenzione.

Sembra poi non esservi contemplato l' attacco contro la religione dominante con libri, scritti, libelli e simili ec. a meno che non si volesse compreso nell'*attacco clamoroso*. E qui non s'intende di libri scolastici e dottrinali tra religione e religione, ma di un attacco diretto ai fondamenti primi della Religione Cattolica, e specialmente ove s'insinuasse l' ateismo. Ritenuto però che l' irreligione e l'ateismo non stanno nè coi buoni costumi, e nè meno col buon ordine sociale, un attacco diretto ne' modi sopra enunciati dovrebbe punirsi, giacchè vengono punite anche le offese ai buoni costumi, sulle quali dispone l' art. 344.

Titolo VI., Sezione II.

Art. 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347. Sebbene fra le generali abbiasi rimarcato la troppa mitezza delle pene fissate dal Progetto; non si può

ommettere in questo luogo di farne particolare osservazione per gli articoli suindicati. I costumi del popolo Italiano, non bisogna dissimularcelo, sono corrotti, e tre, cinque, sei, dieci giorni di detenzione non bastano a porvi freno. L' Appello del Mella amerebbe di veder prescritta per tutte le colpe ivi enumerate la pena della detenzione assoluta.

TITOLO VI., SEZIONE III.

Art. 349. Sarebbe ormai tempo di distinguere, nella delazione di armi vietate, delatore da delatore, cioè l' uomo onesto che per disattenzione, per timore, se vuolsi per bizzarria, trovavasi armato, per cui sta ogni favorevole presunzione, dall' uomo sospetto, torbido, rissante, altre volte caduto sotto le censure della giustizia, e contro cui sta ogni presunzione contraria. Affinchè il giudice possa distinguerli nel suo giudizio, converrebbe allontanare gli estremi della pena, e prescrivere la pena della detenzione o della casa di correzione.

TITOLO VI., SEZIONE III.

Art. 350. Poichè il Regno d'Italia deve un giorno avere uniformità di pesi e misure, sembra più conveniente indicare la misura delle armi coi termini usati nell' Impero Francese, di quello che colle *oncie milanesi* che non sono comuni agli altri Dipartimenti.

Art. 359. Il mascherarsi fuori de' tempi permessi è colpa ben minore del falsificare il proprio nome e cognome avanti le autorità e pubblici funzionarj, o nelle notifiche ai locandieri. La pena quindi dovrebbe esser distinta; più grave pel secondo caso.

Titolo VI., Sezione VI.

Art. 375, §. 2. Dovrebbero precisarsi gli ubbriachi ritrovati sulle pubbliche strade *senza scorta.*

Titolo VII.

L'Appello del Mella ritiene i motivi per i quali gli avveduti compilatori hanno escluso dal Progetto, e specialmente dal presente titolo, *l'incesto.* Ma non dissimula presentarglisi siccome urgente la necessità di adottare una provvidenza cauta ed efficace per impedire la prosecuzione della nefanda turpitudine, massime nel caso che producesse dello scandalo esterno, (ciocchè rare volte si evita), o turbasse fortemente la tranquillità di un matrimonio o d' un' intiera famiglia. Farebbe orrore, (per iscegliere uno de' molti esempj che si affacciano), lo stato di una madre, dolente spettatrice dell'incesto del marito colla propria figlia, a cui fosse dalla Legge negata l'azione di riclamare dall' autorità pubblica, se non vendetta pel disordine passato, almeno un freno onde non progredisca di più.

TITOLO VIII., SEZIONE I.

Art. 455. Se alle ferite leggiere o percosse delle quali tratta quest'articolo, si aggiungesse la qualità di deliberazione, appostazione di luogo, mandato, sembra che la pena dovrebbe essere certamente aumentata.

TITOLO X., SEZIONE I.

Art. 491. Non si vede apposita sanzione per le aggressioni alle case sotto mentito nome di forza pubblica, sebbene al delitto di aggressione ne sia allora congiunto un altro, quello cioè dell'abuso del nome pubblico per indurre il pacifico cittadino ad aprire il domestico asilo ai ladroni, e farlo vittima della sua obbedienza alla Legge. Troppo tenue per questo gravissimo misfatto sembra la pena dei ferri in terzo grado, nè si esita di opinare per un aumento che lo distingua dalla semplice aggressione.

TITOLO X., SEZIONE II.

Art. 492, §. 6, e 504. Osservasi da un lato che la massima parte dei furti e degli usurpi si fa a danno di gente povera o poco facoltosa. I ricchi e potenti e hanno maggiori mezzi di garantire le loro proprietà, e sono rispettati anche dai ladri. Dall'altro, che il furto e l'usurpo di una tal somma

che sarebbe danno insensibile per l'uom dovizioso, è danno ingente, talvolta estremo, per il povero. La quantità della somma sembra non dover però render qualificato un furto semplice od un usurpo, se non in ragguaglio alla fortuna del derubato.

Per questi riflessi si conviene bensì di render qualificato un furto od usurpo semplice per *la somma*; ma invece di fissarla assolutamente nell'eccesso delle lire 1200, si preferirebbe di abbassarla sino alle lire 600, per modo che a principiar dalle lire 601 il furto o l'usurpo fossero o no qualificati, come paresse al giudice, secondo la fortuna del derubato; ed eccedendo le lire 1200, fossero qualificati definitivamente per quanto grande fosse la ricchezza del derubato.

Calini Presidente.

Capponi Cancelliere.

Mantova 22 luglio 1806.

Il Tribunale d' Appello al Regio Procuratore presso i Tribunali e Giudici nel Dipartimento del Mincio.

Per quanto diligenti ed intense sieno state le nostre meditazioni sul Progetto di Codice Penale, nulla per verità ci si è offerto suscettibile di variazione

sopra questa opera importantissima ed insigne, diretta ad assicurare la tranquillità interna, ed il ben essere degli avventurosi sudditi di Sua Maestà Imperiale e Reale, ed abbiam dovuto convincerci che la sapienza dei compilatori ha con accuratezza definiti i delitti nella lor essenza, graduate con chiarezza le pene, ponderati però sempre dapprima i moti che con piena e determinata volontà e coll' impulso delle rispettive passioni traggon l'uomo al mal fare, e così imposte pur anche in tali pene le qualificazioni a freno ed ammenda dei trasgressori delle Leggi, ove non basti il salutar mezzo della polizia e della correzione. Siffattamente nell' aver essi già compendiato in tutti i rapporti quanto vi ha di più proficuo per la comune sicurezza, non sa il Tribunale ritrovar che desiderare di più sulla convenienza delle divisate penali sanzioni.

Laonde il presente nostro riscontro non può che ristrignersi ad altamente ammirare l'eccellenza del proposto Codice, e a presagire nella sua approvazione un ulteriore argomento di beneficenza e di gloria ne' luminosi fasti dell' Augustissimo Nostro Sovrano.

Nonio Presidente.

Susti.

Mantova 24 luglio 1806.

Il Regio Procuratore presso il Tribunale d'Appello e Giudici nel Dipartimento del Mincio, a Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia.

Questo Tribunale d'Appello, cui in ubbidienza del rispettato Dispaccio dell'Eccellenza Vostra, ho comunicato il Progetto del Codice Penale redatto dalla Commissione a tal uopo istituita, perchè vi facesse quelle osservazioni che avesse trovate opportune, coll'esibito che ho l'onore di rassegnare qui compiegato, dichiara che, ben lungi dall'aver rilevato in opera così esimia alcun soggetto che richieda variazione, o applicazion diversa di massime e di principj, non ha invece potuto dispensarsi dall'ammirarne sommamente l'eccellenza.

Anch'io certamente non posso non convenire negli encomj che il Tribunale a buon diritto pronunzia sulla sapienza di cotanto insigne e salutare Progetto di Legislazione, nè saprei che far eco al suo plauso.

Che se pure un'osservazione mi fosse permessa, cadrebbe essa per avventura sulla mitezza d'alcune pene in ispecie che allo scopo della privata emenda, o al riparo del pubblico danno riputar forse potrebbonsi meno atte.

Se non che riflettendo che coll'alterare un anello delle penalità che nel detto Codice sono prefi-

nite, verrebbesi ad attentare alla perfetta connessione e concatenazione che risulta mirabilmente in tutto il corpo di quella legislazione, vien meno il mio avviso al confronto dell' utilità che il detto Codice presenta in tutte le parti che ne costituiscono l'essenza.

Io non posso quindi che partecipare fin d'ora ai lieti presagi che giova trarne per la pubblica incolumità, se venga esso della Suprema approvazione a nostra gran ventura insignito.

Trenti

Peron Segretario.

Milano 5 agosto 1806.

Il Regio Procuratore presso il Tribunale d'Appello e Giudici del Dipartimento d' Olona, a Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia.

Nel rimettere al Tribunale d'Appello gli esemplari del Progetto di Codice Penale in adempimento degli ordini di Vostra Eccellenza, l'ho invitato a volermi riscontrare colle di lui osservazioni. Si contengono queste nella lettera originale che compiego. Dal canto mio, siccome ho assistito a tutte le discussioni tenute all'uopo dal Tribunale,

quindi le di lui avvertenze sono le mie, null'altro occorrendomi che meriti particolare rilievo.

Lunghi

Milano li 26 luglio 1806.

Il Tribunale d'Appello del Dipartimento d'Olona, al Regio Procuratore dello stesso Dipartimento.

Ad una profonda e reiterata meditazione è solo riservato di ben raggiugnere lo spirito d'un'opera importante, di esaminare l'ordine ed i rapporti delle parti col tutto, di ben discernere l'ottimo dal mediocre, ed il mediocre dal difettoso. Quindi nel breve termine di pochi giorni, non fu possibile a questo Tribunale di prendere il Progetto del nuovo Codice Penale in quel serio e maturo esame ch'esigeva la vastità ed importanza della materia: nullameno, ad oggetto di corrispondere al grazioso invito di Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia, per quanto però le circostanze lo hanno permesso, il Tribunale vi trasmette, Regio Procuratore, alcune osservazioni generali ed alcuni speciali riflessi.

Nell'accennato Progetto si ammirò con tutta soddisfazione un aggregato di moltissime teorie che onorano gli estensori; si è pure rilevato che uno

spirito lodevole d'invenzione guidò il travaglio, e finalmente non è sfuggito di vista, che riservate istruzioni debbano avere influito nella di lui compilazione. Premettendo quindi i ben giusti encomj a coloro che sì bene seppero meritarli, il Tribunale passa a gettare uno sguardo generale sul Progetto.

Esso è diviso in due parti: nella prima si dà un'idea del delitto e degli estremi che lo costituiscono.

Si distribuiscono le pene in alto criminale, correzionali e di polizia: dalla divisione delle pene si desume la divisione de' delitti, e si classificano le stesse pene in certi determinati gradi, onde restringere e non togliere l' arbitrio del Giudice.

Si definisce l'attentato del delitto, si determina l'imputazione degli agenti principali e dei complici, si provvede al caso del concorso di più delitti e della recidività nel delinquente, si bilancia l'influsso dell'età e del sesso e delle altre circostanze in ordine alla maggiore o minor gravezza delle ree azioni.

Finalmente non si ommette di disporre sui delitti commessi dai condannati nel luogo della condanna, o commessi in estero Stato da un Italiano o contro un Italiano; si determinano gli effetti della condanna e della dichiarazione d'innocenza, e si chiude questa prima parte colla riabilitazione dei condannati ai perduti diritti, all' onore ed

alla carica o mestiere, e colla estinzione dei misfatti.

La seconda parte del Progetto classifica ed applica le pene ai delitti.

Si pongono nel primo titolo la cospirazione e la macchinazione contro lo Stato ed il Sovrano, gl' incendj, le innondazioni e le violenze pubbliche.

Nel titolo II. La fabbricazione de' veleni, e la successiva vendita e le contravvenzioni ai regolamenti sanitarj.

Nel titolo III. I delitti contro la giustizia pubblica, cioè la calunnia e falsa deposizione in giudizio, le prevaricazioni o mancanze dei magistrati, funzionarj, ufficiali, commessi od esecutori pubblici, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la resistenza alla forza pubblica, e la fuga de' rei dal luogo della pena o della custodia, e la contravvenzione al bando, esilio od espulsione dal Regno, e le offese fatte ai magistrati.

Nel titolo IV. I delitti contro la fede ed il commercio pubblico, cioè la falsificazione della moneta e del conio pubblico, il contrabbando, la falsificazione di scritture pubbliche o della firma de' pubblici impiegati, e la soppressione o dissuggellazione delle lettere, ed il fallimento e le altre frodi nel commercio.

Nel titolo V. I delitti contro il diritto delle genti per l' infrazione dei trattati, per le offese nelle persone degli ambasciatori o ministri stra-

nieri, e per le violenze od insidie verso i naviganti.

Nel titolo VI. I delitti contro il buon ordine interno dello Stato, e quindi gli attentati contro la religione e la pubblica decenza, la delazione delle armi, e le qualità sospette delle persone, l'abuso dei giuochi e delle maschere, il corso de' cavalli, lo sbarro d'arma da fuoco in luoghi pubblici, gli edifici cadenti, il getto d'immondezze nelle strade, l'ingombramento pericoloso delle medesime, il rifiuto dei soccorsi in occasione di pericolo, e la non opposta resistenza per impedire un delitto, il timore incusso e le minacce, la mancanza di alcune licenze per l'esercizio di un' arte, e la violazione di altri simili regolamenti.

Nel titolo VII. Il delitto contro l'ordine delle famiglie, l'adulterio, il ratto, lo stupro, il lenocinio qualificato, la poligamia, il falso nella prole, le risse fra' conjugi, l'insubordinazione de' figli, l'eccesso de' padri nella coercizione, l'abbandono della moglie e de' figli.

Nel titolo VIII. I delitti contro la vita e l'integrità del corpo, cioè l'omicidio, la ferita e l'offesa, l'esposizione del feto e l'aborto, il duello e la disfida.

Nel titolo IX. I delitti contro la libertà personale e l'onore, la vendita dell'uomo libero, la violazione dell'asilo domestico, il carcere privato, l'ingiuria atroce e verbale.

Nel titolo X. I delitti contro le proprietà, il furto violento, il furto qualificato, il furto semplice, la truffa, il danno recato per ingiuria o contraffazione di stampe.

Eccovi in succinto il quadro del Progetto del Codice Penale.

Il Tribunale, quantunque plausibile abbia trovata l'intrapresa di discostarsi da un antiquato pedantismo poco combinabile colla nostra posizione politica, ha però dovuto rilevare che forse non si è giunto a quel segno che possa far aggradire pienamente la novità della cosa.

E rispetto alla parte prima del Progetto si comprende evidentemente dal ben ragionato Rapporto che lo accompagna, essere stata intenzione de' suoi autori di separare i delitti criminali dai correzionali e dai politici; essi attinsero quella gran verità, che il dolo è un vizio della volontà, la colpa dell' intelletto, e che propriamente il solo dolo costituisce il delitto. S'ignora però da quali cause sia proceduta una contraria marcia, per cui si veggono amalgamati gli uni agli altri, e da questo amalgamento pare che tragga la sua origine l'altro inconveniente di far dipendere dalla divisione delle pene la divisione de' delitti. Una siffatta misura non può essere stata altrimenti adottata, che per tracciare la linea della competenza dei giudici di pace, dei tribunali correzionali e delle corti criminali; il motivo a dir vero fu plausibile, imperocchè difficile sarebbe riuscito qualunque altro divi-

sore, e la nullità di processi andava ad essere il risultato pernicioso della confusione giurisdizionale.

In oggi però, che di molto è scemato questo periglio per la recente disposizione del Regolamento organico, ragion vorrebbe che si classificassero i delitti, per poi classificarne le pene, posto che le pene sono applicabili ai delitti, e che la loro maggiore o minore intenzione è pedisequa della maggiore o minore gravezza dei delitti medesimi.

Classificati e ben separati i delitti criminali, occorrerebbe la classificazione esatta di que' delitti politici che, comunque leggieri, servono di scala ai grandi, e di quelle azioni che tendono a promuovere, a facilitare o a coprire i misfatti. Non saranno però mai da innestarsi nel Codice Penale tutti quegli altri oggetti che, sebbene abbiano degli stretti rapporti col buon ordine e colla pubblica prosperità, appartengono però alla Polizia amministrativa, e non alla giudiziaria; il che ottimamente fu rilevato nel prelodato Rapporto.

Infatti in materia di sanità e di annona e di quegli altri regolamenti che tendono al buon ordine dell'interno delle famiglie, degli spettacoli pubblici e delle strade ec., non sarebbe nemmeno possibile di tracciare regole fisse e pene determinate. Dal complesso d'infinite combinazioni dipende la gravezza o leggerezza di tali trasgressioni. Conviene affidare alla saviezza del Governo, sotto la cui vigilanza è sottoposto ciascun magistrato che veglia nei rispettivi rami amministrativi, la cura

di aumentare o diminuire i castighi a seconda delle particolari circostanze de' tempi e de' luoghi.

Il Codice Penale deve essere, per così dire, immutabile, i delitti precisi, le pene certe.

Dopo questa riflessione, avendo il Tribunale esaminate le teorie generali della parte prima del Progetto, conviene che sostanzialmente racchiudono i veri principj della giurisprudenza, nulla meno è sembrato che le definizioni possano riuscire alquanto oscure, inesatte in alcune espressioni, e troppo diffuse; trattandosi di premettere le massime regolatrici, era mestiere di far uso di un preciso laconismo, imperocchè il dettaglio ne ristringe la direzione, e somministra argomenti di abusarne all'opportunità.

In quanto alla parte seconda del Progetto stesso, il Tribunale avrebbe desiderato un ordine più facile a comprendersi nella classificazione e separazione de' delitti.

Egli è certo che in tutti i sistemi criminali non si è mai potuto decampare con successo da certi principj regolatori, i quali chiaramente guidano, e presentano la proporzione delle pene coi delitti. Pare che ormai sia canone inconcusso, che il massimo, medio e minimo dolo, in ragione composta del massimo, medio e minimo danno, costituisca la massima, la media e la minima gravezza de' delitti, e pare altresì che l'opinione più accreditata inclini a ritenere per la divisione de' delitti, che questi o intaccano il sistema sociale, o simultanea-

mente il sistema sociale, e l'interesse del privato, ovvero direttamente l'interesse del privato nella vita, nell'onore e nelle proprietà, e indirettamente il sistema sociale.

Non appartiene però al Tribunale di progredire in osservazioni che tenderebbero a tutt'altro, fuorchè alla semplice esamina dell'attuale Progetto.

Nella sola lettura de' titoli si manifesta da sè l'amalgamento de' delitti totalmente distinti e separati, e che avrebbero altrove la loro sede più adattata. Emerge quindi indispensabile una più esatta distinzione e classificazione de' delitti, con una contemporanea distinzione e classificazione di pene. Quanto questa sarà più semplice, altrettanto riescirà più vantaggiosa, giacchè al primo colpo d'occhio apparirà la tanto desiata proporzione tra il delitto e la pena, e potrà di leggieri il Giudice avere una guida sicura e stabile per non errare nell'applicazione della maggiore o minore estensione delle pene, rimessa al prudente di lui arbitrio.

Oltre queste, alcune altre osservazioni generali sono occorse.

Parve al Tribunale che non sia stata nè ben determinata, nè posta con quella parsimonia che si esige, la gravissima pena dell'infamia. La sola berlina fu dichiarata infamante, quando che la berlina devesi ritenere per solo mezzo di pubblicare quell'infamia, che la Legge infligge a certe determinate azioni soverchiamente malvage.

Non si è poi ristretta la berlina ad un certo genere di delitti, ma si è estesa alla qualità della pena. La pena d'infamia importa che sia tassativamente comminata a quei delitti che partono da una raffinata malizia, e dall'abuso di confidenza, e pei quali i loro autori meritano d'essere smascherati in faccia al pubblico.

Il prodigalizzare questa pena, come si è rimarcato nel Rapporto, sarebbe al vero un perderne il frutto, e sarebbe un cimentarlo, se luogo aver potesse la proposta riabilitazione dell'infame.

Il Tribunale non accennerà che sarebbe troppo esteso ed anche pericoloso il potere accordato al Giudice nel titolo XII nella parte prima del Progetto, e che non troppo combinerebbe collo spirito dell'articolo 32 del Codice Napoleone, e soltanto si ristringe al riflesso, che quando un uomo è infame, e che l'infamia di diritto è sostenuta dalla pubblica opinione (il che deve succedere, quando la pena d'infamia sia ben distribuita), questa macchia riesce indelebile; il tentare di purgarla non sarà che un vano sforzo che porrà in urto l'opinione de' Magistrati coll'opinione del popolo.

Finalmente è essenziale di determinare gli effetti dell'infamia, tanto più che nel Codice Napoleone si trovano bensì espressi gli effetti della morte civile, ma non quelli dell'infamia per tutti i casi, e che per quanto si dispone nel presente Progetto, l'infamia non porta la morte civile,

ma tutt' al più la perdita delle prerogative di cittadino.

E non si può qui ommettere di far cenno del frequente uso del cartello che accompagna la casa di forza. Questa misura che si risolve in una certa qual infamia di fatto, incontra le stesse difficoltà a cui soggiace l'infamia di diritto, allorquando di troppo si estenda, oltrechè degrada l'uomo, e soffocando in lui i sentimenti dell'onore, e quelli della riputazione negli altri, bene spesso lo pongono nella dura necessità di essere malvagio per sussistere comodamente

Il Tribunale chiuderà le sue riflessioni coll' avvertire, che nel Progetto esaminato non sono compresi tra i delitti, nè il monopolio, nè l'usura illecita, nè lo scrocchio.

Nel Rapporto si rimarca, che alla libertà del commercio si è condonato il monopolio, e che si abbandonò l'usura e lo scrocchio per l'ordinaria impossibilità di scoprirlo, invocandosi la vigilanza della pubblica amministrazione per por freno all' uno ed all' altra.

Per altro il piccolo monopolio che appena può succedere in qualche porzione del Regno, fu pur contemplato negli articoli 518 e 319 del Progetto, mentre si è ommesso il monopolio grande, quale ben lungi di animare il commercio, lo inaridisce e lo infetta nella sua fonte, e lo rivolge a danno della società, cimentando non di rado la tranquillità pubblica e la sussistenza di non poche fami-

glie; sotto questi rapporti un gravissimo delitto è il monopolio, e non è lontana l'epoca in cui si vide punito colla pena di morte.

L' usura è pure l' usurpazione dell' altrui con abuso della miseria e dell' indigenza.

Lo scrocchio presenta anch' esso un' azione dolosa, tendente a spogliare con male arti i suoi simili delle proprie sostanze. Vero è che la malizia giunge al segno di renderne difficilissima la scoperta; ma questo riflesso, unito all' attuale frequenza di tali delitti, dovrebbe spingere di più a far aggravare la pena, che a lasciarli impuniti.

Ora non rimane che di addurre i rilievi sopra i rispettivi articoli del Progetto.

Parte prima, tit. I, art. 8. La presunzione della colpa e del dolo stabilita in questo articolo non è applicabile a quegli atti, che nessuna immediata, o mediata relazione hanno coll' azione illecita o vietata, e direttamente voluta dall' agente. Questa presunzione legale appare non troppo conforme alla saggia massima del §. 5, art. 4, ed è in contrasto colla disposizione lodevole dell' art. 10 in cui, sebbene si contemplino delitti gravi, pure non si è caricata al delinquente veruna responsabilità per quelle circostanze aggravanti, di cui sarebbe contabile, se qualunque avvenimento secondo l' art. 8 dovesse sempre riputarsi derivato da colpa o da dolo, quando l' azione direttamente voluta sia per sè stessa illecita e vietata.

Art. 9, §. 4. L'età d'anni nove fissata in questo articolo è in urto con quasi tutte le legislazioni, ed anco coll'esperienza, e quando siano eccettuati i casi in cui dal fatto stesso risulti un prematuro sviluppo della malizia, ben si può estendere l'età ad un'epoca più lontana e meno equivoca.

Tit. II, art. 24. L'interdizione dagli uffici pubblici, che parte direttamente dalla Legge, è sembrata troppo severa per un esacerbamento a quei delitti che, comunque soggetti a pena d'alto criminale, furono prodotti più dall'impeto, o da un mal inteso punto d'onore, che da malvagità, come sarebbe il duello e simili ec.; così l'interdizione dall'esercizio di un'arte o di un mercimonio, tuttochè ristretta all'abuso della professione, arrecar deve funestissime conseguenze alla famiglia del condannato, ed al condannato stesso, privando l'uno e l'altra dei mezzi di procurarsi la sussistenza.

Art. 34, 35. Questi riflessi sono estensibili anche agli art. 34 e 35, potendosi aggiungere che il disposto dell'art. 35, contro i dettami dell'equità, si rivolge a danno della sgraziata innocente famiglia, e bene spesso può ridondare anche a pubblico svantaggio, segnatamente in que' luoghi in cui uno solo o pochi esercitano un'arte od un mercimonio.

Tit. V, art. 71. La gran diversità de' casi che cader possono sotto di questo articolo, ha fatto riflettere al Tribunale, che siccome talvolta la gra-

vezza dell' attentato e la pertinacia dell' agente nello sforzarsi a superare persino quegli stessi fortuiti ostacoli che lo impedirono ad eseguire il delitto, esigerebbe una pena niente meno severa della fissata pel delitto commesso, così sarebbe più conveniente di disporre l'articolo in modo, che la commutazione della pena fosse concepita in termini facoltativi, e non assoluti.

Tit. VII, art. 91. È più conveniente di applicare la massima stessa dell'art. 87, che di restringere l'arbitrio del Giudice entro i limiti di un sol grado.

Art. 92. Sembra ommesso il caso, in molte legislazioni contemplato, della recidività dopo due condanne, a meno che non siasi ritenuto, che per ogni recidività si dovesse aumentare un grado di pena, il che si sarebbe dovuto spiegare più chiaramente.

Art. 94. Per evitare che un recidivo in delitti correzionali di poca importanza non soggiaccia a grave pena, giova restringere la recidività allo stesso delitto, e correggere la generale espressione *il recidivo ne' delitti.*

Art. 108. Ella è opinione sostenuta da non pochi, che quanta maggiore influenza può avere l'ubbriachezza nei delitti d'impeto, altrettanto sono a lei estranei i delitti che involvono di loro natura una riflessione; senza quindi azzardare in via assoluta una massima di commutazione di pena indistintamente per tutti i delitti, sembrerebbe più pru-

dente cosa il concepirla in termini facoltativi, e restringere la specialità de' casi.

Parte seconda, tit. I, sez. I, art. 158. La pena determinata in questo articolo può riuscire o soverchiamente mite, o soverchiamente severa; sarà soverchiamente mite, se chi sapendo positivamente una cospirazione, e potendone prevedere la probabilita del successo, non la denunzia. Sarà poi soverchiamente severa per colui che n' ebbe bensì un' accidentale notizia, ma o non vi prestò fede, o dubitandone, si persuase dell' impossibilità di eseguirla.

Art. 162. Il delitto in questo articolo contemplato tanto in riguardo agli effetti perniciosi che può produrre, quanto rispetto alla fellonía di chi lo commetta, merita un castigo ben molto più forte del proposto.

Art. 163, §. 1. Si ravvisò indispensabile una distinzione per ritenere proporzionata o sproporzionata la pena di morte, vale a dire, se dalla sedizione e dal tumulto sia avvenuto grave danno o danno leggiero.

Art. 164. La gravezza dell' ingiuria e la circostanza de' tempi possono esigere ben tutt' altra pena, e quindi non conviene forse di tanto limitarla.

Il Tribunale qui però esterna il suo sentimento, che i delitti contemplati in questa prima sezione, potrebbero ridursi ad una maggiore semplicità di massima per iscansare il pericolo d' inviluppparsi nel dettaglio.

Art. 167, §. 1. È opportuno di determinare una pena anche per coloro i quali ad oggetto di lucro, e per mestiere ricettano i disertori.

Sez. II, art. 172. Non è troppo precisa l' idea di qualificare per attentato il danno maggiore che derivare poteva dall'incendio già consumato. Il delitto fu commesso, e perciò converrebbe desumere l'aumento o la minorazione della pena dal fine, modo, luogo e tempo e dalle circostanze che accompagnano l' incendio, poichè sebbene il danno entri di regola ad aggravare l'imputabilità delle azioni, negl' incendj però non è sempre da valutarsi molto.

Art. 175. Per gl' incendj colposi che presentano un oggetto più civile che criminale, gioverà di considerare, se forse non fosse più adattata una multa proporzionata, per non rendere più grave la pena in chi per essere idoneo al risarcimento del danno, di regola è meno sottoposto alla sospicione di grave colpa.

Art. 179, §. 2. Troppo aspra è sembrata la pena, a meno che non si fosse potuto facilmente prevedere la morte altrui.

Art. 180. Ricorre lo stesso che all' art. 175.

Sez. III, art. 182. Equa sarebbe una modificazione rispetto al genere ed al grado di pena pei parenti, ritenendosi lo spirito dell'art. 158, §. 2.

Art. 183. Questo articolo abbraccia azioni tanto separate, che cader non possono sotto una pena eguale. È indispensabile di distinguere rappresen-

tanza da rappresentanza, e la pubblicazione d'una legge dalla pubblicazione d'una sentenza, come è indispensabile di precisare un po' più l'oggetto a cui tende la violenza pubblica.

Art. 184. Esclusa l'intenzione del furto, escluso l'intervento d'armi vietate, escluse le percosse gravi e le ferite, difficile è il concepire in che consista la pubblica violenza contemplata in questo articolo, avuto riguardo alla pena che viene stabilita.

Art. 188. Il Tribunale che applaudì alla saviezza di questa disposizione, da cui risultare non ne può che un utile certo per la sicurezza delle strade e delle abitazioni di campagna, ha però dovuto rilevare che quando la Legge non stabilisca chiaramente, e senza esitazione, che l'adunanza di persone sospette, oziose e vagabonde, coll'intervento d'armi, quando non sia giustificata la loro unione e la delazione delle armi, debba presumersi diretta ad attentare sulle strade e nelle abitazioni all'altrui vita e proprietà, non si farà mai luogo all'applicazione di alcuna pena, non essendo possibile che il Giudice pervenga ad acquistare la piena prova di una pura intenzione.

Tit. II, sez. I, art. 190. Si colpisce qui la materiale fabbricazione e vendita, ovvero l'acquisto e la successiva vendita de' veleni con una severissima pena la quale, esclusa qualunque idea di veneficio, si manifesta eccessiva nel genere e nei gradi.

Art. 196. Il delitto è grave, ma il nuocere non è uccidere, ed il nuocere è suscettibile di varj gradi, onde la pena dei ferri in vita dovrebbe essere temperata.

Art. 197. Viceversa è troppo ristretta la pena di questo articolo, e si dovrebbe darle una maggiore estensione a seconda delle circostanze.

Sez. II, art. 201. Gli oggetti sanitarj, come già si osservò, esigono parziali regolamenti a proporzione del maggiore o minore pericolo, ed infiniti altri riflessi.

Nel volere poi restringere alla sola urgenza del pericolo la pena capitale, s'arrischia di molto. Se chi ha pressochè irresistibile spinta di sottrarsi da un contagio micidiale, non viene frenato dal timore di perire per le mani del carnefice, calcolando la sicurezza della vita, ed anche la possibilità di evadere la pena, sarà difficile che non si risolva a violare il cordone, e le altre discipline, e che per salvare sè stesso, tutta intiera non comprometta la società.

Tit. III, sez. I, art. 225. È in urto colla disposizione del Codice Napoleone art. 1363.

Sez. II, art. 229. Il Giudice che abusa della carica per condannare un innocente, merita una pena più grave della stabilita pel calunniatore.

Art. 241. Secondo l'art. 4 del Codice Napoleone pare che si richieda un'istanza per procedere criminalmente contro il Giudice che rifiuta l'amministrazione della giustizia. La rimozione poi dalla

carica progettata in via assoluta, e per tutti i casi, sembra eccedere lo spirito della sovrana disposizione, e quindi non adottabile.

Art. 247. Perchè la multa serva di freno, dee sempre oltrepassare il lucro che l'avvocato o il patrocinatore pattuì col cliente.

Tit. III, sez. V, art. 280, 281, 282. La corporale offesa fatta al Magistrato nell'esercizio, o per l'esercizio delle sue funzioni, attacca radicalmente il buon ordine sociale, e dee essere sempre punita con un genere di pena più severo della proposta casa di forza, dacchè il delitto va misurato non tanto in concorso della persona del Magistrato, quanto del pubblico interesse e decoro. Siccome poi l'offesa di gesto o di parola può sovente partire da semplice inavvertenza, o da inconsideratezza, sarà conveniente di far precedere al castigo la riprensione.

Art. 512. Interessando sommamente il commercio interno ed esterno, ed anche la pubblica fede di garantire la lealtà degli Uffici postali, la pena della casa di forza in primo grado dovrebbe accrescersi in qualità e quantità.

Tit. IV, sez. IV. Virtualmente il Codice Napoleone all'art. 1268 e seguenti sottopone all'arresto il debitore dolosamente fallito.

Inerendo a questa disposizione, ed alle altre legislazioni il Tribunale opina che ogni fallimento doloso dee essere punito, ma con maggiore severità quello de' negozianti, poichè colui che professa

il commercio, violando la buona fede, attacca la base principale dell'arte propria.

Riguardo poi ai fallimenti colposi, essi si presentano più di competenza civile che criminale.

Tit. V, art. 329. Gli oggetti contemplati in questo titolo difficilmente possono ben collocarsi in un Codice criminale.

Tit. VI, sez. I, art. 338. L'attaccare clamorosamente la religione dello Stato, l' oltraggiarla pubblicamente ed il turbare le cerimonie religiose, ben di rado va disgiunto dal pericolo di serio popolare tumulto e di mille altri perniciosi disordini. Pare perciò al Tribunale che la pena ristretta alla sola casa di correzione debba estendersi più oltre in proporzione della gravezza de' casi.

Sez. II. Combinare sopra alcuni punti una esatta continenza pubblica colla libertà civile del cittadino, e col progresso delle belle arti e delle scienze sarà un'impresa molto ardua. Il solo Governo con disposizioni lente e ben ponderate può sperarne il buon successo; quindi, trattone il lenocinio, nulla rimarrebbe d'ispezione giudiziaria.

Sez. III. art. 349. Sono tante le combinazioni per cui si viola la Legge colla delazione delle armi proibite, che sarebbe molto opportuno di ridurne il minimo della pena almeno ai tre mesi di detenzione; tanto più poi che nell'articolo si comprendono stromenti tali che non di rado la casualità, e non la malizia può rendere non pochi contabili di trasgressione.

Art. 356. Per togliere ogni equivoco che si potesse prendere sulla intelligenza di questa savia determinazione, gioverà distenderla in modo di rendere esenti da pena quegli abitanti delle campagne che per solo fondato timore danno ricovero ai malviventi.

Sez. VII, art. 379. Per l'articolo 62 la detenzione non può mai eccedere i mesi sei, onde si crede che la pena sia ristretta entro un limite troppo angusto.

Art. 407. Quando il ratto fu commesso al dichiarato oggetto di matrimonio, ed il matrimonio era verisimilmente compatibile, ben potrebbe sostituirsi una pena più mite.

Art. 416. L'abuso d'autorità e della confidenza paterna, e la violazione del più sacro dei doveri, esige una pena molto più severa in qualità e durata.

Art. 417. Dovrebbe estendersi o in tutto o in parte la saggia massima di questo articolo, anche al caso che il matrimonio non succeda per mera accidentalità, o per una arbitraria opposizione dei parenti del rapitore.

Art. 424. Il falso nella prole ed il di lei scambio riesce sempre ed in tutti i casi sommamente lesivo, o all'interesse della medesima o a quello della famiglia; sembrerebbe pertanto che si potessero ommettere tutte le distinzioni, e che la pena dovesse indistintamente aumentarsi.

Tit. VIII, sez. I. Il Tribunale è d'avviso che possa convenire di non allontanarsi dalla consueta

divisione degli omicidj in premeditato, brutale, deliberato e semplice, ritenendosi poi le altre qualificazioni in aggravio di ciascun omicidio nella rispettiva classe.

Passando all' esame dell' art. 431, §. 3 si desidererebbe che le condizioni apposte all' omicidio commesso dall' esecutore e dal messo di giustizia, si ritenessero anche per l' omicidio nell' esecutore e nel messo.

Art. 433. Rimane di classificare l' infanticidio del figlio naturale, il quale, massime se fu riconosciuto dai genitori, può eguagliarsi al figlio legittimo.

Art. 434. Il Tribunale è di sentimento che l' omicidio deliberato sia suscettibile di maggiore o minore reità, e quindi non si possa fissare indistintamente la pena ai ferri in vita; ma bisogna formarne varj gradi, ben inteso, che l' omicidio veramente premeditato sia punito colla morte.

Art. 436. Pare che la proposta qualità di pena non sia adatta per tutti i casi, e massime per quelli in cui un' ira irragionevole superando i freni più forti della natura, degeneri in ferocia.

Art. 438. L' omicidio commesso nell' esercizio della forza legittima, può essere suscettibile di pena più grave.

Art. 439. Occorre una distinzione: o il mezzo non idoneo era per altro in sè stesso nocivo, e la pena dovrebbe essere quella dell' omicidio attentato; o era assolutamente innocuo ed inetto, e la pena proposta è adottabile.

Art. 442, 443. La stessa massima dovrebbe guidare sì l'uno che l'altro di questi articoli in ordine alla presunzione o alla prova d'attentato omicidio.

Art. 446. Il Tribunale opina che tutti gli articoli che riguardano la persona del Principe, dovrebbero essere concentrati in un solo, vale a dire che ogni offesa ed attentato contro la persona del Principe debba essere punito col massimo della pena, che è la morte.

Art. 447. Se l'evirato sarà minore d'anni quattordici, o dissenziente, la pena dovrà crescere almeno in gradi.

Art. 450. Il Tribunale si riporta in tale materia al giudizio delle facoltà medicochirurgiche.

Art. 453. La pena può riuscire o troppo mite o troppo severa secondo che si tratti di ferita o di contusione, e queste di dubbia o di certa sanabilità.

Sez. II, art. 457. La massima dell'articolo è giustissima, semprechè l'esposizione dell'infante in luogo rimoto sia stata fatta ad oggetto di farlo perire, e sia perito: ma se ciò fosse derivato da tutt'altra cagione, il che potrebbe verificarsi nella donna, che accidentalmente partorisce in rimoti luoghi, e che abbandona l'infante, lo ripone, o nasconde per celare il parto, la pena merita modificazione.

Art. 463. Il Tribunale osserva che converrebbe far distinzione tra il feto animato, e non animato. Pel feto animato, rispetto al padre che pone in

periglio anche la vita della madre, non v'è ragione molto plausibile per decampare dalla pena dell' infanticidio, quantunque la madre possa esser meno severamente punita, se da sè procurò l'aborto; quando poi il feto fosse inanimato, si conviene col Progetto.

Sez. III, art. 466 e seguenti. Fatto riflesso alla cagione che induce il duello, il Tribunale venne nel sentimento di non doversi discostare dalle pene e dalle norme tracciate per l'omicidio in rissa, aggiungendo, che i così detti *padrini* ed i portatori dei cartelli di disfida avrebbero a ritenersi per complici.

Tit. IX, sez. I, art. 474. Potrebbe essere espediente di rischiarire questo articolo coll' aggiungere al contratto di compera o vendita l'oggetto di ridurre l'uomo nella schiavitù.

Tit. X, sez. I, art. 491. Il Tribunale fu diviso nella opinione: alcuni Giudici, sulla considerazione di fornire un motivo ai malvagi di rispettare almeno la vita altrui per iscansare l'estremo supplizio, convennero col Progetto: altri, sull' esempio delle Leggi vigenti, e sul nessun frutto sinora (per quanto consti) ritrattosi dall' addotto principio filosofico, e sul riflesso di mettere una decisa barriera a qualunque grave offesa, sostennero di doversi estendere la pena dell' art. 490 al successivo art. 491; ciò che indusse i primi a riproporre in vece, che l' art. 490 avrebbe a modificarsi secondo la pena proposta nel 491.

Sez. II, art. 492, §. 5. Pare che si dovrebbero distinguere coloro che s'insinuano nelle case per rubare di notte, dagli altri i quali vi entrarono per tutt' altro oggetto, e presentatasi l'occasione favorevole al furto, lo commisero.

Art. 493. Una sola pena distinta in soli due gradi si progetta per tutti i furti qualificati, ed il Tribunale non può convenire in tale divisamento.

Non si trova proporzione tra i furti commessi in occasione di calamità, tra il furto domestico, il furto con chiavi adulterine, e tra i furti commessi nei frutti pendenti nelle campagne, o dai corrieri, vetturali e simili ec.; così pure non v'è proporzione tra una somma ch'ecceda di poche lire le indicate lire 1200, ed il concorso di parecchie qualità aggravanti. Si amerebbe una distinta classificazione ed aumento di pena tanto nel genere, che nella durata, per que' furti i quali presentano per sè soli, o per le circostanze da cui sono accompagnati, un maggior grado di malizia, ed un danno più grave.

Art. 496. È sembrata troppo sproporzionata la distanza dalle lire 50 alle lire 1200, e si desidererebbero dei gradi intermedj sulle tracce dell' art. 501, potendosi anche raddolcire la pena fissata pel furto delle lire 50.

Art. 500. Oggetto estraneo ad un Codice Criminale.

Art. 501. Coloro che per mestiere e per avidità di lucro ricettano e comperano gli effetti furtivi,

influiscono in gran parte a promuovere i furti: quindi è che la pena proposta è sembrata troppo mite, e si opina che possa essere estesa anco alla casa di forza.

Queste sono le osservazioni che occorsero al Tribunale; esso però mentre ve le trasmette, Regio Signor Procuratore, da inoltrarsi al Ministero della Giustizia, non deve dissimularvi la propria persuasione che molti dei rilievi superiormente marcati saranno già stati prevenuti dalla penetrazione degli stessi compilatori del Progetto, ai quali la scarsezza del tempo, la vastità della materia e molte altre combinazioni avranno tolto di poterlo perfezionare: sarà quindi da affidarsi alla cura de' medesimi il penoso incarico di rettificarlo, ed il Tribunale riposa sulla fiducia che lo stesso Progetto verrà per tal modo reso degno dell' approvazione dell' Augusto Monarca, e degli applausi del Popolo Italiano.

Bianchi d' Adda

Galliori Cancelliere.

Modena lì 15 agosto 1806.

Il Regio Procuratore presso i Tribunali del Dipartimento del Panaro, a Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia.

In qualità di Sostituto del Signor Regio Procuratore attesa la di lui indisposizione di salute, ho l'onore di trasmettere a Vostra Eccellenza le osservazioni di questo Regio Tribunale d'Appello sul Progetto di Codice Penale comunicato dall'Eccellenza Vostra con venerato di lei circolare Dispaccio.

A queste osservazioni, comechè compilate col mio intervento anche in qualità di membro del prefato Tribunale, nessun altro particolare rilievo avrei a soggiugnere, se non che oltre a ciò che ha esternato il Tribunale sulla sezione seconda del titolo quarto della seconda parte di detto Progetto, per persuadere che i delitti di contravvenzione alle privative ivi accennate non dovrebbero far parte di un Codice Criminale, può aggiugnersi il riflesso, che non verificandosi il contrabbando solamente quando si contravviene alle Leggi di Finanza risguardanti dette privative, ma qualunque volta si contravviene a tant' altre di dette Leggi ch' esistono e sopra altre privative, come quella della carta bollata, e sopra tanti dazj indiretti che sono imposti, e che possono essere o tolti o variati, diventa più manifesta la convenienza, che i

deliti di contrabbando non debbano far parte di un tal Codice, ma lasciare che le pene adequate a tali contravvenzioni siano opportunamente stabilite dai regolamenti di pubblica amministrazione.

Lucchi Giudice d'Appello, Sostituto del Regio Procuratore.

Caccia Segretario.

Osservazioni del Tribunale di Appello del Dipartimento del Panaro, sul Progetto di Codice Penale.

Osservazione I.

Cade la prima osservazione sulla sezione seconda del titolo quarto della seconda parte del Progetto. Ivi si tratta del contrabbando di sale, polvere da fuoco, tabacco e salnitro. La proibizione dell'introduzione, ritenzione, fabbricazione e rispettiva estrazione de' suddetti generi non ha altro appoggio, che la privativa vendita, e rispettiva fabbricazione dei generi stessi che si è voluta riservare a vantaggio del pubblico tesoro. Se si prescinda da tale privativa, non v'è delitto per chi introduce, ritiene o fabbrica sale, polvere o tabacco, od estrae, od introduce salnitro.

Ma questa privativa sarà ella costante, immutabile? una variazione di circostanze così facile ad accadere non può persuadere il Legislatore a to-

gliere, o tutte o parte delle accennate privative, e lasciar libero a chiunque d'introdurre, ritenere, fabbricare ed estrarre rispettivamente sale, polvere, tabacco e salnitro? Se la privativa può adunque sussistere, cessare e variare a seconda delle circostanze, pare che le Leggi relative al contrabbando di sale, polvere, tabacco e salnitro non debbano far parte di un Codice Penale che deve essere stabile e non soggetto a facili variazioni.

Osservazione II.

Nella sezione prima del titolo VI della seconda parte del Progetto si tratta dei delitti che oltraggiano i culti. Ma per estremo costituente il delitto si esige che la religione sia attaccata, o siano oltraggiati gli oggetti di culto clamorosamente, o interrotte, o turbate pubblicamente le cerimonie religiose autorizzate dal Governo.

L'ateo adunque che senza clamori e pubblicità cerca di comunicare e persuadere ad altri il suo errore, non sarà soggetto alla sanzione dell'art. 538, §. 1, e rimarrà impunito. Eppure commette la violazione di un patto che ha contratto colla società: di un patto che ha sull'ordine sociale la più grande influenza.

Si esige inoltre per estremo costituente il delitto di chi interrompe o turba pubblicamente le cerimonie religiose, che queste siano autorizzate dal Governo.

Manca in primo luogo una legge che determini quali siano le cerimonie religiose che il Governo autorizza. Posta poi anche l' esistenza di questa legge, sarà forse lecito a chiunque di privata sua autorità d'interrompere o turbare cerimonie pubblicamente esercitate, ch' essa non autorizzasse, od anche proibisse?

Si propone finalmente per gli esposti delitti la pena, nel grado minimo, di giorni quindici di detenzione, e nel massimo, di due anni di casa di correzione colla facoltà di aggiugnere nel primo caso quella dell' esilio locale.

Si osserva in primo luogo, che nel determinare la pena non si fa alcuna distinzione tra chi attacca la religione e chi oltraggia semplicemente gli oggetti di culto, e ne insulta i ministri, e interrompe o turba le cerimonie religiose. Eppure è insigne la differenza che passa tra l' una e le altre specie di delitto. È vero che il minimo della pena deve ritenersi applicabile al delitto minore, e il massimo gradatamente al maggiore. Ma è vero altresì che lo stesso minimo, e massimo della pena essendo indistintamente prescritti, resta tutto abbandonato all' arbitrio del giudice, cosicchè il minore delitto può essere punito col massimo della pena, senza che possa dirsi violata la Legge.

Si osserva finalmente, che il minimo della suddetta pena non può essere un freno bastante per contenere chi si fosse prefisso di turbare o interrompere una pubblica cerimonia, od insultare i

ministri del culto. Uno entusiasta, od un capriccioso può facilmente scegliere quindici giorni di detenzione piuttosto che rinunziare al proprio divisamento.

Osservazione III.

Il titolo VII della parte seconda non fa parola dell'incesto. Eppure è un delitto proscritto dal diritto divino, naturale, e delle genti, che lede in grado eminente l'ordine pubblico, e quello delle famiglie.

Per tacere di altri moderni ed insigni scrittori, il Filangeri lo vuol punito con del rigore. I compilatori del Progetto del Codice Penale, che hanno seguite le massime di questo gran filosofo in altre parti, qui le rigettano, pretendendo che l'incesto in buona politica non debba riguardarsi nè come pubblico, nè come privato delitto. Non pubblico, perchè non conviene che il pubblico ministero intraprenda una inquisizione così funesta alle famiglie; non privato, perchè non è da costringersi un membro qualunque della famiglia a manifestare col suo ricorso una turpitudine che lo disonora.

Se l'addotta ragione per togliere l'incesto dal novero dei delitti pubblici che turbano l'ordine delle famiglie, dovesse valutarsi; per la medesima avrebbe pure dovuto sopprimersi lo stupro di seduzione dal novero dei delitti privati. Eppure qual paragone fra lo stupro, e l'incesto?

Qualunque governo condotto da una illuminata politica non può dimenticare un delitto che più d'ogni altro turba l'ordine delle famiglie, e a cui, come riflette il Filangeri, è aperta più facile la strada dalla continua famigliarità fra gl' individui della famiglia, e dalla facilità di occultarlo.

Se a ciò si unisce l'assoluta impunità, come potranno sempre contenersi gl'individui delle famiglie fra quei confini che loro prescrive la natura e la religione?

Il dottissimo Filangeri vuole anzi che si armi il rigor della Legge per punire l' incesto entro però i limiti ch' egli disegna. Seguendo i giusti di lui principj pare che non possa in buona politica cancellarsi dal ruolo dei delitti pubblici l'incesto, che anche moderni scrittori di criminale diritto chiamarono nefando e detestabile.

Sia dunque fra i delitti pubblici, e così alcun privato non sarà costretto per doversene querelare, a manifestare una turpitudine che lo disonori.

Osservazione IV.

Nel sopraccitato titolo VII della seconda parte del Progetto, all' art. 416, §. 1 e 2, si propone la pena della casa di correzione per due anni al più contro il rapitore, e lo stupratore per seduzione, se il medesimo abbia autorità, direzione, cura o custodia sulla persona sedotta, come il tutore, il maestro e simili.

Per lo contrario nel titolo X, sezione seconda, art. 492, §. 2, 493 e 494 il furto qualificato per la persona, cioè commesso dal servo al padrone, dal mercenario al proprietario di bottega, negozio ec., dal tutore a danno del minore, semprechè superi le lire 20, è punito colla casa di forza dai tre ai cinque anni, ed anche dai sei agli otto, e in quest'ultimo caso, colla esposizione del cartello.

Oltrechè la pena proposta alla sopraddetta prima specie di delitti non sembra bastantemente grave per reprimerli, pare poi anche che sia sproporzionata al confronto dell'altra per la suddetta seconda specie di delitti. In fatti quanto è più pregevole una fanciulla, e il di lei onore, e l'onore di una famiglia, in confronto degli effetti e dei denari che se le rubano? chi non preferirebbe a questo danno, e a questa ingiuria il furto anche qualificato per la persona, e pel valore? E chi non preferirebbe il furto dei frutti di campagna, che si contempla al citato art. 492, §. 3, e che eccedendo le lire 50 è punito colla stessa pena di casa di forza, e colla medesima gradazione?

Sembra pure sproporzionata ed inefficace la pena portata dall'art. 420. Quindici giorni di detenzione non possono servire di freno per contenere un domestico dal lenocinio, a fronte massime di una ricompensa per lui vistosa, e che lo abbia stimolato al delitto.

La stessa sproporzione, ed inefficacia s'incontra nelle pene proposte negli art. 341 e seguenti nel titolo VI, sezione II.

Sono queste le osservazioni che il Tribunale di Appello del Dipartimento del Panaro ha credute meritevoli di essere sottoposte al superiore discernimento di Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia, sul comunicatogli Progetto di Codice Penale. Si augura di aver potuto in qualche modo contribuire alla perfezione di un' opera cotanto interessante; e mentre non può astenersi dall' esternare i proprj sentimenti di profonda ammirazione, e di umile riconoscenza verso l'augusto Monarca, che in mezzo agli immensi dettagli dell'amministrazione di un vasto impero ha concepita la sublime idea di portare una generale riforma nella criminale legislazione, sparsa sinora di molti vizj delle leggi dei barbari, e non atta a conseguire l'oggetto cui deve essere diretta, rinnova all'Eccellenza Sua la dichiarazione del suo profondo rispetto.

Per il Tribunale d' Appello del Dipartimento del Panaro

MUZZARELLI Presidente.

FINE DELLA PRIMA PARTE
DEL SECONDO VOLUME.

INDICE

Dei Tribunali e Regj Procuratori, le di cui Osservazioni sul Progetto di Codice Penale pel Regno d'Italia sono contenute in questo secondo Volume.

Tribunale di Cassazione . . . Pag. 5 —
Tribunale di Revisione residente in Milano . . . . » 20 —
Tribunale di Revisione residente in Bologna . . . . » 55 —
Regio Procuratore idem . . . . . » 42 —
Tribunale Speciale instituito contro l'ordine pubblico . . . . » 47 —
L'Interinale Regio Procuratore presso il Tribunale d'Appello in Venezia . . . . » 63 e 74
Regio Tribunale d'Appello generale degli Stati Veneti . . . . . . » 69 —
Regio Procuratore e Tribunale d'Appello del Dipartimento dell'Adige » 93 e 94
Regio Procuratore e Tribunale d'Appello nel Dipartimento dell'Adda » 109 e 111
Regio Procuratore presso i Tribunali dell'Agogna . . . . » 118 e 121

Tribunale d'Appello e Regio Procuratore del Dipartimento dell' Alto Po . . . . » 144 e 149

Tribunale d'Appello e Regio Procuratore del Dipartimento del Basso Po . . . . » 169, 170 e 190

Tribunale d'Appello nel Dipartimento del Crostolo . . . . » 193 —

Regio Procuratore e Tribunale d'Appello nel Dipartimento del Lario » 217 e 218

Regio Procuratore e Tribunale d'Appello nel Dipartimento del Mella » 219 e 223

Tribunale d'Appello e Regio Procuratore del Dipartimento del Mincio » 233 e 235

Regio Procuratore e Tribunale d'Appello del Dipartimento d'Olona . » 236 e 237

Regio Procuratore e Tribunale d'Appello del Dipartimento del Panaro » 262 e 263